

*Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Commercio e Terziario*

# Raccolta dei pareri regionali



*Requisiti per il commercio*

## Indice

### *Raccolta di risposte ai quesiti:*

*(archivio 2016)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2015)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2014)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2013)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2012)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2011)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2010)*

**L.R. 38/2006**

**D.LGS 59/2010**

*(archivio 2009)*

**L.R. 38/2006**

*(archivio 2008)*

**L.R. 38/2006**

*(archivio 2007)*

**L.R. 38/2006**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*  
[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 26/01/2016*  
*Protocollo 1440/A1903A*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione attestato di specializzazione di "Cuciniere" – Incarico 79/A – per militari di leva.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/12/2015 con Prot. n. 21197/A1903A, si richiede se l'attestato di specializzazione di "Cuciniere" conseguito con un corso di formazione frequentato dal 07/08/1995 al 13/09/1995 e rilasciato dalla scuola militare di leva, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. prevede che:  
*"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

*b) (...)*

*c) (...)*".

A livello regionale, i corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, sono stati approvati con D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015.

In relazione alla scarsità di informazioni fornite e alla luce della normativa regionale predetta, l'attestato di specializzazione per militari di leva incarico 79/A (cuciniere) non appare idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 28/01/2016

Protocollo 1718/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 6° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/01/2016 con Prot. n. 256/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 01/09/2013 ad oggi, a tempo parziale (24 ore medie settimanali), in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello 6°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla specifica condizione di "*dipendente qualificato*", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, la S.V. non può essere considerata dipendente qualificato, poiché inquadrata al 6° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio e conseguentemente non è in possesso della qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività in argomento.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale di durata inferiore al 50%, si specifica altresì che non è consentita l'assimilazione al tempo pieno per motivi di tutela dei consumatori finali e a garanzia di adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

Ciò significa che deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato rispetto alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che non è in ogni caso mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore 40%, data l'impossibilità di considerare esperienze lavorative più lontane nel tempo secondo quanto prescritto dal dettato normativo).

Si evidenzia inoltre che, in riferimento al contratto di apprendistato, di cui era in possesso dal 16/11/2012 al 31/08/2013, il Ministero, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, ha precisato che non può essere considerata valida la pratica commerciale acquisita in forza di tale contratto

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 12/02/2016

Protocollo 2821/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di azienda agricola mista.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/01/2016 con Prot. n. 912/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 18/06/2010 ad oggi da parte di un titolare di azienda agricola con attività mista operante nel settore coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per la sua nomina di preposto all'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di *"attività esercitate in proprio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 230529 dell'08/11/2012, ritenendo che tali attività possano essere riconosciute valide, ai fini dell'acquisizione professionale in argomento, se caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici.

Conseguentemente, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e vendono i propri frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò significa che le condizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari consistono sostanzialmente nella trasformazione, manipolazione, commercializzazione o somministrazioni dei prodotti derivanti dalla propria produzione agricola.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di vendita dei propri prodotti trasformati il dettato normativo prevede espressamente “*vendita al dettaglio*”, e non anche presso grossisti o cooperative, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, nel caso di specie il soggetto interessato non può essere nominato preposto alla vendita di prodotti alimentari, in quanto non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 19/02/2016*

*Protocollo 3403/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/02/2016 con Prot. n. 2051/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Economia e Commercio possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, si evidenzia che nel piano di studi della laurea in argomento è presente la materia "Merceologia" corrispondente alla materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, come indicato nel suddetto elenco.

Pertanto, si ritiene che tale titolo di studio possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 22/02/2016*

*Protocollo 3448/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/02/2016 con Prot. n. 2186/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda" possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le medesime materie sopra indicate dal Ministero.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 26/02/2016*

*Protocollo 3946/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di integratori alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi turistici.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/02/2016 con Prot. n. 2034/A1903A, si richiede se il Diploma di Tecnico dei servizi turistici, conseguito nell'a.s. 1999/2000 presso l'Istituto Professionale "Carlo Ignazio Giulio" di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di integratori alimentari

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, considerando inoltre che nei piani di studi inviati non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido, si ritiene che il diploma in argomento non consenta il riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 29/02/2016

Protocollo 3956/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dell'arte bianca".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/02/2016 con Prot. n. 3480/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dell'arte bianca", conseguito nell'a.s. 2007/2008 presso l'Istituto professionale "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 08/03/2016*

*Protocollo 4689/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/02/2016 con Prot. n. 3632/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda", conseguito nell'anno scolastico 1981-1982 presso l'Istituto professionale per il commercio "G. Jervis" di Ivrea, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le medesime materie sopra indicate dal Ministero.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*  
[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 11/03/2016*  
*Protocollo 4912/A1903A*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto al confezionamento e verifica qualitativa del caffè macinato" – 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/01/2016 con Prot. n. 1236/A1903A, si richiede se il soggetto, che ha prestato attività lavorativa dal 1998 al 2015 in qualità di "Addetto al confezionamento e verifica qualitativa del caffè macinato", inquadrato al 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare, presso la società "X", e seguito corsi di formazione ed aggiornamento in materia di igiene e sicurezza alimentare HACCP durante lo svolgimento di tale attività, possa ritenersi in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha **"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"**.

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 76177 dell'08/05/2013, ritenendo che al 3° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono tra gli altri quei **"lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi"**.

Nel caso specifico, il soggetto interessato è addetto al confezionamento e alla verifica qualitativa del caffè macinato, per cui può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

***Direzione Competitività del Sistema regionale****Settore Commercio e Terziario*[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)*Data 18/03/2016**Protocollo 5335/A1903A**Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Fisica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/03/2016 con Prot. n. 4560/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Fisica, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nel 1999, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare su area pubblica.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la Laurea in Fisica non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uguale descrizione rispetto alle suddette materie elencate né parrebbe possibile, secondo le comunicazioni intercorse tra la Segreteria Studenti della Facoltà di Fisica e il soggetto interessato, acquisire i settori scientifico-disciplinari degli esami sostenuti, in quanto si tratta di un corso di laurea del vecchio ordinamento, antecedente al D.M. 509/1999, in cui non erano previsti i medesimi.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il titolo di studio in argomento non consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 18.03.2016  
Protocollo 5341 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Livelli di inquadramento.**

In riferimento alla Vostro quesito, pervenuto via mail in data 26.02.2016 (prot. n. 3296/A1903A), con il quale si chiede se ad un soggetto inquadrato come “impiegato 4° livello nel settore terziario” da oltre 10 anni presso una ditta di commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, possa essere riconosciuto il requisito professionale per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, abilita gli addetti inquadrati al quarto livello del contratto terziario e del contratto turismo e pubblici esercizi, ma non specifica se un impiegato possa essere equiparato ad un addetto, si fa presente quanto segue:

in relazione alla formulazione dell'articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile “*avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*” il Ministero dello Sviluppo Economico, con riguardo alle declaratorie di inquadramento dei due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), ha fornito con la risoluzione succitata puntuali indicazioni per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale, per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, precisando che il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento dei compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso del MISE, a partire dal quarto livello di entrambi i contratti.

Non si ravvisa in detta risoluzione l'utilizzo del termine “addetto” mentre viene invece ben evidenziato che al quarto livello dei due contratti in questione appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari (.....)” nonché “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa (.....)”.

Il termine “addetto” si riscontra nella formulazione dell'articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, sopra riportata, ove viene indicato come uno dei possibili requisiti indispensabili, aver

prestato la propria opera presso imprese del commercio in qualità di dipendente qualificato, *addetto* alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.

Ciò detto, è da ritenersi pertanto che, sulla base della fattispecie delineata nella Vostra nota, il soggetto possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari e possa reputarsi "addetto" in quanto risulta essere assunto a tempo pieno da oltre due anni, nel quinquennio precedente, presso un'impresa del settore alimentare in qualità di dipendente qualificato con mansioni riferite alla vendita e all'amministrazione ed inquadrato al quarto livello professionale.

**Direzione Competitività del Sistema regionale**

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 22.03.2016  
Protocollo 5498 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una mensa scolastica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/02/2016 con Prot. n. 2516/A1903A, si richiede se una scuola che intende avviare il servizio mensa affidandolo ad una ditta specializzata esterna e riservando agli educatori professionali le sole operazioni di porzionamento e la distribuzione dei pasti debba presentare la SCIA, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. h) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

A tal proposito, si richiama anzitutto il comma 6 dell'art. 8 della L.R. sopraccitata che stabilisce quanto segue: *"Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione effettuate:*

.....

*lett. h) in **scuole**, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture;"*.

Per l'apertura di una mensa scolastica, fattispecie compresa nella suddetta casistica, è richiesta la presentazione della SCIA al SUAP del comune competente per territorio da parte della ditta specializzata, ma non è previsto il rispetto della programmazione regionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Certamente, anche i locali della scuola in cui si svolge il servizio di somministrazione nei confronti di scolari, insegnanti, ecc... della scuola devono rispettare le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché sorvegliabilità degli stessi.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 8562 del 17/01/2013, di cui si allega copia, si è espresso in merito all'attività di somministrazione effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti, ritenendo che il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività di seguito elencate.

Trattasi in sostanza delle attività svolte:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- b) nelle mense aziendali e negli spazi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- c) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

- d) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) nei mezzi di trasporto pubblico.

Si specifica, inoltre, che anche nel caso in cui l'attività in discorso venga esercitata mediante il catering, consistente nella preparazione di pasti in un luogo di produzione diverso da quello in cui avviene il consumo da parte di una collettività, essa non può comportare l'obbligo del possesso del requisito professionale, poiché si tratta di una modalità di attività sopra elencata ed espressamente prevista dall'art. 3, comma 6 della L. n. 287/1991 s.m.i., nonché dall'ordinamento regionale all'art. 8, comma 6 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che al titolare della ditta specializzata al servizio mensa non possa essere richiesto il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

In riferimento al dubbio sorto rispetto alla richiesta di qualificazione professionale agli educatori professionali, cui sarebbero riservate le sole operazioni di porzionamento e distribuzione dei pasti già preparati nei centri di cottura esterni, si fa presente che essi non sono assoggettabili all'obbligo del possesso del requisito professionale.

Alla luce di quanto sopra enunciato, le attività che somministrano alimenti e bevande per le quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, dell'articolo 71, del d. lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., *sono esonerate dall'obbligo di assolvere la formazione di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 38 del 2006.*

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 05/04/2016*

*Protocollo 6357/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in merito alla nomina del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/03/2016 con Prot. n. 4783/A1903A, si richiede se il rappresentante legale di una società, in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possa essere **nominato preposto in più esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.**

In via preliminare si specifica che le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della Direttiva Servizi, e fra questi il commercio interno, afferiscono, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla competenza in materia di professioni regolamentate, riservata allo Stato, ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore.

L'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, individua i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, si evidenzia altresì che con il D.Lgs. n. 147/2012 sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto legislativo, tra cui l'abrogazione del divieto previsto al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 71, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale"*.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti.**

A livello regionale, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che è stato effettuato un adeguamento delle norme giuridiche relative ai requisiti professionali, di cui all'ex art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., facendo espresso rinvio all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

In conclusione, si rinvia a quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla figura del preposto con risoluzione n. 15427 del 30/01/2014, che si allega per opportuna conoscenza, nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che precisa quanto segue: *"Il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere*

*necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'attività e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo in ogni caso quanto richiesto ed esplicito al punto*

*1.4.3 della suddetta circolare n. 3656/C (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio)", come riportato in evidenza nella premessa della presente nota.*

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 27/04/2016

Protocollo 7781/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/03/2016 con Prot. n. 4414/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione", conseguito nell'a.s. 1986/1987 presso l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Polistena (RC), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, dalla documentazione allegata si rileva che nel terzo anno dell'ordinamento scolastico vigente nel 1984/1985 è stato svolto il programma di Merceologia.

Tale programma contenente nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari è condizione sufficiente, secondo il Ministero, per ritenere valido il diploma in oggetto e conseguentemente riconoscere i requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 28/04/2016

Protocollo 7792 /A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in merito alla nuova nomina del preposto nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma stagionale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/03/2016 con Prot. n. 4730/A1903A, si richiede se sia possibile sostituire l'attuale socio preposto in possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività viene svolta in forma stagionale dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, con un altro socio che presta la propria opera dalla data di costituzione della società (01/04/2013) in modo abituale, tranne il giorno di sabato, in quanto occupato a tempo pieno nell'esercizio di un'altra attività artigianale, di cui è titolare.

In particolare, si richiede se tale soggetto possa essere nominato preposto all'attività di cui trattasi e continuare a svolgere contemporaneamente l'attività artigianale di parrucchiera.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha **“...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”**.

In riferimento al caso di specie, occorre evidenziare anzitutto che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in oggetto viene svolta in forma stagionale dal 1° aprile al 30 settembre, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., ovvero per sei mesi all'anno.

Ciò significa che, in proporzione al periodo in cui viene svolta l'attività di cui trattasi, il soggetto interessato presta la propria opera per sei mesi all'anno e conseguentemente matura la qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in un arco temporale di quattro anni.

Tenuto conto che l'attività in argomento è stata avviata nel 2013, **il soggetto può considerarsi in possesso dei requisiti professionali nel 2017.**

Certamente l'attività deve concretizzarsi in compiti operativi e la professionalità acquisita nel settore deve risultare documentabile, nonché a norma con le contribuzioni previdenziali previste.



Pertanto, si ritiene che il soggetto non abbia ancora maturato, sotto il profilo temporale, i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, e quindi non possa essere nominato preposto nella stessa.

Si fa, inoltre, presente che le attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali è richiesto il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, dell'articolo 71, del D.Lgs n. 59 del 2010 e s.m.i., *sono tenute all'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, della Legge regionale n. 38 del 2006.*

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 28/04/2016

Protocollo 7799/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica professionale per "Operatore impresa turistica".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/03/2016 con Prot. n. 6126/A1903A, si richiede se il Diploma di qualifica professionale per "Operatore impresa turistica", conseguito nell'a.s. 2010/2011 presso l'Istituto Professionale "Baldessano-Roccati" di Carmagnola, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, ***purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.***

Dal piano di studi allegato non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività in argomento.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegato al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Il Diploma di qualifica professionale in oggetto è di durata triennale, al termine del quale è possibile proseguire per il conseguimento del Diploma quinquennale di Tecnico dei servizi turistici, che confluisce in base alla suddetta tabella nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Pertanto, si ritiene che sia il diploma di istituto professionale sia il diploma di istituto tecnico relativo ai servizi turistici non rientrano tra i titoli di studio considerati abilitanti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 28/04/2016

Protocollo 7801/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 6626/A1903A, si richiede se la pratica svolta per otto anni, a tempo parziale 62,50% in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla specifica condizione di "*dipendente qualificato*", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato, non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Peraltro, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 28/04/2016

Protocollo 7807 /A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Management.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 6623/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea magistrale in Economia e Management possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stata inserita una materia di insegnamento avente almeno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, si evidenzia che nel piano di studi della laurea in argomento è presente la materia "Strumenti e tecniche per la qualità agroalimentare" corrispondente alla materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, come indicato nel suddetto elenco.

Pertanto, si ritiene che tale titolo di studio possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*  
[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 02/05/2016*  
*Protocollo 7890/A1903A*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso di vendita" – livello B2 del C.C.N.L. panettieri artigiani.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/04/2016 con Prot. n. 6723/A1903A, si richiede se la pratica svolta per due anni nell'ultimo quinquennio, a tempo tempo pieno in qualità di "Commesso di vendita" con C.C.N.L. dei panettieri artigiani, livello di inquadramento B2, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, con risoluzioni n. 91483 del 13/04/2012 e n. 42201 del 12/03/2012, il Ministero evidenzia che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di panificazione, nell'ambito della classificazione del personale, distingue il personale in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto alle funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Per quanto riguarda il personale inquadrato nel settore panificazione, il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi può essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto sia inquadrato unicamente nel gruppo A (specificamente nei livelli A1 super, A1 – Operaio specializzato, A2 – Operaio qualificato di I° categoria, A3 – Operaio qualificato di II° categoria).

Pertanto, sulla base delle suddette risoluzioni ministeriali, si ritiene che il soggetto in questione non sia in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, poiché la sua qualifica appartiene al gruppo B, nello specifico B2.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 02/05/2016*

*Protocollo 7895/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Agrotecnico".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/04/2016 con Prot. n. 7609/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Agrotecnico", conseguito nell'a.s. 1998/99 presso l'Istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente "F. Todaro" di Cosenza, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del diploma, prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, è quella del settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Agrario-ambientale", indirizzo "Agrotecnico", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 03/05/2016*

*Protocollo 8043/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione" e pratica svolta in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/04/2016 con Prot. n. 7424/A1903A, si richiede se il Diploma di "Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione", conseguito nell'a.s. 2001/2002 presso l'Istituto Alberghiero Artusi di Casale Monferrato (AL), e la pratica professionale svolta dal 10/09/2002 al 31/05/2014 in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo, possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e sostituzione dell'ex legale rappresentante, delegato all'esercizio della medesima attività.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento parrebbe confluire, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione"

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.



Per quanto riguarda la pratica svolta dal 10/09/2002 al 31/05/2014 in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo, si specifica che il Ministero si è espresso, con risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, in merito ai livelli di inquadramento dei due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario: c.c.n.l. terziario e pubblici esercizi.

Nello specifico, il Ministero ritiene che la specifica condizione di "dipendente qualificato" richiesta dal dettato normativo è riscontrabile a partire dal quarto livello di entrambi i citati contratti, in quanto è in possesso di conoscenze specifiche e specialistiche nello svolgimento di compiti operativi.

Pertanto, sia il titolo di studio in argomento sia la pratica professionale svolta consentono il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e conseguentemente il soggetto interessato può sostituire il precedente delegato alla medesima.

In relazione al secondo quesito in merito alla possibilità di esercitare in modo congiunto l'attività di catering e ristorazione all'interno dei locali adibiti all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva di "casa vacanze", si suggerisce di rivolgersi per le opportune informazioni agli uffici competenti in materia di seguito indicati:

**Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport  
Settore Promozione turistica e sportiva**

email: [promozioneturismoesport@regione.piemonte.it](mailto:promozioneturismoesport@regione.piemonte.it)

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 04/05/2016*

*Protocollo 8077/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un impianto sportivo.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/04/2016 con Prot. n. 7420A1903A, si richiede se il titolare di un'associazione sportiva che ha in gestione un impianto sportivo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande debba essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio della medesima attività.

In particolare, si specifica che, nel caso in cui fossero necessari i predetti requisiti, il delegato alla somministrazione è in possesso del Diploma di Perito agrario.

In proposito si evidenzia anzitutto che le disposizioni relative ai requisiti professionali di accesso alle attività commerciali afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato e in nessun modo derogabile da leggi regionali di settore.

Conseguentemente, con legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, è stato modificato l'articolo 5 della L.R. n. 38/2006 facendo esplicito rinvio, per i requisiti professionali, all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo nazionale di riferimento e le indicazioni interpretative fornite dal competente Ministero dello Sviluppo Economico in materia di somministrazione a cerchie limitate di persone.

In particolare si evidenzia che, per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" ad opera del D.Lgs. 147/2012, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali qualora l'attività di somministrazione sia riservata a determinati soggetti.

Inoltre, con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro specificato che il requisito professionale non è richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f) g) e h) del comma 6, dell'art. 3 della L. n. 287/1991 s.m.i., ovvero:

- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Nell'elencazione riportata non sono espressamente indicati gli impianti sportivi, ma trattandosi di un'associazione sportiva che gestisce gli stessi, si può ritenere che non sia assoggettata all'obbligo del possesso del requisito professionale, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per fattispecie analogica ai circoli privati previsti alla lettera e).

Si specifica, altresì, che in ogni caso il Diploma di Perito agrario, di cui è in possesso il delegato alla somministrazione, può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione, secondo quanto indicato con risoluzione ministeriale n. 86656 dell'08/07/2010.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 13/05/2016

Protocollo 8568/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Operaio" – 4° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/04/2016 con Prot. n. 7523/A1903A, si richiede se la pratica svolta da gennaio 2011 a marzo 2015, in qualità di "Operaio", con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 4°, ma con mansioni effettive di barista, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello, in quanto il dipendente qualificato è colui che è in possesso di *conoscenze specifiche nonché specialistiche* nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Al quarto livello del C.C.N.L. Terziario appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari tecnico-pratiche comunque acquisite.

Per questi motivi, si ritiene che sia possibile il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*  
[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 13/06/2016*  
*Protocollo 10178/A1903A*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 7990/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 16/05/2011 al 29/01/2016, a tempo parziale 50% in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 5°, mentre dal 01/03/2016 il livello di inquadramento è stato innalzato al 4° del medesimo contratto, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 13/06/2016*

*Protocollo 10183/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dei servizi sociali".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/05/2016 con Prot. n. 8637/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dei servizi sociali", conseguito nell'a.s. 2006/2007 presso l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali, turistici e sociali "L. Lagrange" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi socio-sanitari", che si articola in "Ottico e odontotecnico" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dei servizi sociali, ottico e odontotecnico", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Inoltre, si evidenzia che il Ministero si è espresso favorevolmente con risoluzione n. 203060 del 01/10/2012 in merito al titolo di studio in argomento.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

***Direzione Competitività del Sistema regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

*Data 14/06/2016*

*Protocollo 10223/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dell'arte bianca".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/05/2016 con Prot. n. 9472/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dell'arte bianca", conseguito nell'a.s. 2000/2001 presso l'Istituto professionale statale per l'arte bianca e l'industria dolciaria "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca" del settore "Servizi alberghieri della ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 14/06/2016

Protocollo 10230/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Diploma di maturità scientifica, Laurea triennale in Economia e gestione delle imprese e Laurea specialistica in Business administration.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/05/2016 con Prot. n. 9564/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di maturità scientifica;
- Laurea triennale in Economia e gestione delle imprese;
- Laurea specialistica in Business administration;

possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Per quanto riguarda le lauree, al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi delle lauree in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità delle lauree in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 08/07/2016*

*Protocollo 11597/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Agente di commercio" nel settore vinicolo.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/06/2016 con Prot. n. 11099/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato in qualità di "Agente di commercio" nel settore vinicolo possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nel medesimo settore alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla qualifica di "Agente di commercio", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 27270 del 15/02/2011, di cui si allega copia, ritenendo che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

A tal riguardo si specifica, inoltre, che ad opera dell'art. 9 del D.Lgs. n. 147/2012 il primo periodo del comma 11 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 è stato sostituito dal seguente: *"L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinamento esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010"*.

Ciò significa che è possibile avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali richiesti per il commercio al dettaglio nel settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Pertanto, in attesa dell'acquisizione della qualificazione professionale da parte del soggetto interessato, è consentita la nomina di un delegato, per la quale non è richiesta un'apposita procura, ma si tratta di una delega compilata in carta semplice e debitamente firmata dallo stesso

delegato, oltre che dal delegante, secondo i principi di semplificazione amministrativa enunciati dalla più recente legislazione nazionale.

Qualora il comune competente per territorio preveda disposizioni diverse in merito, si dovranno seguire le indicazioni fornite.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 03/08/2016

Protocollo 13096/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Aiuto cuoca" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/07/2016 con Prot. n. 12028/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato per un anno e tre mesi presso l'impresa "X" in qualità di "cuoca, cameriera e aiuto in sala", come indicato nella dichiarazione sottoscritta dal titolare, con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, e dal 01/07/2015 ad oggi presso un'altra società in qualità di "aiuto cucina", con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Nel caso di specie, poiché la qualificazione professionale acquisita dal soggetto interessato è comprovata soltanto per la precedente attività lavorativa svolta per un anno e tre mesi, è necessaria altresì la dichiarazione da parte dell'attuale datore di lavoro, ai fini del raggiungimento

dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, ovvero i due anni di pratica a tempo pieno o part-time almeno al 50% quale requisito sostitutivo rispetto ad altre modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali.

Si specifica, altresì, che la pratica professionale può essere riconosciuta positivamente al soggetto interessato se la relativa posizione contributiva INPS sia regolare, in quanto rappresenta uno strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisto con la pratica.

**Direzione Competitività del Sistema regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 25.08.2016  
Protocollo 13707 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta a tempo parziale 10% in qualità di "Cameriera" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/08/2016 con Prot. n. 13532/A1903A, si richiede se la pratica svolta negli ultimi tre anni a tempo parziale (part-time 10%) dal legale rappresentante di una società, che ha presentato la SCIA di subingresso nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di "cameriera" con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla specifica condizione di "*dipendente qualificato*", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale di durata inferiore al 50%, si specifica altresì che non è consentita l'assimilazione al tempo pieno per motivi di tutela dei consumatori finali e a garanzia di adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

Ciò significa che deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato rispetto alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che non è in ogni caso mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore 40%, data l'impossibilità di considerare esperienze lavorative più lontane nel tempo secondo quanto prescritto dal dettato normativo).

Ciò premesso, si ritiene che il soggetto interessato non possa essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, salvo il caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro e conseguentemente riconosciuta valida in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Peraltro, nel caso di specie, il soggetto non ha maturato, sotto il profilo temporale, la professionalità richiesta dalla legge, avendo prestato la propria opera a tempo parziale limitato al 10% rispetto al tempo pieno.

Pertanto, ai fini della corretta prosecuzione dell'attività di somministrazione, è necessario che il legale rappresentante nomini un preposto in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 04/10/2016*

*Protocollo 15748/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Agraria, agroalimentare e agroindustria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/09/2016 con Prot. n. 14936/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Agraria, agroalimentare e agroindustria – Articolazione Produzioni e trasformazioni, conseguito nell'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto Tecnico – Settore tecnologico "Don Bosco" di Lombriasco (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del diploma, prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, è quella del settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, agroalimentare, agroindustria", articolazione "Produzioni e trasformazioni", secondo il nuovo ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 05/10/2016*

*Protocollo 15778/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioneria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/09/2016 con Prot. n. 14847/A1903A, si richiede se la pregressa iscrizione al REC e il Diploma di Ragioneria possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, occorre verificare se nel piano di studi sia presente la suddetta materia, ai fini della valutazione positiva del titolo di studio in argomento, nonché del riconoscimento dei requisiti professionali.

Si fa presente, inoltre, che la pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se

ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero ha reintrodotta in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., senza più alcun limite temporale.

Si specifica, altresì, che è da considerarsi in possesso dei requisiti professionali chi abbia superato l'esame di idoneità per l'iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo, secondo quanto indicato nella risoluzione ministeriale n. 77536 del 23/06/2010.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 10/10/2016

Protocollo 16077/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta con contratto di apprendistato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/10/2016 con Prot. n. 15713/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato con la qualifica di cameriere apprendista dal 18/06/2011 per la durata di quattro anni e successivamente dal 17/06/2015 ad oggi in qualità di cameriere con C.C.N.L. Turismo – Pubblici esercizi, livello 4°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla qualifica di "*apprendista*", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzioni n. 5885 del 14/01/2011 e n. 127653 del 06/07/2011, ritenendo che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di "*dipendente qualificato*" e conseguentemente non può ritenersi valida, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

Per quanto riguarda la pratica svolta dal 17/06/2015 ad oggi in qualità di cameriere, secondo le suddette condizioni contrattuali, si evidenzia che non può ritenersi sufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione dei requisiti professionali, anche se l'inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento della qualificazione professionale in discorso.

Pertanto, quest'ultima potrebbe essere raggiunta a giugno del 2017, ai fini del completamento dei due anni nell'ultimo quinquennio come previsto dalla legge.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

*Data 12/10/2016*

*Protocollo 16319/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Diploma di Liceo Scientifico e Laurea in Lingue e letterature moderne.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/10/2016 con Prot. n. 15775/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Liceo Scientifico;
- Laurea in Lingua e letterature moderne;

possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Per quanto riguarda la laurea, al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 12/10/2016

Protocollo 16349/A1903A

Classificazione 9.10.20.5/2016A .84

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Amministratore" di un ristorante.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/09/2016 con Prot. n. 15350/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato in qualità di "Amministratore" di un ristorante possa ritenersi valida oppure lo stesso soggetto debba essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla figura di "Amministratore", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 63161 del 16/04/2013, ritenendo che figure di alto profilo professionale, quali il Presidente o Legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possano considerarsi in possesso dei requisiti professionali solo qualora sia stata concretamente svolta l'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Ciò significa che tale attività deve essersi concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi svolti con carattere di abitudine e prevalenza.

Conseguentemente, la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Con specifico riguardo all'attestazione delle competenze, il Ministero ha precisato altresì che è possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga.

Pertanto, si ritiene che il soggetto interessato non debba essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato presso tale società, poiché la pratica svolta in qualità di “Amministratore” potrebbe essere riconosciuta valida, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., se avente le suddette caratteristiche.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 14/10/2016*

*Protocollo 16471/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/10/2016 con Prot. n. 16197/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si precisa che tra le materie di studio erano compresa "chimica ed elementi di merceologia", secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla validità del titolo di studio suddetto con risoluzione n. 0223214 del 24/11/2011, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del precedente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Nel caso di specie, nel piano di studi del Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere" della durata di cinque anni era contemplata, al secondo anno di corso, la materia "Chimica ed elementi di merceologia", la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 03.11.2016  
Protocollo 17667 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/10/2016 con Prot. n. 17287/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione", conseguito nell'anno scolastico 1998 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "L. Lagrange" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare (panetteria).

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, dalla documentazione allegata si rileva che nell'anno scolastico 1991/1992 è stato svolto il programma di Merceologia.

Tale programma contenente nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari è condizione sufficiente, secondo il Ministero, per ritenere valido il diploma in oggetto e conseguentemente riconoscere i requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 03.11.2016  
Protocollo 17669 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Valutazione titolo di studio:” Diploma di Istituto Tecnico Commerciale” .**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/10/2016 con Prot. n. 17175/A1903A, si richiede se il Diploma dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale “Bernardino Caimi” di Varallo (VC), conseguito nell'anno scolastico 1992, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 45577 del 19/03/2014 (che si allega per opportuna conoscenza), si è espresso in modo favorevole circa la validità dei Diplomi di Tecnico Commerciale (Ragioneria) conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia che dalla documentazione allegata si rileva la presenza della materia “chimica e merceologia”, rilasciata dall'Istituto di Istituto Tecnico Commerciale Statale “Bernardino

Caimi”, si ritiene che il diploma in argomento possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all’art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n, 59/2010 s.m.i., ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

***Direzione Competitività del Sistema regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 14.11.2016  
Protocollo 18309 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Management Internazionale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/11/2016 con Prot. n. 17516/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Economia e Management Internazionale possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Con riferimento al titolo di studio in oggetto e sulla base delle informazioni inviate dalle quali si evince che nel piano di studi è presente la materia "Ecologia Industriale e Certificazione Integrata" avente come ambito disciplinare SECS-P/13 – che risulta essere inserita fra quelle di cui al punto 1.3, si ritiene che il diploma di laurea in oggetto possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 15.11.2016  
Protocollo 18359 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto al servizio di ristorazione".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/11/2016 con Prot. n. 17540/A1903A, si richiede se l'attività lavorativa svolta nel campo della ristorazione in qualità di "Addetto al servizio di ristorazione", livelli di inquadramento 4° e 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare.

A tale proposito, poiché dalla richiesta non si evince l'esatta durata delle attività svolte nel quinquennio precedente e i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

***"avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".***

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Inoltre il MISE precisa che, in relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) l'inquadramento **al quarto livello** è considerata condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in oggetto.

Ciò stabilito, si evidenzia infine che secondo l'orientamento interpretativo espresso dal settore scrivente, possa considerarsi in possesso del requisito professionale il soggetto che, ancorché inquadrato al quinto livello dei contratti succitati, dimostra, mediante dichiarazione del datore di

lavoro, di aver svolto la pratica commerciale adeguata e di aver quindi acquisito la specializzazione necessaria a poter essere ritenuto dipendente qualificato.

Di conseguenza, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta, salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata di effettiva produzione e manipolazione di alimenti.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 05/12/2016*

*Protocollo 19511 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Valutazione titolo di studio:” Diploma di Istituto Tecnico Commerciale” .**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/11/2016 con Prot. n. 18873/A1903A, si richiede se il Diploma dell'Istituto Tecnico Commerciale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tale riguardo si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE con risoluzione n. 45577 del 19/03/2014, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei Diplomi di Tecnico Commerciale (Ragioneria) conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia **merceologia**.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che, per il loro carattere generale, sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione ministeriale e considerato l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione, antecedente alla riforma del

nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale denominato I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del predetto decreto ministeriale n. 122, **si ritiene che il diploma in argomento possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio relativo al settore merceologico alimentare .**

**Direzione Competitività del Sistema regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 06.12.2016  
Protocollo 19571 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione pratica svolta come coadiuvante di un socio lavoratore.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/11/2016 con Prot. n. 18821/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla pratica per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Nello specifico si chiede di conoscere se un soggetto che prestato la propria opera in qualità di coadiuvante di un socio lavoratore nella gestione di un bar, da febbraio 2009 al 28 febbraio 2013, possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.

Il comma 6, lettera b) dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Stante il dettato normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, il soggetto deve avere comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Il Ministero suddetto ha precisato inoltre che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, deve essere idonea a dimostrare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Il MISE ha inoltre ritenuto che sia possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga.

Il MISE ha altresì specificato che, nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore, gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito

professionale richiesto dal dettato normativo, qualora possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni ministeriali e poiché dalla documentazione allegata al presente quesito (recante solo l'elencazione dei periodi lavorati e il reddito contributivo e pensionabile) non si evincono elementi utili che possano essere presi in considerazione, l'Ufficio scrivente ritiene di non poter fornire parere esaustivo e completo ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 13.12.2016  
Protocollo 19801/A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio amministratore in una snc.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/11/2016 con Prot. n. 19022/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla pratica per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Nello specifico si chiede di conoscere se un soggetto che presta la propria opera in qualità di socio amministratore in una s.n.c. che svolge attività di panetteria, pasticceria con annessa rivendita, possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.

Il comma 6, lettera b) dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Stante il dettato normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, il soggetto **deve avere comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.**

Il Ministero suddetto ha precisato inoltre che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste e deve essere idonea a dimostrare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Il MISE ha altresì ritenuto che sia possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga e ha ulteriormente specificato che, nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni

familiari o la condizione di socio lavoratore, gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto dal dettato normativo, qualora possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, sulla base delle suddette indicazioni ministeriali e poiché dalla documentazione allegata al presente quesito (misura camerale ordinaria di persone), non si evincono elementi utili che possono essere presi in considerazione (livello di inquadramento, mansioni effettivamente svolte, etc), l'Ufficio scrivente ritiene di non poter fornire parere esaustivo e completo ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 14/12/2016

Protocollo 20015/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Cameriere - barista" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/11//2016 con Prot. n. 17969/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/10/2008 al 31/10/2016 in qualità di "cameriere e barista", con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Si specifica, altresì, che la pratica professionale può essere riconosciuta positivamente al soggetto interessato se la relativa posizione contributiva INPS sia regolare, in quanto rappresenta uno strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisto con la pratica.

***Direzione Competitività del Sistema regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 15/12/2016*

*Protocollo 20043/A1903A*

*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Op. venditore" part-time al 50% – 4° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/11/2016 con Prot. n. 17998/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 02/09/2009 ad oggi, a tempo parziale 50% in qualità di "Op. venditore" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 4°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla specifica condizione di "*dipendente qualificato*", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro part-time al 50%, il Ministero ritiene che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, ovvero i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell'ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, sia possibile valutare positivamente la pratica professionale con tale contratto nel caso in cui il monte ore lavorato risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il soggetto interessato abbia acquisito la qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 15/12/2016

Protocollo 20060/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di azienda agricola mista.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/12/2016 con Prot. n. 19561/A1903A, si richiede se la pratica svolta da novembre 2013 ad oggi da parte di un titolare di azienda agricola con attività di produzione, imbottigliamento, invecchiamento, stoccaggio e vendita di vino possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha **“...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”**.

Con riferimento alla specifica condizione di **“attività esercitate in proprio”**, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 230529 dell'08/11/2012, ritenendo che tali attività possano essere riconosciute valide, ai fini dell'acquisizione professionale in argomento, se caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici.

Conseguentemente, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e vendono i propri frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò significa che le condizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari consistono sostanzialmente nella trasformazione, manipolazione, commercializzazione o somministrazioni dei prodotti derivanti dalla propria produzione agricola.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di vendita dei propri prodotti trasformati il dettato normativo prevede espressamente “*vendita al dettaglio*”, e non anche presso grossisti o cooperative, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, poiché dalla visura camerale dell'impresa allegata non si evince se si tratta di vendita al dettaglio di vino, il soggetto interessato potrebbe ritenersi in possesso dei requisiti professionali soltanto nel caso in cui rientrasse nelle condizioni specificate dal Ministero.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 15/12/2016

Protocollo 20061/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Laurea triennale in Scienze della comunicazione (L-20) e Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77).**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/11/2016 con Prot. n. 18264/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze della comunicazione (L-20) e Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77), conseguite presso l'Università degli Studi di Torino, possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, le lauree in argomento non rientrano nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo ad entrambe le lauree in questione, si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uno dei settori scientifico-disciplinari come indicato nel suddetto elenco.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che i titoli di studio in argomento non consentano il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 20/12/2016

Protocollo 20295/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/12/2016 con Prot. n. 19722/A1903A, si richiede se il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito presso l'I.T.C.G. "Luigi Einaudi" di Domodossola nell'anno scolastico 1996/97, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e del piano di studi allegato, dal quale si evince la presenza della materia "Chimica e merceologia" al secondo e terzo anno di corso, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 21/12/2016

Protocollo 20379/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Dirigente di comunità".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/12/2016 con Prot. n. 20224/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Dirigente di comunità", conseguito nell'a.s. 2013/2014 presso l'Istituto di Istruzione Superio "Q. Sella" di Biella, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento, il cui piano di studio prevede la presenza delle seguenti materie: "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia" e "Igiene ed educazione sanitaria", confluisce nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e articolazione "Biotecnologie sanitarie", secondo il nuovo ordinamento scolastico.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 20/01/2017

Protocollo 902/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Scienze economiche (L-33).**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 28/12/2016 con Prot. n. 20740/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze della economiche (L-33), conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la laurea in argomento non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo alla laurea in questione, si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uno dei settori scientifico-disciplinari come indicato nel suddetto elenco.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il titolo di studio in argomento non consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 21.12.2015  
Protocollo 20486/A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale: Contratto di Associazione in partecipazione.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/12/2015 con Prot. n. 19094/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possa essere riconosciuto valido il contratto di associazione in partecipazione al soggetto che risulta "Associato" presso una ditta che svolge attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., si riconosce il possesso del requisito a chi ha **"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"**.

In riferimento al contratto in argomento, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 71732 del 22/03/2012, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

In particolare, il Ministero evidenzia che il contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, è uno dei contratti disciplinati dalla codificazione civilistica italiana, con il quale una parte - l'associante - attribuisce ad un'altra - l'associato - il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa, o in base alla volta delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto può essere di natura patrimoniale e consistere nell'apporto di lavoro o nell'apporto misti capitale/lavoro.

Nel caso di specie, il soggetto in questione - l'associato - si obbliga ad apportare nell'azienda dell'associante la propria attività di lavoro autonomo nel settore del commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli.

Pertanto, si ritiene che lo stesso possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto socio lavoratore, qualora le mansioni lavorative risultino essere state esercitate in modo costante e continuativo per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio e debitamente comprovate dall'iscrizione all'INPS.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

*Data 19.01.2015  
Protocollo 645 /A19050  
Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 29 dicembre 2014 con Prot. n. 953/A19050, si richiede se il Sig. X, socio della società XX Srl, intestataria di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'attività di preposto presso la stessa azienda.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Sulla base dell'atto allegato alla richiesta di parere, risulta che il Sig. X sia stato nominato consigliere della Società XX Srl con atto del 30 aprile 2011 con durata in carica fino al 31.12.2013 con compiti di verifiche igienico – ambientali dei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai locali in cui viene svolta l'attività, allo stivaggio delle merci ed allo loro conservazione, sovrintendendo anche alla costante manutenzione e monitoraggio di macchinari ed attrezzature utilizzate, al fine di mantenerli in efficienza nel rispetto della normativa.

Alla luce di quanto sopra detto, è da ritenersi che la professionalità acquisita per oltre due anni, nell'ultimo quinquennio, in qualità di socio di una società nel settore alimentare possa considerarsi requisito professionale per l'esercizio dell'attività di preposto.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 20.12.2015  
Protocollo 20532/A1903A  
Classificazione 9.10.20.

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Laurea in Giurisprudenza e Master in Economia e Management Aziendale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/12/2015 con Prot. n. 19885/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Giurisprudenza e il Master in Economia e Management Aziendale possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Per quanto riguarda la valutazione del Master in Economia e Management Aziendale, si evidenzia che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 21.12.2015  
Protocollo 20492/A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/12/2015 con Prot. n. 19880/A1903A, si richiede se il Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" di Napoli nell'a.s. 1978-1979, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegata al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e articolazione "Chimica e materiali" del nuovo ordinamento, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, poichè il Ministero riconosce validi solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Pertanto, anche sulla base di una verifica del piano di studio allegato, si ritiene che tale diploma non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non conforme al dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 09.12.2015  
Protocollo 19448/A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in "Ingegneria Chimica".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 25/11/2015 con Prot. n. 18642/A1903A, si richiede se la Laurea in Ingegneria Chimica dell'ordinamento previgente il D.M. 509/99 possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, al punto 1.2 della stessa, viene richiamato il Decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, il cui allegato 2 definisce la corrispondenza tra le classi di laurea individuate con il D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento) e quelle individuate con il D.M. 509/99 (vecchio ordinamento).

La laurea magistrale in Ingegneria Chimica, corrispondente alla classe di laurea magistrale LM-22 secondo il nuovo ordinamento, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Pertanto, si ritiene che il titolo di studio in argomento, per il quale non è stata specificata la relativa classe di laurea, possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto parrebbe esserci un'equivalenza tra la classe di laurea specialistica del vecchio ordinamento, corrispondente a 27/S, e quella del nuovo ordinamento LM-22.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 09.12.2015  
Protocollo 19452/A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Scienze Gastronomiche".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/11/2015 con Prot. n. 18434/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, appartenente alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali del nuovo ordinamento (D.M. 270/2004), possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Le lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e in Scienze e tecnologie agro-alimentari, corrispondenti rispettivamente alle classi di laurea L-25 e L-26, rientrano nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Pertanto, si ritiene che il titolo di studio in argomento, per il quale non è stata specificata la relativa classe di laurea, possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto appartenente alle suddette classi di laurea.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 23.11.2015

Protocollo 18297/A1903A

Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in merito al delegato per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei teatri.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/11/2015 con Prot. n. 17033/A1903A, si richiede se il delegato, in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., debba essere nominato nel caso in cui l'attività si svolga all'interno dei teatri.

In proposito si evidenzia anzitutto che le disposizioni relative ai requisiti professionali di accesso alle attività commerciali afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato e in nessun modo derogabile da leggi regionali di settore.

Conseguentemente, con legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, è stato modificato l'articolo 5 della L.R. n. 38/2006 facendo esplicito rinvio, per i requisiti professionali, all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo nazionale di riferimento e le indicazioni interpretative fornite dal competente Ministero dello Sviluppo Economico in materia di somministrazione a cerchie limitate di persone.

In particolare si evidenzia che, per effetto della soppressione della locuzione "*anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone*" ad opera del D.Lgs. 147/2012, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali qualora l'attività di somministrazione sia riservata a determinati soggetti.

Inoltre, con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro specificato che il requisito professionale non è richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f) g) e h) del comma 6, dell'art. 3 della L. n. 287/1991 s.m.i., ovvero:

- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Poiché nell'elencazione riportata non sono compresi i locali di intrattenimento e svago, è da ritenere, secondo gli orientamenti nazionali, che l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno dei teatri sia assoggettato all'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Si precisa infine che l'inclusione della fattispecie della somministrazione effettuata *“all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse”* nell'elencazione di cui all'art. 8, c. 6 della L.R. 38/2006 e s.m.i, rileva ai limitati effetti dell'esclusione della fattispecie medesima dall'applicazione della programmazione regionale di comparto e non ai fini dell'esclusione dal possesso del requisito professionale.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 17.11.2015  
Protocollo 17882/A1903A  
Classificazione 9.10.20.*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/11/2015 con Prot. n. 17612/A1903A, si richiede se il Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "Amedeo Avogadro" nell'a.s. 1997-1998, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Meccanica, mecatronica ed energia" e articolazione "Meccanica e mecatronica" del nuovo ordinamento, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, poichè il Ministero riconosce validi solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Pertanto, tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non conforme al dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 16.11.2015  
Protocollo 17836/A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 29/10/2015 con Prot. n. 16714/A1903A, si richiede se il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nell'anno scolastico 1975-1976, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerato l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, si ritiene che il diploma in argomento possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 59/2010 s.m.i., se nel piano di studi è stata ricompresa la materia "Merceologia".

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 12.11.2015  
Protocollo 17611/A1903A  
Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Diploma di qualifica professione per Operatore dell'impresa turistica e Diploma di Tecnico dei servizi turistici.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/10/2015 con Prot. n. 16191/A1903A, si richiede se il Diploma di qualifica professione per Operatore dell'impresa turistica, conseguito nell'anno scolastico 2006-2007, e il conseguente Diploma di Tecnico dei servizi turistici, conseguito nell'a.s. 2008-2009, possano ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, considerando inoltre che in entrambi piani di studi inviati non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare i titoli in questione requisito professionale valido, si ritiene che sia la qualifica professionale che il diploma in argomento non consentano il riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 29.10.2015  
Protocollo 16773 /A1903A  
Classificazione 9.10.20.*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/10/2015 con Prot. n. 15862/A1903A, si richiede se il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nell'anno scolastico 1988-1989, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia la dichiarazione della presenza della materia "chimica e merceologia" nel piano di studi del secondo e terzo anno, rilasciata dall'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Erasmus da Rotterdam", si ritiene che il **diploma in argomento sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n, 59/2010 s.m.i.**, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 26.10.2015  
Protocollo 16470 /A1903A  
Classificazione 9.10.20.*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari presso un'erboristeria, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Tecnologie Alimentari per la Ristorazione" e Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie Agroalimentare".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/10/2015 con Prot. n. 16043/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in "Tecnologie Alimentari per la Ristorazione" e la Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie Agroalimentare" possano ritenersi valide, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e integratori presso un'erboristeria.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, si ritiene che i titoli di studio in argomento possano essere riconosciuti validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, se rientrano per attinenza di materia rispettivamente nelle classi di laurea triennale L-26 / Scienze e tecnologie agro-alimentari e laurea magistrale LM-70 / Scienze e tecnologie alimentari, come indicato nella circolare ministeriale.

Per quanto riguarda l'espletamento dei corsi di formazione in merito al primo soccorso e alle misure di prevenzione incendio, si suggerisce di rivolgersi per maggiori informazioni agli enti competenti in materia di sanità e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 26/10/2015

Protocollo 16467 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Scienze Biologiche".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/10/2015 con Prot. n. 15809/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in Scienze Biologiche, corrispondente alla classe di laurea: L-13, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio delle attività di cui trattasi, in quanto rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Ciò significa che il requisito professionale può essere dichiarato nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune competente per territorio ai fini dell'esercizio delle attività in questione, in quanto si tratta di un dato che può essere sottoscritto dall'interessato e prodotto in sostituzione del certificato attestante il possesso del titolo di studio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 16.09.2015  
Protocollo 14092 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo: Laurea in "Scienze Gastronomiche".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/08/2015 con Prot. n. 12441/A19050, si richiede se il diploma di Laurea in Scienze Gastronomiche" e Master in "Cucina Popolare Italiana di Qualità" possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento potrebbe ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, in quanto lo stesso parrebbe rientrare nella classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari" - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite, si suggerisce di verificare l'effettiva corrispondenza del diploma di laurea in argomento con la classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari" presso le sedi universitarie di competenza.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 05.10.2015  
Protocollo 15129 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., art. 71, comma 6 , lett. c) – Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 28 settembre 2015 con prot. n. 14890/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., il Diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere” conseguito nell'anno scolastico 1993 presso l'Istituto Tecnico “Commerciale Statale per Periti Aziendali” di Settimo Torinese (TO), possa considerarsi valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 71, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*“(...) c ....essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, individuando al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo d'istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Inoltre il suddetto Ministero ha precisato che, sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.



Con riferimento al Diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”, si specifica che, in base alla tabella presente nell’allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore “Economico” con indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all’interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Tuttavia, il MISE con risoluzione n. 181714 del 7 novembre 2013, in un caso analogo a quello esposto in oggetto, **ha considerato valido il Diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”, poiché nel piano di studi era contemplata la materia “merceologia”,** considerata condizione sufficiente all’acquisizione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o commercio di prodotti del comparto merceologico alimentare.

Stante quanto sopra, sulla base del parere ministeriale e del piano di studi allegato alla presente richiesta, nel quale si evince che tra le discipline trattate nel corso del quinquennio di studi era contemplata la materia di “Chimica ed elementi di merceologia”, **tale diploma è considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività somministrazione di alimenti e bevande in quanto conforme al dettato normativo.**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 01.10.2015  
Protocollo 14991 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Decreto legislativo n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6, lett. c)– risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di commercio nel settore merceologico alimentare. Valutazione titolo di studio - Laurea in “Scienze Politiche – indirizzo Economico- Aziendale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 13/05/2015 con prot. n. 7444/A19080, si richiede se, ai sensi dell’art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di “Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Economico – Aziendale” possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di commercio nel settore merceologico alimentare (prodotti ortofrutticoli).

Si richiede inoltre se la pratica svolta dal 1991 in qualità di “addetto vendita” presso un’azienda nel campo della grande distribuzione alimentare e dal 2002 in qualità di “addetto acquisti e vendite”, possa essere considerata abilitante ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività suddetta.

A tal proposito si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi per l’esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell’elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Pertanto sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare ministeriale, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento ci sia almeno un esame con il seguente codice: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Pertanto si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso in quanto occorre in concreto verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita la qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

Per ciò che concerne la pratica commerciale si specifica quanto segue.

Il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del suddetto decreto riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha “ *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

Il dettato normativo richiede la specifica condizione di “*dipendente qualificato*”, ovvero che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Il MISE precisa inoltre che si possono ritenere dipendenti qualificati i soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza, capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

In riferimento ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), si possono considerare in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi i citati contratti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE e considerato che dal quesito non si evincono il livello di inquadramento né il contratto di collettivo nazionale di riferimento, per la valutazione del caso specifico è necessaria la verifica della posizione contrattuale dell'interessato.

Si rammenta infine che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 25.09.2015  
Protocollo 14676/A1903A  
Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale e specialistica in "Scienze Naturali".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/09/2015 con Prot. n. 14436/A1903A, si richiede se la Laurea triennale e specialistica in Scienze Naturali, corrispondente rispettivamente alle seguenti classi di laurea: L-32 e LM-60, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/201 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 24.09.2015  
Protocollo 14652 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma di “Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare – progetto F.A.S.E. (Fisica Ambientale Sanitaria Europea).**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 8 settembre 2015 con Prot. n. 13761/A1903A, si richiede se il Diploma di “Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare – progetto F.A.S.E. (Fisica Ambientale Sanitaria Europea)” conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Pininfarina”, possa ritenersi valido ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “... *ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”.

Inoltre, il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (allegato D), relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Per quanto riguarda il diploma di istruzione secondaria superiore di “Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare”, la confluenza prevista dalla tabella è nel settore “Tecnologico”, indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Si evidenzia infine che, il MISE, si è pronunciato su alcuni diplomi di “tecnico industriale” non presenti in tabella ed ha espresso parere positivo solo nel caso in cui nel piano di studi, siano presenti con evidente e significativa prevalenza materie a carattere chimico, biologico, microbiologico che possono essere attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto sulla base delle indicazioni fornite dal MISE e del piano studi allegato al quesito, si ritiene che, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Diploma di “Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare” non possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali in quanto non conforme al dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 24.09.2015  
Protocollo 14649 /A1903A  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti del comparto merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma di Ragioneria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 10 settembre 2015 con Prot. n. 13802/A1903A, si richiede se il Diploma di "Ragioneria" conseguito nell'anno scolastico 1991/1992, possa ritenersi valido ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore merceologico alimentare.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, **in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.**

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerato che il titolo di studio in questione è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale, si ritiene che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico

alimentare su area pubblica, il **diploma di Ragioneria** sia valido per il riconoscimento dei **requisiti professionali**, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n, 59/2010 s.m.i.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 16.09.2015  
Protocollo 14096 /A1903A  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare (bevande) mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli: Diploma di "Odontotecnico" e Diploma di "Massofisioterapista".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/05/2015 con Prot. n. 7638/A19050, si richiede se il Diploma di "Odontotecnico" e il Diploma di "Massofisioterapista" possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 59/2010, ai fini dell'esercizio di commercio di prodotti alimentari (bevande) mediante distributori automatici.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Inoltre il suddetto Ministero ha chiarito che, sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento. Nello specifico il Diploma di "Odontotecnico", in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio in argomento confluisce nel Settore "Servizi" con indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale.

Inoltre il MISE si è espresso con risoluzione n. 155803 del 18/08/2011, ritenendo che tale titolo possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle materie oggetto del corso di studi che, per il loro carattere generale, sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, **si ritiene che sia sufficiente il possesso del Diploma di "Odontotecnico" ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici.**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 08.09.2015*  
*Protocollo /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D. Lgs n. 59/2010 s.m.i. - addetto all'imbottigliamento – 4° livello del CCNL - industria alimentare.**

In riferimento al caso specifico, gli Uffici scriventi hanno richiesto parere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 s.m.i., per un soggetto inquadrato al 4° livello del CCNL – industria alimentare come addetto all'imbottigliamento presso la Società XXX.

In particolare, è stato richiesto se in base alle risoluzioni ministeriali n. 45730 del 19/03/2014 e n. 145869 del 14/08/2014, sia possibile riconoscere la qualificazione professionale richiesta per analogia al caso di specie.

Secondo tali risoluzioni ministeriali, si ritiene che il soggetto in questione possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali, a condizione che possa provare di aver svolto mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione di alimenti.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 16.07.2015*  
*Protocoll 11093 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari – Valutazione Diploma di “Perito Industriale Capotecnico - Indirizzo Chimica Conciaria”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail con prot. n. 6636/A19050, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso del Diploma di “Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimica Conciaria “ conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Tecnico Industriale di Stato “Luigi Casale” di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ”...***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***”.

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimica Conciaria”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore “Tecnologico” con indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione “Biotecnologie sanitarie”.

Si rileva tuttavia che, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari, come previsto dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010, i titoli di studio

nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia “merceologia”.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e considerato che nel piano di studi allegato al quesito, sono presenti le materie “Chimica” e “Merceologia”, il diploma in oggetto è considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari, in quanto conforme al dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 14.07.2015*  
*Protocollo 10898/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di qualifica di “Addetto alla segretaria d'azienda”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 18/06/2015 con Prot. n. 9567/A19050, si richiede se il Diploma di qualifica triennale di “**Addetto alla segretaria d'azienda**”, conseguito nell'anno scolastico 1977, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del comparto alimentare.

A tale proposito si specifica quanto segue.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni (n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011) ritenendo che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “Merceologia” e “Tecnica amministrativa aziendale”, in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, considerato che nel quesito si evidenzia che nel piano di studi del soggetto in questione erano presenti le materie: “Merceologia” e “Tecnica amministrativa aziendale”, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le materie sopra indicate dal Ministero.

***Direzione Competitività del Sistema regionale***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 13.05.2015*  
*Protocollo 7462 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 22 aprile 2015 con Prot. n. 6209/A19050, si richiede se al Sig. XXX, titolare di un'impresa individuale di commercio all'ingrosso di caffè e di macchine per bar e gelaterie dal 2 gennaio 2009, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Alla luce di quanto sopra detto, è da ritenersi che la professionalità acquisita per oltre due anni in qualità di titolare di una ditta individuale nel settore alimentare possa considerarsi requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 11.05.2015*  
*Protocollo 7283 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. , per l'esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un albergo aperto ad un pubblico indistinto - Valutazione Diploma di Ragioneria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 8 aprile 2015 con Prot. n. 5381/A19050, si richiede se il Diploma di "Ragioneria" possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto all'interno di un albergo.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Inoltre il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Ragioneria", si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore "Economico" degli istituti tecnici, indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Si rileva tuttavia che, qualora i diplomi di Ragioneria siano stati conseguiti prima del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale) entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, il MISE si è espresso in modo favorevole (risoluzione n. 1400 del 4 gennaio 2012), in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia "Merceologia riferibile anche

ai prodotti alimentari e ritenuta sufficiente ai fini della validità di un titolo di studio, come previsto dall'art. 71, comma 6 lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..

Conseguentemente, nel caso di specie, sulla base delle indicazioni ministeriali e che dalla documentazione allegata non si evince la materia "Merceologia" né l'anno di conseguimento del diploma in questione, si ritiene che, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un albergo aperto ad un pubblico indistinto, il diploma di Ragioneria, potrebbe considerarsi valido **solo nel caso in cui il piano studi preveda espressamente detta materia.**

Infine si specifica che, nel caso in cui il titolare dell'attività in discorso non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis D.lgs 59/2010 s.m.i..



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 11.05.2015*  
*Protocollo 7271 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6 s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di prodotti nel settore merceologico alimentare.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 15 aprile 2015 con Prot. n. /A19050, si richiede se al Sig. XXX, che ha prestato la propria opera presso un esercizio di macelleria per gli anni 2011 e 2012, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati.

A tale proposito, si specifica quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 147/2012, sono state emanate alcune disposizioni di semplificazione delle attività economiche, commerciali e delle procedure amministrative di modifica del testo previgente del D.lgs n. 59/2010.

In particolare, a seguito di integrazioni e modifiche del comma 6 dell'art. 71 del D.lgs 59/2010, **per il commercio all'ingrosso non è più richiesto alcun requisito professionale.**

Si evidenzia altresì che analoga disposizione è contenuta al comma 3 dell'art. 9 del D.lgs 147/2012 (che ha modificato il c. 11 dell'art. 5 del D.lgs n. 114/1998) nel seguente modo:

*“L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, **è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità** di cui all' art. 71 comma 1 del D.lgs 59/2010”.*

Anche questa disposizione sancisce **la possibilità di avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare**, di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Si segnala infine che per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, non soggetta ad alcun titolo autorizzatorio, è richiesta la comunicazione unica d'impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 11.05.2015*  
*Protocollo 7268/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti di gastronomia – Valutazione Diploma di “Perito Industriale Capotecnico - Indirizzo Chimico Tintore”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 16/04/2015 con prot. n. 58471/A19050, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti di gastronomia, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso di un Diploma di “Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico Tintore” conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini - Casale” di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...**ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**”.

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico Tintore”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore “Tecnologico” con indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione “Biotecnologie sanitarie”.

Di conseguenza, sulla base del DPR citato e del piano di studi allegato alla richiesta, tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari (gastronomia) in quanto non conforme al dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 08.05.2015*  
*Protocollo 7224/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., art. 71, comma 6 , lett.c) – Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione diploma di qualifica di "Operatore dei servizi di ricevimento".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 22/04/2015 con prot. n. 6259/A19050, si richiede se il Diploma di qualifica professionale triennale per "Operatore dei servizi di ricevimento" conseguito presso l'Istituto Professionale G. Giolitti di Torino nell'anno scolastico 2009/2010, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) del citato art. 71 che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, ritenendo che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali: "Principi di alimentazione" "Laboratorio servizi di ristorazione – Settore Cucina e Settore sala e bar", poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Pertanto, sulla base dei pareri ministeriali e del piano di studi allegato alla presente richiesta , **tale diploma è considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande** e conseguentemente l'interessata è in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 16.04.2015*  
*Protocollo 5873 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 30/03/2015 con Prot. n. 4917/A19050, si richiede se la pratica svolta da parte dell'interessato in qualità di presidente e responsabile di un'associazione no profit con mansioni di addetto alla preparazione degli alimenti, acquisto delle merci e responsabile HACCP, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante (ambulante).

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 71 comma 6 lettera b) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i riconosce il possesso del requisito a chi ha *"..... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Considerata la sinteticità del quesito dal quale non si evince l'esatta tipologia dell'associazione dove il soggetto interessato ha prestato la propria opera, si ritiene di evidenziare che: il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 0208369 del 4/11/2011, ha ritenuto che il Presidente o legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Di conseguenza, la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché ovviamente, con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, anche a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 16.04.2015*  
*Protocollo 5866 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti relativo al settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma in “Tecnico Panettiere-Pasticcere” conseguito in Marocco.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/03/2015 con Prot. n. 3948/A19050, si richiede se il Diploma in “Tecnico Panettiere-Pasticcere” conseguito in Marocco da una cittadina marocchina, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare occorre evidenziare quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9 marzo 2009 relativa al D.lgs 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella relativa al commercio del settore alimentare.

I destinatari di questa normativa sono tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare un'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica.

Il riconoscimento delle qualche professionali estere viene operato in base alle procedure previste dal decreto in questione e consente al beneficiario di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione per la quale è qualificato e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Pertanto, nel caso di specie, si rinvia alle informazioni diffuse in rete dal competente Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:

<http://sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglioNews.php?sezione=news&temadir=tema2&idnews=543>).

Tali informazioni sono reperibili altresì sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/requisitiProfessionali.htm>

dove è possibile visionare la documentazione e la relativa modulistica in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Inoltre, si specifica che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis D.lgs 59/2010 s.m.i..

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 16.04.2015*  
*Protocollo 5854/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 02/03/2015 con Prot. n. 3067/A19050, il presidente dell'associazione culturale "A puro tango" richiede se è considerato valido il Diploma di "Ragioneria" conseguito nell'anno scolastico 1996 presso l'istituto Benacus di Castelnuovo del Garda (VR), ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche all'interno dell'associazione.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 147 del 2012 che ha modificato l'articolo 71, comma 6 del D.lgs n. 59/2010, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi se è effettuata nei confronti di una cerchia limitata di soggetti, come altresì indicato nella circolare esplicativa n. 3656/C del 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

In particolare il punto 2.1.1 della circolare ministeriale precisa che per effetto della suddetta modifica legislativa è stato soppresso l'obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, considerato che tale attività è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235" *Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande*" che integra la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 lett. e) della Legge n. 287 del 25 agosto 1991, come sostituito dall'articolo 64, comma 7, del D.lgs n. 59/2010.

Si sottolinea altresì che la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs n. 59/2010, determina **l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato D.P.R. n. 235 che richiamano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati**, sia nel caso di circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, sia nel caso di associazioni e circoli che non aderiscono a tali enti e organizzazioni e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, nel caso in cui l'attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.

Pertanto, nel caso di specie, non è obbligatorio il possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.lgs n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande se effettuata nei confronti degli associati del circolo privato.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 09.04.2015*  
*Protocollo 5416/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione titoli di studio: Diploma di Qualifica Professionale per “Operatore Servizi Ricevimento” e successivo Diploma di specializzazione quinquennale di “Tecnico dei Servizi Turistici”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 23 marzo 2015 con Prot. n. 4527/A19050, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Diploma triennale di Qualifica professionale per “Operatori Servizi Ricevimento” conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 e successivo Diploma di specializzazione quinquennale di “Tecnico dei Servizi Turistici”, conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto Superiore “Norberto Bobbio” di Carignano, siano ritenuti validi ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore “Servizi” indirizzo “Servizi Commerciali”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Tuttavia si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2011 e n. 127674 del 06/07/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, ritenendo che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "principi di alimentazione", "laboratorio servizio ristorazione settore cucina", "laboratorio servizio ristorazione settore sala bar", poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Pertanto, tenuto conto dei pareri del Mise e che dalla documentazione allegata alla richiesta, risulta che nel piano di studi del diploma suddetto della durata quinquennale, sono comprese le seguenti materie, "principi di alimentazione", "laboratorio servizio ristorazione settore cucina", "laboratorio servizio ristorazione settore sala bar", "laboratorio servizio di ricevimento", "amministrazione alberghiera", si ritiene che il diploma in oggetto sia considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 31.03.2015*  
*Protocollo 5046 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione titolo di studio “Diploma di ”Tecnico Servizi Sociali – indirizzo generale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 11/03/2015 con Prot. n. 3712/A19050, si richiede se il Diploma di “Tecnico per le attività sociali – indirizzo generale”, conseguito nell'anno scolastico 2007/2008 presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Santorre di Santarosa” di Torino, sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

Il MISE con la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 sui requisiti di accesso nel caso di attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione, i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Tecnico per le attività sociali, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. cit. è nel Settore “Economico” con indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Si rileva tuttavia che il Ministero ha ritenuto che la presenza della materia “merceologia” nel piano di studi è sufficiente ai fini della validità di un titolo di studio attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti come previsto dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il diploma in questione potrebbe considerarsi valido, solo nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 31.03.2015*  
*Protocollo 5037 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Laurea in “Medicina e Chirurgia”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 04/03/2015 con Prot. n. 3318/A19050, si richiede se il Diploma di Laurea in “Medicina e Chirurgia”, sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 sui requisiti di accesso nel caso di attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 1.1 le classi di lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie nonché le relative denominazioni il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale di cui trattasi.

Con riferimento alla Circolare succitata, si segnala che la Laurea in “Medicina e Chirurgia” rientra nella classe di laurea magistrale LM-41 considerata valida dal Ministero ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 13.03.2015*  
*Protocollo 3971 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – quesiti in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titoli di studio:**

- **Diploma di “Laurea in Economia e Commercio”**, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nell'anno 2004.
- **Diploma quinquennale dell'Istituto “Tecnico Industriale Statale - indirizzo scientifico-tecnologico”**, conseguito presso l' ITIS “A. Avogadro” di Torino nell'anno scolastico 1998-1999.

Con i quesiti citati in oggetto, pervenuti agli uffici scriventi in data 24/02/2015 con prot. n. 2735/A19050 e in data 25/02/2015 con prot. n. 2830/A19050, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Laurea in “Economia e Commercio” e il Diploma quinquennale dell'Istituto “Tecnico Industriale Statale - indirizzo scientifico-tecnologico”, possano essere considerati validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività commercio su area pubblica in forma itinerante nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito, rispetto alla valutazione del Diploma di Laurea in “Economia e Commercio” si specifica quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e del piano di studi fornito, occorre verificare presso l'Università di competenza, se nel piano di studi della laurea in argomento ci sia almeno un esame con il seguente codice: **SECS-P/13 – SCIENZE MERCEOLOGICHE**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Pertanto, si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

Per ciò che concerne il Diploma quinquennale dell'Istituto "Tecnico Industriale Statale - indirizzo scientifico/tecnologico" il MISE, con la suddetta circolare esplicativa e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...**ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**".

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma dell'Istituto "Tecnico Industriale Statale - indirizzo scientifico-tecnologico" si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. citato il titolo di studio confluisce nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale.

Tuttavia, considerato che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza, il MISE, con risoluzione n. 183341 dell'11 novembre 2013, ha precisato che la presenza di materie a carattere chimico e biologico nel percorso didattico di un titolo di studio può avere nel suo insieme attinenza alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e del piano studi allegato si ritiene che, ai fini dell'esercizio delle attività in oggetto, **il Diploma dell'Istituto "Tecnico Industriale Statale - indirizzo scientifico-tecnologico" sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71 comma 6 lett. c) del D.lgs n. 59/2010.**

**Direzione Competitività del Sistema regionale**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 11.03.2015  
Protocollo 3730 /A19050  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di commercializzazione di "Foglie fresche di Aloe Arborescens".**

E' pervenuta presso i nostri uffici con mail ns. prot. 2894 del 26.02.2015, la sua richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità per una ditta attualmente autorizzata in alcuni suoi punti vendita per il settore alimentare e non alimentare, di commercializzare, in un normale esercizio di prodotti alimentari, "foglie fresche di aloe", coltivate in piccola produzione botanica.

Si sottolinea preliminarmente per quanto di competenza, che la commercializzazione delle foglie ai fini alimentari può essere svolta sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, c. 6 del Dlgs 59/2010 e smi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

A titolo puramente collaborativo e senza pretesa di esaustività, stante la specificità del prodotto e le caratteristiche della sua eventuale somministrazione, manipolazione e utilizzo, si forniscono alcune indicazioni emerse a seguito di approfondimenti.

1. il Ministero della Salute con circolare del 8 gennaio 1981 n. 1 ha definito e declinato i prodotti a base di piante medicinali inserendo nell'allegato A "Elenco (esemplificativo) di piante medicinali vendibili soltanto dal farmacista, in farmacia" la pianta dell' Aloe poiché ritiene che tale pianta sia soggetta alla normativa dei medicinali (specialità medicinali, prodotti galenici) per l'alto potere tossico o di particolare attività farmacologica, La presenza di piante di tal genere, infatti, fa presumere il possibile raggiungimento, nell'utilizzazione del prodotto di dosi terapeutiche e/o potenzialmente nocive per la salute. Ai sensi dell'art. 122 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Fonte: Farmacia Comunali riunite

<http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/17b896287a0579adc125774a0031ef54>

2. Sempre il suindicato Ministero ha pubblicato a cura del Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione la seguente osservazione: "Occorre fare attenzione, altresì, al succo estratto dalle foglie di aloe, pianta della famiglia delle Liliaceae, dalle proprietà antisettiche che, per il suo contenuto in aloina - potente lassativo - e in resina (resinotannolo), è irritante gastrointestinale, determinando nausea, vomito e diarrea."

Fonte: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_opuscoliPoster\\_162\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_162_allegato.pdf) (pag 20)

Ulteriori informazioni specifiche potranno essere richieste alla Direzione regionale Sanità al seguente link: [sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 04.03.2015*  
*Protocollo 3276/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 02/02/2015 con Prot. n. 1455/A19050, si richiede se il Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” della durata di cinque anni, conseguito nell'anno scolastico 1994 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale “Elio Vittorini” di Grugliasco, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di prodotti caseari.

Al riguardo si precisa in via preliminare che, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del precedente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Economico”, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Tuttavia il MISE, con risoluzione n. 181714 del 7 novembre 2013, riconosce valido il titolo di studio in questione, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti nel settore merceologico alimentare, poiché nel piano di studi erano contemplate le materie “Chimica” ed “Elementi di Merceologia”, la cui presenza in ambito didattico è considerata condizione sufficiente all'acquisizione del requisito professionale in oggetto.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato (Chimica ed elementi di merceologia) e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari (caseari), il diploma di maturità professionale di cui all' 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 14.01.2015*  
*Protocollo 366 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di laurea in scienze motorie.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 13 novembre 2014 con Prot. n. 13208/DB1607, si richiede se il titolo di studio ISEF conseguito nel 1993 possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Con riferimento alla Circolare succitata, si segnala che il Diploma di laurea Scienze motorie" del vecchio ordinamento ora denominato "LM – 68 Scienze e tecniche dello Sport" e "LM – 67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattive" è riconosciuto titolo valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 02.03.2015*  
*Protocollo2993 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16 dicembre 2014 (prot. n. 330/DB1607) si richiede se colui che è in possesso dei requisiti professionali per l'attività di panettiere e di vendita di prodotti alimentari possa ritenersi idoneo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito si fa presente quanto segue.

L'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 lettere a), b), c) individua i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività valgono pertanto i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare come espressamente sottoindicati:

lettera a): *aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*

lettera b): *“avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”;*

lettera c): *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

Tenuto conto di quanto sopra detto, si può ritenere che al soggetto in possesso di uno dei suddetti requisiti professionali è consentito l'esercizio in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Direzione Competitività del Sistema regionale**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 02.03.2015  
Protocollo 3030 /A19050  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari naturali – Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 16 gennaio 2015 con Prot. n. 545/A19050, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto Tecnico Oscar Romero di Rivoli, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare .

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore “Economico” indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò detto, nel caso in specie, tenuto anche conto dell'irrelevanza, ai fini del riconoscimento del requisito professionale, delle materie oggetto del corso di studio, si ritiene che il diploma in oggetto non costituisca titolo valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

***Direzione Competitività del Sistema regionale***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 02.03.2015*  
*Protocollo 3036 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari naturali – Diploma di laurea triennale presso la SAA.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 19 gennaio 2015 con Prot. n. 582/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Diploma di laurea triennale, conseguito nell'anno 2001, presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare .

Secondo quanto indicato dal richiedente, gli esami sostenuti nel corso di studio sono i seguenti: Finanza aziendale, matematica, ragioneria, finanziamenti d'azienda, organizzazione e processo, gestione commerciale, organizzazione aziendale, sociologia, informatica, gestione risorse umane, marketing, diritto del lavoro, diritto dell'impresa, diritto privato, diritto pubblico, statistica, storia economica, logistica, programmazione e controllo, istituzioni economia, economia aziendale, lingue.

In riferimento all'articolo 71, comma 6, lettera c) del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione del piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tenuto conto della premessa, si ritiene che il titolo di studio in argomento non possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto non rientra tra le lauree elencate al punto 1.1, né le materie contenute nel piano di studio possono essere riconducibili ad almeno uno dei settori scientifico-disciplinari indicati al punto 1.3 della circolare.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 02.03.2015*  
*Protocollo 3052/A19050*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimentari e bevande su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale di “Tecnico di laboratorio chimico biologico”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 5 febbraio 2015 con prot. n. 1770/A19050 del 9 febbraio 2015 – è stato richiesto se il Diploma di maturità professionale di “Tecnico di laboratorio chimico biologico”, della durata di cinque anni, conseguito nell'anno scolastico 1985 presso l'Istituto Superiore “Ada Godetti Marchesini” di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimentare e bevande su area pubblica.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore “Industria e Artigianato” all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Tuttavia il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, che si allega per opportuna conoscenza, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, il diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico".**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 02.03.2015*  
*Protocollo 3043/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti artigianali (pasticceria/gelateria) e di commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. –Valutazione titolo: Laurea“Scienze Biologiche”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 2 febbraio 2015 con Prot. n. 1492/A19050 del 3 febbraio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti artigianali e di commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il seguente titolo di studio: **Laurea in “Scienze Biologiche”**.

In proposito occorre preliminarmente distinguere fra:

1. vendita di prodotti artigianali (pasticcini e gelati) esclusivamente di produzione propria nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti: in questo caso si tratta di attività artigianale non soggetta come tale alle norme del commercio e pertanto, per ulteriori informazioni in merito, si suggerisce di contattare il settore: "Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato" - Responsabile: Lucia BARBERIS - Via Pisano, 6 – Torino - tel. 011.4321493 | fax 011.4324982 – email: [artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it).
2. vendita di prodotti artigianali di produzione propria svolta congiuntamente alla vendita di altri prodotti alimentari non provenienti dalla propria attività artigianale: in questo caso si applicano le norme del commercio ivi comprese quelle attinenti al requisito professionale di accesso all'attività.

Rispetto alla seconda tipologia di attività “commercio al dettaglio nel settore alimentare” la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale, ai fini del possesso del requisito professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.



Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto il diploma di laurea in questione rientra nella classe di laurea "L13 – Scienze biologiche" - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

**Pertanto si ritiene che il diploma di laurea in questione possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 02.03.2015*  
*Protocollo 3026 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma in “Turismo Alberghiero” conseguito in Australia.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 11/02/2015 con Prot. n. 2064/A19050, si richiede se il Diploma in “Turismo Alberghiero” conseguito a Sydney (Australia) da un cittadino italiano, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.

In via preliminare occorre evidenziare quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9 marzo 2009 relativa al D.lgs 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella relativa al commercio del settore alimentare.

I destinatari di questa normativa sono tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare un'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica.

Il riconoscimento delle qualche professionali estere viene operato in base alle procedure previste dal decreto in questione e consente al beneficiario di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione per la quale è qualificato e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Pertanto, nel caso di specie, si rinvia alle informazioni diffuse in rete dal competente Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:  
<http://sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglioNews.php?sezione=news&temadir=tema2&idnews=543>).

Tali informazioni sono reperibili altresì sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:  
<http://www.regione.piemonte.it/commercio/requisitiProfessionali.htm>  
dove è possibile visionare la documentazione e la relativa modulistica in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Inoltre, si specifica che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis D.lgs 59/2010 s.m.i..

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 11.02.2015*  
*Protocollo 2006 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo: Laurea in "Scienze Gastronomiche".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/12/2015 con Prot. n. 85/A19050, si richiede se il diploma di Laurea in Scienze Gastronomiche possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto il diploma di laurea in questione rientra nella classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 04.02.2015*  
*Protocollo 1626 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari naturali – Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 26 novembre 2014 con Prot. n. 13649/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”, conseguito nell'anno scolastico 2003/2004 presso l'I.I.S.S. di Carignano, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare .

Secondo quanto contenuto nel certificato allegato alla richiesta, risulta che nel piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma sono comprese le seguenti materie: “principi di alimentazione”, “laboratorio servizio ristorazione settore cucina”, “laboratorio servizio ristorazione settore sala bar”, “laboratorio servizio di ricevimento”, “amministrazione alberghiera” ,

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: “L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti” .

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore “Servizi” indirizzo “Servizi Commerciali”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò detto, nel caso in specie, tenuto conto però che nel piano di studi, della durata quinquennale, sono contemplate al secondo ed al terzo anno le seguenti materie, “principi di alimentazione”, “laboratorio servizio ristorazione settore cucina”, “laboratorio servizio ristorazione settore sala bar”, “laboratorio servizio di ricevimento”, “amministrazione alberghiera”, la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta, si ritiene che il diploma in oggetto sia considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 04.02.2015*  
*Protocollo 1614/A19050*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. –Valutazione Diploma di Perito Industriale Indirizzo Chimico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 15 gennaio 2015 con Prot. n. 540 del 16 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico".

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Inoltre, il suddetto ministero con parere n. 185093 del 06.09.2012 ha precisato che, esaminate le materie oggetto del corso di studi in questione e rilevata la significativa presenza di materie a carattere chimico e biochimico, con particolare riferimento alla chimica bio-organica delle fermentazioni, possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazioni degli alimenti.

Peraltro il MISE ha ritenuto validi, ai fini della qualificazione professionale in questione, alcuni diplomi professionali di "Tecnico di laboratorio chimico e microbiologico" in quanto anch'essi contraddistinti da un piano di studi caratterizzato dalla prevalente presenza di materie a carattere chimico, biologico e microbiologico.

**Conseguentemente il diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico", può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti alimentari in quanto conforme al dettato normativo.**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 04.02.2015*  
*Protocollo 1605/A19050*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 22 gennaio 2015 con Prot. n. 1266 del 29 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il diploma di "Ragioniere e Perito Commerciale", conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Tecnico Statale di Chiavari.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

A tal proposito, si segnala inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 1400 del 4 gennaio 2012, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, precisando altresì **che sono considerati validi quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia "Merceologia"**

Conseguentemente, nel caso di specie, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, che dalla documentazione allegata figura **la materia “Merceologia” si ritiene che, ai fini dell’esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il diploma in questione è considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all’art. 71, comma, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..**

Si precisa peraltro che, ai sensi della D.G.R. n. 13-2089 del 24 maggio 2011 - sezione II – punto 2.1.4 – *Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte* – ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito professionale alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.



*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 09.02.2015*  
*Protocollo 1786/A19050*  
*Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. –Valutazione Diploma di Perito Agrario.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 12 gennaio 2015 con Prot. n. 448 del 15 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, possa ritenersi valido il diploma di "Perito Agrario" conseguito nell'anno 2001.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Con specifico riferimento al Diploma di "Perito Agrario", il MISE, con risoluzione n. 86656 dell'8 luglio 2010, ha ritenuto che, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti, lo stesso possa considerarsi requisito professionale valido.

**Per queste ragioni, il diploma di "Perito Agrario" può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto conforme al dettato normativo previsto dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 29.01.2015*  
*Protocollo 1322/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010. Pratica svolta con contratto di apprendistato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 28 novembre 2014 (prot. n. 13752/DB1607) si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta da un soggetto addetto a compiti di somministrazione in qualità di apprendista per due anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di preposto.

Premesso che, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): "avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Stante quanto sopra specificato, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, un'attività di collaborazione deve essere prestata "in qualità di dipendente qualificato".

Al riguardo inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011 ha precisato che non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 09.01.2015*  
*Protocollo 214/A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio al dettaglio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione titolo di studio: Liceo Scientifico Biologico - indirizzo Salute.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19 dicembre 2014 con Prot. n. 574/A19050 del 19/12/2014, si richiede se il diploma quinquennale del "Liceo Scientifico Biologico indirizzo Salute" conseguito nell'anno scolastico 2002/2003, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, individuando al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione conseguiti a fronte di percorsi scolastici ritenuti validi ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Sulla base delle indicazioni contenute la punto 2.1 della suddetta circolare si fa rilevare che, il Mise, non ha ritenuto di includere i licei, valutato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Tuttavia, considerato che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza, il Mise con risoluzione n. 183341 dell'11 novembre 2013, ha precisato che nel percorso didattico relativo al titolo in questione è stata riscontrata una evidente e significativa presenza di materie a carattere chimico, biochimico e microbiologico, che possono essere considerate nel loro insieme attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Conseguentemente sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e del piano studi allegato si ritiene che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, **il Diploma del "Liceo Scientifico Biologico – indirizzo Salute" è considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 31.12.2014*  
*Protocollo 1072 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Riconoscimento pratica svolta in qualità di impiegato tecnico con inquadramento 3° livello del c.c.n.l. alimentare– industria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/11/2014 con Prot. n. 13081/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la S.V. sia in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, avendo prestato la propria opera per almeno due nell'ultimo quinquennio, in qualità di impiegato tecnico con inquadramento al 3° livello del c.c.n.l. alimentare industria.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 76177 dell'08/05/2013, ritenendo che al 3° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono tra gli altri quei *"lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi"*.

Pertanto, la S.V. può ritenersi in possesso della qualificazione professionale in discorso secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 31.12.2014*  
*Protocollo 1067 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di istituto tecnico per Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli Uffici scriventi in data 16 dicembre 2014 con Prot. n. 482/A19050 del 18/12/2014, si richiede se il Diploma di "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" conseguito nell'anno scolastico 1999, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari su area pubblica.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, **i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.**

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico" indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

**Tuttavia lo stesso MISE ha sostenuto che se nel piano di studi del Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere era prevista la materia “Merceologia”, la stessa è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale in oggetto.**

Si ribadisce pertanto che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolo in discorso potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento del requisito professionale **nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.11.2014*  
*Protocollo 13635 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Diploma di Ragioneria e Perito commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 3 novembre 2014 con Prot. n. 12718/DB1607/ del 4 novembre 2014, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il diploma di "Ragioneria e Perito commerciale", conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Einaudi".

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, **in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.**

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerato che il titolo di studio in questione è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico



Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale e che dalla documentazione allegata figura **la materia "Merceologia, si ritiene che, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il diploma di Ragioniere - Perito commerciale è considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n, 59/2010 s.m.i..**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 27.11.2014*  
*Protocollo 13702 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti di gastronomia e/o commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. –Valutazione titolo: Diploma di“Tecnico dei Servizi Sociali”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 6 novembre 2014 con Prot. n. 12869/DB1607/ del 6 novembre 2014, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti di gastronomia e/o commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il seguente titolo di studio: **Diploma di“Tecnico dei Servizi Sociali**.

In proposito occorre preliminarmente distinguere fra:

3. vendita di prodotti di gastronomia esclusivamente di produzione propria nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti: in questo caso si tratta di attività artigianale non soggetta come tale alle norme del commercio e pertanto, per ulteriori informazioni in merito, si suggerisce di contattare il settore: "Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato" - Responsabile: Lucia BARBERIS - Via Pisano, 6 – Torino - tel. 011.4321493 | fax 011.4324982 – email: [artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it).
4. vendita di prodotti di gastronomia di produzione propria svolta congiuntamente alla vendita di altri prodotti alimentari non provenienti dalla propria attività artigianale: in questo caso si applicano le norme del commercio ivi comprese quelle attinenti al requisito professionale di accesso all'attività.

Rispetto alla seconda tipologia di attività “commercio al dettaglio nel settore alimentare” la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale, ai fini del possesso del requisito professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “... *ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”.

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15.03.2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun

indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Tecnico dei Servizi Sociali”, si specifica che, in base alla tabella presente nell’allegato D del D.P.R. cit. il titolo di studio confluisce nel Settore “Servizi” con indirizzo “Servizi Socio Sanitari” del nuovo ordinamento, all’interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale.

Pertanto si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di vendita di prodotti alimentari di cui all’art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..

*Data 17.11.2014*  
*Protocollo 13262 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 – Valutazione pratica professionale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/10/2014 con Prot. n. 11796/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la S.V. sia in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, avendo prestato la propria opera per almeno due nell'ultimo quinquennio con i seguenti inquadramenti contrattuali:

- Agosto 2008: assunzione a tempo determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- Agosto 2009: assunzione a tempo determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- dal 20/03/2010 al 30/09/2010: contratto a chiamata come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- dal 05/11/2010 al 11/12/2010: rapporto di Apprendistato professionale come cameriera di sala, C.C.N.L. Industria Turistica, livello 6s;
- dal 01/01/2011 al 01/03/2011: contratto di lavoro intermittente a tempo determinato come cameriera, C.C.N.L. Turismo-Confcommercio, livello 6;
- dal 01/12/2011 al 01/04/2012: contratto di lavoro intermittente a tempo determinato come cameriera, C.C.N.L. Turismo-Confcommercio, livello 6;
- da luglio ad agosto 2012: Apprendistato professionale o contratto di mestiere per lavori stagionali, livello 5 come aiuto cameriere di ristorazione;
- da dicembre 2012 ad aprile 2013: assunzione a tempo parziale e determinato come operaio cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da luglio ad agosto 2013: assunzione a tempo parziale e determinato come operaio cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da dicembre 2013 ad aprile 2014: assunzione a tempo parziale e determinato come aiuto cameriera e aiuto barista, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da giugno a settembre 2014: assunzione a tempo parziale e determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di “*dipendente qualificato*”, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato e con riferimento ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, la S.V. non può essere considerata dipendente qualificato, poiché inquadrata al 6 livello del c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi e conseguentemente non è in possesso della qualificazione richiesta per l’esercizio dell’attività in argomento.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento al contratto di apprendistato, il Ministero, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, ha precisato che non può essere considerata valida la pratica commerciale acquisita in forza di tale contratto

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 11.11.2014*  
*Protocollo 13050 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diplomi “Servizi Commerciali” e “Turistico”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 30 settembre 2014 con Prot. n. 11050/DB1607, si richiede se i Diplomi “Servizi Commerciali” e “Turistico” possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento ai Diplomi “Servizi Commerciali” e “Turistico”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore “Servizi” indirizzo “Servizi Commerciali”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Si segnala inoltre a tal proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 162872 del 11.11.2010, di cui si allega copia, ritenendo che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione requisito professionale valido. Infine si segnala che per quanto riguarda la possibilità che tali Diplomi siano riconosciuti validi al fine dell'attività di rappresentante e agente di commercio non siamo competenti a rispondere in merito.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 03.11.2014*  
*Protocollo 12682 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Tecnico Gestione Aziendale Lingue e Attestato di qualifica professionale Operatore Marketing Servizi Vendite.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 9 ottobre 2014 con Prot. n. 11578/DB1607, si richiede se il Diploma di Tecnico Gestione Aziendale Lingue conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto I.I.S. G. Cena – Sezione Associata G. Jervis di Ivrea, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di “Tecnico della gestione aziendale”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore “Servizi” indirizzo “Servizi Commerciali”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Si segnala inoltre a tal proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 162872 del 11.11.2010, di cui si allega copia, ritenendo che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.

Riguardo all'attestato di "Operatore Marketing Servizi Vendite", si specifica che il possesso del medesimo non può considerarsi requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, poiché dal piano di studi non si rilevano discipline attinenti alle materie elencate alle Sezioni II e III della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 che regola il corso di formazione per l'accesso alle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.



*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 03.11.2014*  
*Protocollo 12684 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di “Tecnico della Gestione Aziendale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 03.10.2014 - ns. prot. n. 11257/DB1607, si richiede se il Diploma quinquennale di scuola media superiore di “**Tecnico della Gestione Aziendale**”, sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

A tal proposito si evidenzia che, in merito ai requisiti soggettivi di accesso e di esercizio delle attività commerciali, l'art. 71 del D.lgs 59/2010, modificato ad opera del D.lgs 147/2012, che recita espressamente quanto segue:

*“L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi comprese quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs n. 59/2010”.*

Conseguentemente, tale disposizione sancisce la possibilità di avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del D.lgs n. 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 29.10.2014*  
*Protocollo 12481 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., art. 71, comma 6 , lett.c) – Quesito in materia di requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”.**

Con mail del 22/09/2014 ns prot. n. 10640/DB1614 del 22/09/2014 la S.V. chiede se, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., il diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere” conseguito nell’anno scolastico 1993/1994 possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, evidenziando che tra le discipline trattate nel corso del quinquennio di studi era contemplata la materia di “Chimica ed elementi di merceologia”.

L’art. 71, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. prevede, per l’avvio dell’attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, *purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

Al riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità dei suddetti titoli di studio è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha stabilito che la stessa debba avvenire attraverso una puntuale disamina dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi. Su detta base va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o preparazione e manipolazione dei medesimi.

Con risoluzione n. 181714 del 7 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, in un caso analogo a quello esposto in oggetto, ha considerato valido il diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”, poiché nel piano di studi era contemplata la materia di “merceologia”, considerata condizione sufficiente all’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Stante quanto sopra, si riconosce valido per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il diploma in oggetto indicato in quanto conforme al dettato normativo.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 29.10.2014*  
*Protocollo 12485 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Perito aziendale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 02/10/2014 con Prot. n. 11224/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito aziendale conseguito nell'anno scolastico 1978-1979 presso l'Istituto Statale Commerciale per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, **i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.**

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di “Perito aziendale”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Economico” indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

**Stante quanto sopra si precisa comunque che se nel piano di studi del Diploma di Perito aziendale era prevista la materia “Merceoologia”, la stessa è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale in oggetto.**

Si ribadisce pertanto che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, **il titolo in discorso potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento del requisito professionale, solo nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 23.10.2014*  
*Protocollo 12254 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio: Diploma di Laurea "Scuola di Amministrazione Aziendale " (Facoltà di Economia e Commercio).**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22.09.2019 con prot. n. 10609/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso del **Diploma di Laurea della "Scuola di Amministrazione Aziendale " (Facoltà di Economia e Commercio)**, sia considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui si allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, con riferimento al diploma di laurea in oggetto, anche sulla base del piano di studio fornito, si ritiene di non poter riconoscere valido tale titolo di studio in quanto non corrispondente a quanto richiesto dal dettato normativa.

Tuttavia, occorre verificare presso l'Università di riferimento, in quanto competente per materia, se il corso di laurea frequentato rientra nel settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter fornire un parere in merito alla valutazione del titolo di studio in oggetto per il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dalla normativa e si rimanda alle sedi competenti per gli opportuni approfondimenti.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 23.10.2014*  
*Protocollo 12250 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale di “Tecnico Indirizzo Biologico”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 14 ottobre 2014 con prot. n. 11841/DB1607 – è stato richiesto se il Diploma di maturità professionale di Tecnico Indirizzo Biologico, conseguito nell'anno scolastico 2004/2005 presso l'Istituto “Santore Di Santarosa” di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore “Industria e Artigianato” all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Tuttavia il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti. Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di commercio di prodotti alimentari, il diploma di maturità professionale di Tecnico Indirizzo Biologico.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 29.09.2014*  
*Protocollo 10916/DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di artigiano.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via email in data 11 settembre 2014 con Prot. n. 10207/DB1607, si richiede se l'attività svolta da un soggetto assunto dal 21.11.2013 ad oggi presso una ditta artigiana con mansioni di "rifornimento, pulizia e manutenzione distributori automatici", possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio di generi alimentari ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i.

A tal proposito si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lett. b) dell'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "**...per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**",

Come più volte specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Inoltre il Mise ha riconosciuto la qualifica a soggetti che l'hanno acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare **solo nel caso in cui abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei dipendenti inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.**

Ciò premesso, sulla base delle informazioni fornite, considerato che il dipendente in questione assunto dal 21 novembre 2013 a settembre 2014 ha maturato un periodo pari a circa 10 mesi e che la tipologia dell'attività lavorativa svolta di "rifornimento, pulizia e manutenzione distributori automatici" non trova alcuna correlazione con la produzione e manipolazione di alimenti, si ritiene che il soggetto in discorso non possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

*Data 29.09.2014*  
*Protocollo 10913 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di dipendente con la qualifica di commessa.**

Con nota email del 25 agosto 2014 – ns prot. n. 9589/DB1607 del 27 agosto 2014 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la pratica svolta per due anni, presso una ditta di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, da parte di una dipendente con la qualifica di "commessa" inquadrata nell'ambito del 6° livello – qualifica 26, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito il proprio parere con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011 e n. 51281 del 28 febbraio 2012, riconoscendo validi i requisiti professionali dei soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Il MISE, con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011, in merito ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario turismo e pubblici esercizi), ritiene che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi contratti suddetti.

Con risoluzione ministeriale n. 51281 del 28 febbraio 2012, il Ministero suddetto ribadisce inoltre che, l'inquadramento **almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto**, evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. " *i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti*".

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, poiché non è stato specificato il C.C.N.L. applicato al soggetto interessato, si può ritenere che la pratica acquisita con la qualifica di commessa inquadrata al 6° livello, non possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento delle attività in oggetto.



Tuttavia, dalla documentazione pervenuta all'Ufficio scrivente, a seguito di ns. richiesta di integrazione, si evince che l'interessata è stata iscritta al REC fino all'anno 2005 per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari, pertanto si specifica che:

la pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio delle attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero **ha reintrodotta in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC**, anche se non previsto espressamente dall'articolo sopraccitato, senza più alcun limite temporale, fermo restando il possesso dei requisiti morali.

**Pertanto, si ritiene che l'interessata sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per l'esercizio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 18.09.2014*  
*Protocollo 10554/DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: quesito in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta in qualità di cuoco.**

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 1 settembre 2014 (prot. n. 9706/DB1607) con la quale si richiede se il cuoco assunto presso la Vostra azienda a tempo indeterminato con decorrenza dal 2006 in qualità di operaio livello C1, abbia i requisiti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010, per svolgere la funzione di preposto, si specifica quanto segue:

in relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile *“avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”* il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, che si allega in copia, ha fornito puntuali indicazioni per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, precisando che la qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato: per il C.C.N.L. dei Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale.

Per il caso in questione, al fine dell'espressione di parere, ci occorre sapere se il dipendente abbia prestato la propria opera con contratto di lavoro a tempo pieno o part-time ed in quale livello, tra quelli individuati nella risoluzione ministeriale succitata, risulti inquadrato il lavoratore.

Si precisa, in ogni caso che, sulla base della risoluzione citata, il soggetto può considerarsi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per esercitare le funzioni di preposto, qualora risulti inquadrato almeno al quarto livello professionale ed il tempo lavorato non sia inferiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente richiesti dalla normativa vigente.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17.09.2014*  
*Protocollo 10458 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Scienze e Tecnologie agroalimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente via email in data 21/08/2014 con Prot. n. 9513/DB1607, si richiede se la Laurea in Scienze e Tecnologie agroalimentari possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono considerate valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, sulla base dalle indicazioni contenute nella predetta circolare, il titolo di studio in argomento rientra tra le classi di laurea elencati al punto 1.1 e quindi ritenuto abilitante ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, occorre contattare il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 09.09.2014*  
*Protocollo 10087/DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: quesito in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta part-time da addetto servizio mensa.**

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 8 agosto 2014 (prot. n. 9229/DB1607) con la quale si richiede se la signora XXX, alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato ciclico (correlato specificatamente ed unicamente al calendario scolastico) e part-time al 42,50%, con decorrenza dal 22.06.2011, in qualità di addetta servizi mensa VI Super livello, abbia i requisiti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010, per svolgere la funzione di preposto presso un bar nel Comune XXX, si specifica quanto segue:

in relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile *“avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”* il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128169 del 29 luglio 2013, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, specificando che per contratti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto, deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

Per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, la stessa risoluzione ministeriale ribadisce, come già in precedenza ben evidenziato con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, che si allega in copia, che la qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato: per il C.C.N.L. dei Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale.

Per il caso in questione, allo stato degli atti, il dipendente risulta inquadrato in un livello professionale inferiore al QUARTO e, sulla base dei calcoli aritmetici innanzi esplicitati, con un part-time al 42,50% il tempo lavorato parrebbe inferiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente richiesti dalla normativa vigente.

Si ritiene pertanto che il soggetto in esame non possa considerarsi in possesso del requisito professionale richiesto.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 19.08.2014*  
*Protocollo 9447 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titoli di studio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 05/08/2014 con Prot. n. 9069/DB1607, si richiede se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

- 1) **Laurea triennale in Chimica** (2000-2003) conseguita presso l'Università degli Studi di Torino;
- 2) **Laurea magistrale in Metodologie Chimiche Avanzate** (2003-2005) conseguita presso l'Università degli Studi di Torino;
- 3) **Dottorato di ricerca in Chimica Agraria** (2005-2008) conseguito presso l'Università degli Studi di Torino;
- 4) **Master di II livello in Qualità e Sicurezza Alimentare** (2009-2010) conseguito presso l'Università degli Studi di Genova.

In relazione alla disposizione sopraccitata che, a differenza della disciplina previgente, ammette per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi per dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie si potrebbe verosimilmente ritenere che la Laurea triennale in Chimica e la Laurea magistrale in Metodologie Chimiche Avanzate rientrino rispettivamente nelle classi di laurea L-27 e LM-54, abilitanti all'esercizio delle attività in oggetto secondo quanto indicato nella circolare ministeriale.

Si riporta altresì l'elenco dei settori scientifico-disciplinari ovvero materie di insegnamento ritenuti validi per l'acquisizione della qualificazione professionale qualora ne sia stato inserito almeno uno nel piano di studi delle lauree in argomento.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Per quanto riguarda la valutazione del Dottorato di ricerca in Chimica Agraria e del Master di II livello in Qualità e Sicurezza Alimentare, si specifica che tali titoli di studio non sono stati espressamente previsti nel dettato normativo di legge, in quanto trattasi di percorsi formativi di livello superiore e successivi agli studi universitari.

Pertanto, se le suddette lauree sono valide ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, il Dottorato di ricerca e il Master si configurano come titoli di studio aggiuntivi di maggiore approfondimento e con specifiche conoscenze tecniche nell'ambito alimentare.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 29.07.2014*  
*Protocollo 8848 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimentare e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione attestato di qualifica professionale “Operatore della trasformazione agroalimentari panificazione pasticceria”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email all'Ufficio scrivente in data 18/07/2014 con Prot. n. 8487/DB1607, si richiede se l'attestato di qualifica professionale “**Operatore della trasformazione agroalimentari panificazione pasticceria**”, conseguito negli anni formativi 2010/2011 e 2012/2013 con un corso della durata di 2250 ore presso la sede di Novara di V.C.O. Formazione - Formazione e Orientamento, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito si specifica quanto segue.

Ai fini del riconoscimento dell'attestato in argomento, la Direzione scrivente si è attenuta ai criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali previsti al punto 2.1.2. della Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011.

In particolare, si fa rilevare che tra i criteri per il riconoscimento della qualificazione professionale è necessario che l'attestato di qualifica professionale soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

In merito all'attestato in questione e tenuto conto della durata del corso pari a 2250 ore, poiché la Tabella I della Sezione II della DGR citata, contiene indicazioni differenti per denominazione e numero di ore, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre l'attestato citato alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, si specifica che: a seguito dell'adeguamento dei profili regionali alle denominazioni e durate dei corsi previste a livello nazionale, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità dell'attestato di qualifica professionale “**Operatore della trasformazione agroalimentari panificazione pasticceria** e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.



*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 22.07.2014*  
*Protocollo 8614 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Svolgimento attività lavorativa in qualità di dipendente qualificato per un periodo inferiore a 2 anni e di tirocinio per un periodo di 6 mesi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22.05.2014 con prot. n. 5948/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi valido oltre all'attività lavorativa, esercitata in qualità di **dipendente qualificato**, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione per un periodo di tempo inferiore ai 2 anni, anche il periodo di 6 mesi di tirocinio svolto presso un'impresa esercente un'attività di somministrazione.

Premesso che, diversamente da quanto affermato nella nota succitata, non è stata rinvenuta alcuna documentazione allegata alla richiesta e pertanto non è stato possibile verificare nel merito i requisiti professionali indicati dall'interessato, si precisa che non si può considerare requisito professionale valido ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato che per definizione non costituisce attività "qualificata" secondo quanto richiesto dal citato art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Si rimette al comune la verifica dell'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato ai fini del riconoscimento del periodo svolto in qualità di dipendente qualificato presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, che non può essere inferiore a 2 anni.

**Direzione Attività Produttive**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 22.07.2015  
Protocollo 8613/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di integratori sportivi.**

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto via mail agli uffici scriventi in data 6 giugno 2014 (prot. n. 6571/DB1607), con il quale si richiede quali requisiti siano necessari per la vendita di integratori sportivi, si evidenzia quanto segue:

gli integratori sportivi sono prodotti alimentari il cui esercizio di vendita è consentito solamente a chi è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 che disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande e stabilisce espressamente quanto segue:

*“L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

*b) avere prestatato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

*c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Con riferimento al punto c) del decreto legislativo succitato e con riguardo al diploma ITI ad indirizzo elettrotecnico conseguito dall'interessato si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari.

Secondo quanto indicato nelle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici il titolo di studio conseguito dall'interessato risulta classificato nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poiché il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Di conseguenza tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari in quanto non conforme al dettato normativo.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite si ritiene che l'interessato non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per poter avviare l'attività di vendita di integratori sportivi.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 07.07.2014*  
*Protocollo 7753 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Liceo delle Scienze Sociali.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 30 maggio u.s. – ns. prot. n. 6375/2014 – è stato richiesto se il diploma quinquennale del Liceo delle Scienze Sociali, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "CESARE BALBO" di Casale Monferrato, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

A tal proposito, si specifica che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2.1 della suddetta circolare si fa rilevare che: il MISE, **non ha ritenuto di includere i licei**, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari, considerato che nei piani formativi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Di conseguenza, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, **si ritiene pertanto che le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il diploma in oggetto, ai fini della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 07.07.2014*  
*Protocollo 7754 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di “Tecnico della Gestione Aziendale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 03.06.2014 - ns. prot. n. 6382/DB1607, si richiede se il Diploma professionale di “**Tecnico della Gestione Aziendale**”, conseguito presso l'Istituto Jaffe di Casale Monferrato nell'anno scolastico 1997/1998, sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione relativa alla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, **il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come per esempio la materia “merceologia”.**

Inoltre, in base alle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Tecnico della Gestione Aziendale” la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. n.88/2010 è nel settore “Servizi” indirizzo “Servizi commerciali” all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Tuttavia, nel caso di specie, è necessario verificare i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e conseguimento del titolo medesimo, al fine di rilevare la presenza di materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.06.2014*  
*Protocollo 7420 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico Chimico e Biologico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 22 maggio u.s. – ns. prot. n. 6016/2014 – è stato richiesto se il Diploma di Tecnico Chimico e Biologico, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 presso l'Istituto I.P.S.I.A. "ADA GOBETTI MARCHESINI" di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore "Industria e Artigianato" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Si precisa tuttavia che il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico e biotecnologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel curriculum allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di commercio su area**

**pubblica di prodotti alimentari, il diploma di maturità professionale di Tecnico Chimico e Biologico.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.06.2014*  
*Protocollo 7419 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Diploma di Ragioneria e Perito commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 13 maggio 2014 con Prot. n. 5585/DB1607 del 14 maggio 2014, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di prodotti del settore alimentare, possano ritenersi validi i diplomi di "Ragioneria" e "Perito commerciale", conseguiti nell'anno scolastico 1997/1998.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"... ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, **in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.**

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.



Sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, la Direzione scrivente ritiene che il titolo di studio potrebbe ritenersi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali se il diploma in argomento è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento

dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale.

Tutto ciò premesso si sottolinea pertanto che, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, **il diploma di Ragioniere - Perito commerciale potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i. solo nel caso in cui il piano di studi sia stata ricompresa la materia "Merceologia".**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17.06.2014*  
*Protocollo 7032 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio – Corso di laurea in Dietistica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 20.05.2014 con prot. n. 5783/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la **Laurea in Dietistica**, possa essere considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Dal piano di studio allegato, si evince che sono presenti le seguenti materie di insegnamento che abilitano la laurea in oggetto alla qualificazione richiesta:

- Etica e deontologia professionale – Settore MED/49
- Scienze tecniche dietetiche 14 – MED/49
- Biochimica della nutrizione – BIO/10
- Igiene degli alimenti – Settore MED/42
- Igiene e legislazione alimentare – Settore MED/42
- Chimica degli alimenti – Settore CHIM/10
- Igiene applicativa alla collettività – Settore MED/42

Pertanto, nel caso in specie, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e delle indicazioni riscontrate nel piano di studio, **si ritiene che il diploma di laurea in questione possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto corrispondente al dettato normativo.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17.04.2014*  
*Protocollo 4676 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010 – Attestato di specializzazione di "S.V. BAR" - Addetto Ristorazione - per militari di leva.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli Uffici scriventi in data 31/03/2014 con Prot. n. 3612/DB1607, si richiede se il Diploma di specializzazione per militari di leva di "S.V. BAR - Addetto alla Ristorazione, conseguito in data 08.01.1996 ai sensi della L. n. 958/1986 e rilasciato dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare -5<sup>a</sup> Deposito Centrale – Ufficio Comando di Novara, possa essere considerato titolo valido ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*

*b) (...)*

*c) ...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

In riferimento al diploma in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n. 211396 del 12 ottobre 2012, ha ritenuto che:

*"...il diploma in questione, non rientri tra quelli indicati alle lettere a) e c) del citato articolo 71, comma 6...non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, previsto dall'ordinamento scolastico vigente, né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale, che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio".*

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17/04/2014*  
*Protocollo 0004678 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – valutazione Attestati di qualifica professionale regionale: “Analista chimico” e “Tecnico di laboratorio analisi clinica e strumentale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 11/02/2014 con Prot. n. 1517/DB1607, si richiede se, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti attestati di qualifica professionale regionale:

- 1) **Analista Chimico**, conseguito presso il CFP a gestione regionale diretta di Ceva negli anni formativi 1972-1974 al termine di un corso di durata biennale;
- 2) **Tecnico di laboratorio analisi clinica e strumentale**, conseguito presso il CFP a gestione regionale diretta di Ceva nell'anno formativo 1974/75 al termine di un corso di durata annuale.

In via preliminare si evidenzia che la valutazione del titolo viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/201: “*L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009*”, secondo cui rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
  
- b) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché la Tabella I della Sezione II della D.G.R. cit. si limita ad individuare i criteri per il riconoscimento dei titoli senza la puntuale indicazione dei medesimi, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre l'attestato in questione alla valutazione della Direzione regionale [Istruzione, formazione professionale e lavoro](#), per motivi di competenza in materia, al fine di individuare eventuali correlazioni tra le competenze e le relative attività acquisite con lo stesso e quelle previste dal corso standard di formazione professionale di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, è stato rilevato che le materie di studio previste nei suddetti corsi professionali regionali non sono sovrapponibili a quelle del corso standard di formazione professionale di somministrazione di 100 ore, di cui alla D.G.R. citata, oltre che le nozioni di igiene, contenute negli stessi, si riferiscono ad una previgente normativa in materia.

**Per questi motivi, gli attestati in argomento non possono ritenersi idonei, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 10/04/2014  
Protocollo 0004325 /DB16.07  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/03/2014 con Prot. n. 2885/DB1607, si richiede se il **corso di formazione professionale per somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma on line** sul sito web: <http://www.cefipform.com> possa ritenersi valido in Regione Piemonte, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. il per l'esercizio della medesima attività.

Si evidenzia, inoltre, che l'associazione Cefipform, quale ente di formazione professionale gestore di tale corso, non è tra gli enti gestori dello stesso in convenzione con la Regione Piemonte.

A tal proposito, si fa presente in via preliminare che la Regione Piemonte ha approvato i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio delle attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011: in merito è previsto un corso unico di 100 ore svolto secondo le modalità descritte al punto 1.18 della Sezione I, ossia in aula o in videoconferenza o mediante la formazione a distanza nella misura massima del 25% rispetto al monte ore complessivo del corso.

Conseguentemente, non sono previste modalità di svolgimento del corso in argomento diverse da quanto stabilito dalla D.G.R. cit., escludendosi modalità di formazione on line per l'intero monte ore del corso.

Tuttavia, nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089/2011 il punto 2.1.4 – Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – riconosce il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nel caso in cui le stesse consentano nella regione di provenienza l'esercizio della medesima attività.

Nel caso di specie, è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dalla legge in Regione Piemonte, se il corso on line del sito web: <http://www.cefipform.com>, che parrebbe gestito e organizzato da un ente di formazione professionale della Regione Calabria, consente l'esercizio dell'attività in questione nell'ambito del territorio regionale di quest'ultima.

A tal fine, il soggetto interessato deve attenersi alle indicazioni contenute al punto 2.1.4 della D.G.R. cit., che prevede espressamente quanto segue:

*“Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.*

*A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:*

- *enunciazione completa della qualifica conseguita;*
- *indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;*
- *indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare”.*

Pertanto, se nella Regione Calabria, tale corso viene considerato valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è altresì riconosciuto in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità,

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 10/04/2014*  
*Protocollo 0004328 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – valutazione Diploma di geometra e Laurea in Architettura.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 19/03/2014 con Prot. n. 3110/DB1607, si richiede se, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

- 1) Diploma di Geometra**, nel cui piano di studi si evidenziano le materie: Tecnologia agraria e rurale, Fisica e chimica tecnica;
- 2) Laurea in Architettura**, nel cui piano di studi si evidenzia la materia: Fisica.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In particolare si rileva che, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia **"merceologia"**.

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio, di cui al punto 1), non consentono di riconoscere valido il Diploma di Geometra, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per quanto concerne, la valutazione della Laurea in Architettura, di cui al punto 2), si evidenzia che al punto 1.1. della circolare ministeriale sopraccitata sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali.



Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente i seguenti settori scientifico-disciplinari:

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se la materia sopra specificata, quale "Fisica", possa rientrare tra uno dei settori scientifico-disciplinari citati, attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 10/04/2014*  
*Protocollo 0004327 /DB16.07*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Laurea in Management - Economia e Direzione delle Imprese.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 14/03/2014 con Prot. n. 2914/DB1607, si richiede se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

- 1) **Laurea in Management – Economia e Direzione delle Imprese**, nel cui piano di studi si evidenzia la seguente materia: Strumenti tecnici per settore agroalimentare;
- 2) **Diploma di Istituto Tecnico Commerciale**, nel cui piano di studi si evidenzia la materia: Chimica e Merceologia.

In riferimento alla **Laurea in Management – Economica e Direzione delle Imprese**, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 – Scienze merceologiche, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se la materia sopra specificata, quale "Strumenti tecnici per settore agroalimentare", rientri nel settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 – Scienze merceologiche o in un altro come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Per quanto riguarda il **Diploma di Istituto Tecnico Commerciale**, indicato al punto 2), si evidenzia che la lettera c) dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Al riguardo, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Per quanto è dato comprendere e sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, la Direzione scrivente ritiene che il titolo di studio potrebbe ritenersi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali se il Diploma in argomento è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/97, a seguito del succitato decreto ministeriale.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.03.2014*  
*Protocollo 3384/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.lgs 59/2010 s.m.i. – riconoscimento pratica commerciale socio accomandante.**

Con in quesito citato in oggetto pervenuto via email in data 13/02/2014 con prot. n. 1589/DB1607, la S.V. ha richiesto agli Uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.lgs 59/2010 s.m.i., ad un soggetto che ha prestato la propria opera in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice e che, a seguito di accertamenti non risulta iscritto all'INPS.

A tal proposito occorre evidenziare che: l'articolo sopraccitato prevede il riconoscimento del requisito professionale a coloro che hanno:

*“... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 15879 del 24/01/2012 e n. 5870 del 15/01/2013, ha ritenuto che figure quali il Presidente o il Legale rappresentante o soggetti componenti il Consiglio di amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possono considerarsi in possesso del requisito professionale **solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.**

Il MISE, ha inoltre ha precisato che nel caso in cui il soggetto richiedente la qualificazione non possa vantare l'assicurazione INPS, **non essendovi obbligato per legge, (è questo il caso del socio accomandante di s.a.s.), lo stesso possa vantare mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti quali per esempio assicurazione INAIL e buste paga.**

Stante quanto sopra si ritiene applicabile al caso in esame il principio di “effettività” dell'attività in concreto svolta, riconoscendo il titolo a chi abbia svolto attività *“concretizzatasi in compiti di gestione effettivamente operativi”* a prescindere dalla sua qualificazione giuridica all'interno della compagine societaria.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 27.03.2014*  
*Protocollo 3450/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel comparto alimentare su area pubblica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/02/2014 con prot. n. 2276, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica svolta, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

In particolare codesto Comune ha allegato la documentazione prodotta dall'interessato a dimostrazione dell'attività svolta in qualità di dipendente part-time e di collaboratore.

Ciò premesso, fatte salve le verifiche istruttorie di maggiore dettaglio che codesto comune potrà effettuare con gli uffici INPS preposti, si forniscono alcune indicazioni interpretative per la valutazione dei titoli ai fini del requisito professionale di cui trattasi.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che richiede espressamente di

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Con specifico riferimento alla disposizione che prevede l'iscrizione all'INPS quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa, il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 155566 dell'11.10.2010, ha ritenuto di rilevarne la “ratio” nell'esigenza di “superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica”.

Ciò posto si ritiene peraltro che, nei casi in cui l'iscrizione all'INPS non risulti pienamente probante rispetto al lavoro concretamente svolto dall'addetto avuto riguardo ai livelli di inquadramento professionali e alle rispettive declaratorie previsti dai contratti collettivi nazionale del commercio, debba essere consentito allo stesso di produrre, a titolo di supplemento istruttorio, ulteriore documentazione del tipo:

- **“buste paga”, comprovanti la natura della prestazione svolta;**
- **“Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà”** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla norma, che ha previsto i due anni di pratica nell'ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, si ritiene di poter considerare valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività in oggetto, **la somma dei periodi di pratica effettuati, in varia forma, ammettendo quindi ogni forma di collaborazione a qualsiasi titolo, purché lecitamente svolta.**

Con riferimento infine alla valutazione dei periodi lavorativi part – time, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010 e n. 257181 del 17/12/2012 , ha precisato che *“nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento;*

*...per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo”.*

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 18.03.2014*  
*Protocollo 3072/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 - art. 71, comma 6 –quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Nomina preposto – Valutazione Diploma di “Ragioneria”.**

Con nota e-mail del 5 marzo 2014, ns. prot. n. 2499/DB1607, si richiedono all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se è possibile per il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, nominare temporaneamente un preposto in possesso del Diploma di Ragioneria.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.lgs n. 147 del 2012 che ha modificato l'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, si è consentito anche alla ditta individuale, di nominare un preposto ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare risoluzione n. 128294 del 29 luglio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti specificando espressamente che “ *il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, **non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D.lgs 59/2010 s.m.i., qualora vi sia un preposto in possesso dei medesimi***”.

Per ciò che concerne la valutazione sulla validità del Diploma di “Ragioneria”, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività in oggetto, si specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, precisando altresì **che sono considerati validi quei diplomi di Ragioniere nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”**.

Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolo in discorso potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento del requisito professionale, **solo nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia**.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 10.03.2014*  
*Protocollo 2654/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli Uffici scriventi 20/02/2014 con Prot. n. 1943/DB1607, si richiede se il Diploma di "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" conseguito nell'anno scolastico 1981 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere di Rivoli, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, **i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.**

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico" indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.



Stante quanto sopra si precisa però che nel piano di studi in questione, della durata di cinque anni, era contemplata, al secondo anno di corso, la materia **“Chimica ed elementi di merceologia”**, la cui presenza in ambito didattico è considerata sufficiente all’acquisizione del requisito professionale richiesto.

Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite, si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l’attività di commercio nel settore merceologico alimentare, il diploma in questione.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.02.2014*  
*Protocollo 2112/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 18/12/2013 con Prot. n. 14740/DB1607, si richiede se il **Diploma di specializzazione per il corso di cuoco**, conseguito in data 12/09/2013 presso l'Agenzia Formativa "Dante Alighieri" di Badia Polesine (RO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si evidenzia che la valutazione del titolo di studio in argomento viene effettuata, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., che riconosce i requisiti professionali a chi abbia *"frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Tenuto conto che tale corso professionale è stato conseguito fuori Regione Piemonte, si precisa che nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 il punto 2.1.4 – Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – riconosce il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nel caso in cui le stesse consentano nella regione di provenienza l'esercizio della medesima attività.

A tal fine, si specifica quanto previsto al punto 2.1.4 della D.G.R. cit.:

*"Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.*

*A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:*

- *enunciazione completa della qualifica conseguita;*
- *indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;*
- *indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare".*

Pertanto, se nella Regione Veneto, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 25.02.2014*  
*Protocollo 2098/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli Uffici scriventi 10/02/2014 con Prot. n. 1424/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito nell'anno scolastico 1994 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Elio Vittorini" di Grugliasco, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*c)...essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico" indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

**Stante quanto sopra si precisa comunque che se nel piano di studi del Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere era prevista la materia “Merceologia”, la stessa è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale in oggetto.**

Si ribadisce pertanto che, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, **il titolo in discorso potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento del requisito professionale, solo nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 25.02.2014*  
*Protocollo 2100/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio - Laurea in "Economia e Gestione dei Servizi Turistici".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/02/2014 con prot. n. 1712/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la **Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici**, possa essere considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Dal piano di studio allegato, si evince che non è presente nessuna materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Conseguentemente, nel caso di specie, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e delle indicazioni riscontrate nel piano di studio, **si ritiene che il diploma di laurea in questione non possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non corrispondente al dettato normativo.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 21.05.2014*  
*Protocollo 5919/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**Oggetto: quesito inerente l'obbligo della formazione obbligatoria di aggiornamento triennale per attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 6 maggio 2014 (prot. n. 5111/DB1607) con la quale si richiede quando sorge l'obbligo della formazione di aggiornamento triennale per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e se detto obbligo deve essere assolto prima dell'inizio dell'attività, si specifica quanto segue:

i requisiti per l'apertura di un esercizio di somministrazione sono stabiliti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, che disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, verificato di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, non è necessario alcun aggiornamento professionale per poter avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso di formazione obbligatoria, per ciascun triennio, di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. n. 38 del 29 dicembre 2006, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e disciplinato con D.G.R. n. 103-12937 del 21 dicembre 2009, è finalizzato ad incentivare la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli operatori in attività. La frequenza dovrà avvenire nel corso del triennio decorrente dal 1 marzo 2013. La durata complessiva del corso non deve essere inferiore alle 16 ore. Nel caso di subingresso negli ultimi mesi di scadenza del triennio, l'interessato dovrà frequentare il corso nel primo anno del triennio successivo.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 19.05.2014*  
*Protocollo 5762/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titoli di studio – Laurea in "Viticoltura ed Enologia" e Diploma di Perito chimico industriale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/05/2014 con prot. n. 5146/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Laurea in "Viticoltura ed Enologia" e Diploma di "Perito chimico industriale", possano essere considerati validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, **almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**", il Ministero dello Sviluppo Economico(MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

In merito al diploma di Laurea in oggetto, il MISE si è espresso con risoluzione n.138846 del 11.10.2010 e n. 155543 del 2.11.2010, ritenendo che la **Laurea triennale in "Viticoltura ed Enologia"**, "*considerate le materie oggetto del piano studi, può considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, del Dlgs. 26.3.2010, n. 59*".

Con riferimento al **Diploma di Perito chimico industriale**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, tale

titolo di studio confluisce nel Settore “Tecnologico” con indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” del nuovo ordinamento, all’interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poiché il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”.



*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 19.05.2014*  
*Protocollo 5757/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare. Valutazione titolo di studio – Diploma dell'Istituto Tecnico per "Dirigenti di Comunità".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/05/2014 con prot. n. 5145/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il **Diploma di Tecnico per Dirigenti di Comunità**, conseguito nell'anno scolastico 2010 presso l'Istituto d'istruzione Superiore G. Santoni di Pisa, possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare il MISE con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini delle attività suddette, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola **"...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"**.

Con riferimento al **Diploma dell'Istituto Tecnico per Dirigenti di Comunità**, il MISE si è espresso con risoluzione n. 134333 del 14.07.2011, di cui si allega copia, ritenendo che tale diploma possa ritenersi valido nel caso in cui il piano di studi prevede la prevalente presenza di materie quali "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia", "Igiene ed educazione sanitaria".

Conseguentemente, nel caso di specie, è necessario verificare i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e conseguimento del titolo medesimo, al fine di rilevare la presenza di materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 10.04.2014*  
*Protocollo 4321/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari tramite apparecchi automatici, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 10/03/2014 con Prot. n. 2647/DB1607, si richiede se siano necessari i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari tramite apparecchi automatici.

Al riguardo si specifica che l'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo in particolare al comma 6 che l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

*lett. a) "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";*

*lett. b) "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale";*

*lett. c) "essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

D'altro canto l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. recita letteralmente quanto segue:  
*"Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare".*

Le norme citate non effettuano all'interno del settore alimentare e non alimentare distinzione ulteriore rispetto alle specializzazioni merceologiche e/o a specifiche tipologie di prodotti né enunciano casi di esclusione dal possesso dei requisiti professionali.  
Pertanto, anche per la vendita di prodotti svolta tramite apparecchi automatici è da ritenere necessario il possesso della qualificazione professionale richiesta genericamente dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.

**Direzione Attività Produttive**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 17.04.2014  
Protocollo 4677/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'Attestato di Qualifica Professionale di "Addetto Cucina".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 01/04/2014 con Prot. n. 3660/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, il possesso dell'Attestato di Qualifica Professionale di "Addetto Cucina" conseguito nel 1992 presso il Centro di Formazione Professionale di Alba/Barolo con sede in Alba, sia valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

A tale proposito si evidenzia che la valutazione dell'attestato di qualifica professionale suddetto viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/201, secondo cui rappresenta requisito professionale:

- c) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
- d) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso "Addetto cucina" è tra i corsi previsti nella Tabella I della Sezione II, che rappresentano requisito professionale di cui alle sopraccitate lettere a) e b).

Pertanto, l'attestato è da ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17.02.2014*  
*Protocollo 1725/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 23 gennaio 2014 – ns prot. n. 890/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla pratica commerciale ai fine del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

Nel caso specifico il soggetto in questione ha svolto, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, le seguenti attività:

- "Addetto alle vendite" (con mansioni di addetto alla preparazione della pasticceria) presso un ipermercato
- prestato la propria opera presso una pasticceria industriale con la qualifica di "Farcitore di pasticceria"
- prestato la propria opera presso una pasticceria artigianale.

A tale proposito, poiché dalla richiesta non si evince l'esatta durata delle attività svolte nel quinquennio precedente e i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*"avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione ai livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, turismo e pubblici esercizi, con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, ha precisato che, **l'inquadramento almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto**, evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. *" i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti"*.

Il Ministero suddetto, con risoluzione n. 153166 del 9 agosto 2011, fa altresì presente che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadriati almeno **al quarto livello** dei contratti suddetti.

Inoltre per ciò che concerne la pratica professionale esercitata in pasticcerie artigianali, il Mise con risoluzioni n. 5902 del 14.01.2011 e n. 42201 del 12 marzo 2013, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione" ma anche al soggetto "addetto alla preparazione di alimenti" e consente quindi di non differenziare, ai fini dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio da parte di soggetti che hanno prestato la propria opera presso imprese artigiane, esercenti l'attività nell'ambito della produzione alimentare, che abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in oggetto.

Tutto ciò premesso, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta, **salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata effettiva di produzione e manipolazione degli alimenti per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.**

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte](mailto:commercio@regione.piemonte)

*Data 17.02.2014*  
*Protocollo 1720/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma di qualifica professionale per “Operatore dei servizi di ricevimento”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 07/02/2014 con Prot. n. 1379/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale triennale per “Operatore dei servizi di ricevimento” conseguito presso l'Istituto Professionale G. Colombatto di Torino nell'anno scolastico 2012/2013, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica.

In riferimento alla lettera c) del citato art. 71 che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “principi di alimentazione”, “laboratorio di cucina”, “laboratorio di sala-bar”, poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità del Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di ricevimento e conseguentemente l'interessata sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

*Data 13.01.2014  
Protocollo 279/DB1607  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento iscrizione all'ex REC.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 17/12/2013 con Prot. n. 14635/DB1607, si richiede se l'iscrizione al REC acquisita nel 2004 possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo espressamente quanto segue:

*“L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*d) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

*e) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

*f) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

La pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi: peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendone la validità, se riferita ad uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta, senza alcun limite temporale.

Pertanto, si ritiene che l'interessata sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge e non sia necessario alcun aggiornamento professionale per poter avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*

[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)  
[commercio@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercio@cert.regionepiemonte.it)

*Data 10.01.2014  
Protocollo 267/DB1607  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di “Tecnico per le attività sociali”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 19.12.2013 - ns. prot. n. 14757/DB1607, si richiede se il Diploma di “Tecnico per le attività sociali” sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione relativa alla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come per esempio la materia “merceologia”.

Inoltre, in base alle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

In riferimento al Diploma di “Tecnico per le attività sociali”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit., il titolo di studio confluisce nel Settore “Servizi” con indirizzo “Servizi Socio Sanitari” del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Pertanto, si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Data 26.02.2013  
Protocollo 0002442/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di “Tecnico per le attività sociali”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 05.02.2013 - ns. prot. n. 0001496/DB1607, si richiede se il Diploma di “**Tecnico per le attività sociali**” sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione relativa alla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ”... ***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***”.

Inoltre, in base alle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

In riferimento al Diploma di “Tecnico per le attività sociali”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit., il titolo di studio confluisce nel Settore “Servizi” con indirizzo “Servizi Socio Sanitari” del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Pertanto, si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

*Data 12/07/2013  
Protocollo 000879 /DB 16.07  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento per i titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/07/2013 con Prot. n. 8323/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Nel dettaglio, si pongono i seguenti quesiti:

1. se la nomina della Sig.ra XXX in qualità di delegato di un esercizio di somministrazione, effettuata in data 14/06/2013, può ritenersi valida, poiché in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., avendo prestato la propria opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente, in qualità di socio lavoratore presso lo stesso esercizio dall'avvio di tale attività, in data 28/03/2011 fino al 29/03/2013;
2. tenuto conto che la Sig.ra XXX ha maturato la qualificazione professionale prescritta in data 29/03/2013, si richiede se il corso di formazione obbligatoria di aggiornamento deve essere svolto entro il 28/03/2016.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che è possibile riconoscere la qualificazione professionale richiesta della Sig.ra XXX, in quanto parrebbe che l'attività svolta in qualità di socio lavoratore, per almeno due anni nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi. Ciò significa che tale professionalità deve risultare documentabile e quindi a norma con le contribuzioni previdenziali previste al fine di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Sotto questo profilo, la Sig.ra XXX risulterebbe regolarmente iscritta all'INPS e conseguentemente la sua nomina in qualità di delegato all'attività di somministrazione potrebbe ritenersi valida a tutti gli effetti di legge.

Per quanto concerne il corso di formazione obbligatoria di aggiornamento previsto per ciascun triennio per i titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., si fa presente che il nuovo triennio di riferimento è 01/032013-01/032016, poiché si è appena concluso il primo triennio decorrente dal 01/03/2010 al 01/03/2013, per cui il corso deve essere svolto **entro il 01/03/2016**.

In relazione a quanto già indicato nella nota della Direzione scrivente, Prot. n. 1835/DB1608 dell'08/02/2012, l'unica deroga al termine di scadenza del secondo triennio di riferimento, quale 01/03/2016, è prevista nel caso in cui l'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione sia stata conseguita con l'ex corso di formazione professionale regionale di 130 ore o l'ex modulo

integrativo di 50 ore al corso di 80 ore per la vendita di alimentari, per cui il corso di aggiornamento deve essere svolto **entro il 01/03/2019**.

In tutti gli altri casi in cui l' idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione sia stata conseguita con:

- l'ex corso di formazione professionale regionale di 80 ore per la vendita di alimentari, di cui all'ex D.G.R. 55-12246/2009;
- la pregressa iscrizione al REC per la vendita di alimentari o la somministrazione di alimenti bevande;
- la pratica commerciale o il titolo di studio, secondo quanto stabilito dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i;
- il nuovo corso "unico" di 100 ore, di cui alla D.G.R. 13-2089/2011;

il corso di aggiornamento deve essere svolto **entro il 01/03/2016, quale termine coincidente con la scadenza del secondo triennio di riferimento 01/03/2013-01/03/2016**.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di subingresso o nuova apertura negli ultime sei mesi di scadenza del secondo triennio (01/03/2013-01/03/2016) e quindi tra il 1° settembre 2015 ed il 1° marzo 2016, il subentrante o il nuovo titolare deve svolgere il corso di aggiornamento entro il primo anno del triennio successivo, ovvero **entro il 01/03/2017**.

Tutto ciò premesso è evidentemente appena il caso di rammentare che, a prescindere dal percorso formativo di accesso ed esercizio dell'attività riferito al soggetto di volta in volta delegato dal titolare, l'impresa che svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve aver assolto all'obbligo di formazione continua per una volta nell'ambito di ciascun triennio di operatività, non essendo in proposito sufficiente che l'attuale delegato sia personalmente in regola con l'assolvimento dei suoi obblighi formativi.

Nel caso di cui trattasi pertanto occorre verificare da quando l'esercizio di somministrazione è in attività: conseguentemente per ogni triennio di attività il titolare o suo delegato "*pro tempore*" devono aver assolto all'onere formativo per il triennio considerato.

Esemplificando se l'azienda x è in attività dal marzo 2010, il suo titolare o il delegato devono aver assolto all'onere della formazione continua obbligatoria per il primo triennio decorrente dal 01/03/2010 al 01/03/2013.

Invero, si evidenzia che nel caso in cui la stessa azienda rimanesse priva del delegato che ha svolto il suddetto corso per tale triennio, in questa fase di controllo dell'adempimento in argomento, la cui durata temporale coincide con il secondo triennio di riferimento (dal 01/03/2013 al 01/03/2016), l'azienda risulterebbe inadempiente se non provvedesse alla nomina di un altro delegato in regola rispetto all'onere formativo triennale, in quanto l'attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria è nominativo e quindi intestato al delegato nominato dall'azienda.

Data 21.01.2013  
Protocollo 0000881/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 - art. 71, comma 6, lett. b) –quesito in materia di requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti – presenza del delegato presso l’esercizio di somministrazione.**

Con nota email del 19 dicembre 2012 – ns. prot. n. 0000102/DB1607 del 3 gennaio 2013 – la S.V. ha richiesto all’Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se sia da ritenersi obbligatoria la presenza fisica del delegato in possesso dei requisiti professionali presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo si evidenzia che la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., per la quale: “Non è consentito allo stesso soggetto **di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”, presuppone che, a garanzia della professionalità nell’esercizio dell’attività, il soggetto in possesso del requisito professionale debba essere normalmente presente nel locale e condurre personalmente l’attività.

E’ tuttavia da ritenere che ciò non implichi l’obbligo della sua presenza costante senza alcuna interruzione, dovendo essere salvaguardata la possibilità, per lo stesso, di assentarsi sporadicamente per comuni esigenze .

Nel caso di assenza prolungata e ricorrente del soggetto delegato, si renderà peraltro necessario provvedere alla nomina di un nuovo o di un altro delegato, ai fini della conduzione personale dell’attività di cui trattasi.

Conseguentemente, nel caso di specie, non si rilevano vincoli alla possibilità di nominare più delegati che svolgano la propria attività lavorativa presso il medesimo locale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 38/2006 s.m.i., per le quali “*non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione*”.

Data 26.02.2013  
Protocollo 0002443/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 - Valutazione del titolo di studio: "Diploma di Educatore Specializzato".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 15/02/2013 con prot. n. 0002022/DB1607, codesto Comune chiede se il Diploma triennale di "Educatore Specializzato", conseguito nell'anno formativo 1983-1984 presso la Scuola di Formazione Professionale di Torino, è idoneo ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari.

Al riguardo si specifica quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "... ***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***".

Pertanto sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il Diploma di Educatore Specializzato, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari e conseguentemente l'interessato non può ritenersi in possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Data 07.03.2013  
Protocollo 0003036/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 26/02/2013 con Prot. n. 0002472/DB1607, si richiede se al legale rappresentante e socio di una società in nome collettivo, che ha come oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 153435 del 10.08.2011, ha ritenuto che il legale rappresentante e/o socio di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Pertanto, la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Nel caso in cui l'iscrizione all'INPS prevista dal D.lgs 59/2010 a dimostrazione dell'acquisizione del requisito non risulti probante, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti (per esempio assicurazione INAIL e buste paga) previste dalla specifica normativa in materia di diritto del lavoro.

Data 08.03.2013  
Protocollo 0003101/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un imprenditore individuale, NON in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di avvalersi di un delegato in possesso dei requisiti richiesti.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 16 gennaio 2013 - ns. prot. n. 0000679/DB1607, si richiede se la gestione in affitto di un ramo d'azienda possa essere affidata a un soggetto non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del Dlgs 59/2010, il quale ha indicato nella Scia presentata al Comune altra persona (preposto) già in possesso dei prescritti requisiti.

A tal proposito si rileva come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" a cui è seguita una nota esplicativa della nostra Direzione prot. n. 15125/DB1607 del 17.10.2012, contenente "*Indicazioni sulle novità in materia di commercio*", sia avvenuto un significativo cambio di tendenza, poiché fino ad oggi per le ditte individuali il requisito doveva essere posseduto, anzitutto, dal suo titolare, fatta poi salva la possibilità di avvalersi, in corso di attività, anche di soggetti delegati qualora ciò fosse necessario per ragioni di conduzione aziendale.

Nella fattispecie, il comma 1, lett. g) dell'art. 8 del Dlgs 147/2012, inserisce, dopo il comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, il comma 6-bis che recita testualmente:

***"6-bis. Sia per le imprese individuali che, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".***

Conseguentemente, per effetto di tale modifica é ora ammissibile l'utilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Pertanto è ammessa, anche ai fini dell'avvio dell'attività, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare.

Data 14.05.2013  
Protocollo 0006221/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta part-time - Addetto ai Servizi Mensa.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 18 aprile 2013 - ns. prot. n. 0005017/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, sia da considerarsi in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chi abbia svolto l'attività di Addetto ai Servizi Mensa – inquadrato in 6° qualifica presso una casa di riposo, in forza di un contratto di lavoro part-time.

Dalla documentazione inviata da codesto Comune, si evince che la lavoratrice è stata assunta in data 01.05.2007 con un contratto di lavoro part-time per n. 20 ore settimanali con la qualifica Addetta servizi mensa.

In relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per il quale:

*b) “avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”;*

il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, richiedendo nello specifico due anni di pratica anche nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Pertanto il caso in oggetto è da considerarsi qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda alla risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico che si allega per opportuna conoscenza.



Data 01.02.2013  
Protocollo 0001418/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di dipendente con la qualifica di commessa.**

Con nota del 18 gennaio 2013 – ns prot. n. 841/DB1607 del 21 gennaio 2013 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la pratica svolta per due anni negli ultimi cinque, presso un negozio di vendita di generi alimentari, da parte di una dipendente con la qualifica di “commessa” inquadrata nell'ambito del quarto livello del settore commercio/terziario, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare.

A tale riguardo si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito il proprio parere con risoluzione n. 153166 del 9 agosto 2011 e n. 51281 del 28 febbraio 2012, riconoscendo validi i requisiti professionali dei soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Il MISE, con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011, in merito ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario turismo e pubblici esercizi), ritiene che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi contratti suddetti.

Con risoluzione ministeriale n. 51281 del 28 febbraio 2012, il Ministero suddetto ribadisce inoltre che, l'inquadramento almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto, evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. “ *i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti*”.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che la pratica acquisita dall'interessata, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita nel settore alimentare.

*Data 20.03.2013  
Protocollo 0003621/DB1607  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 - art. 71, comma 6 –quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande – Preposto all'attività in caso di impresa individuale.**

Con nota e-mail del 15 gennaio 2013, ns. prot. n. 0000601/DB1607, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la titolare di una ditta individuale con due rami d'azienda, una gelateria artigianale e un bar, in possesso di requisito professionale, possa essere nominata preposta nel caso in cui voglia cedere in gerenza il bar ad un'altra ditta individuale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 147 del 2012 che ha modificato l'articolo 71 del D.lgs n. 59 del 2010, si è consentito anche alla ditta individuale di nominare un preposto ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3656 del 12.09.2012 e successive risoluzioni, ha precisato che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare suddetta, che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Conseguentemente, nel caso di specie, si ritiene che il cedente, in possesso dei requisiti professionali, possa essere nominato preposto per l'esercizio dell'attività di somministrazione, ceduta in gestione alla subentrante ditta individuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni suddette e che svolga la propria attività lavorativa presso il medesimo locale.

Data 22/11/2013  
Protocollo 00013771 /DB16.07  
Classificazione 009.010.020.5/2013A 18

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 11/11/2013 con Prot. n. 13250/DB1607, si richiede se la Laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto il diploma di laurea in argomento rientra nella classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare.

*Data 17/10/2013  
Protocollo 00012150  
Classificazione 009.010.020.5/2013°*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio - Laurea in "Economia e Direzione delle Imprese".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24.09.2013 con prot. n. 0011214/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso della **Laurea in Economia e Direzione delle Imprese** e del **Master in Management francese (ESCP Europe)**, siano validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui si allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Per quanto riguarda la valutazione del Master in Management francese (ESCP Europe), per il quale è stato allegato il relativo piano di studi, e delle tesi elaborate nell'ambito della ristorazione, si segnala che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

*Data 30/10/2013  
Protocollo 00012770 /DB16.07  
Classificazione 009.010.020.5/2013A .6*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16/10/2013 con Prot. n. 12110/DB1607, si richiede se il Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Paolo Borselli" di Torino, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

A tal riguardo la Direzione scrivente ha richiesto apposito parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si è espresso con risoluzione n. 208130 del 04/11/2011 riguardante la valutazione di un analogo titolo di studio.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che, sulla base del nuovo ordinamento scolastico entrato in vigore nell'a.s. 2010/2011, il diploma in oggetto è confluito nell'indirizzo "Servizi commerciali", non abilitante ai fini dell'attività di cui trattasi.

Invero, i diplomi degli istituti tecnici professionali dell'indirizzo "Servizi commerciale" nell'ordinamento scolastico vigente sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi a carattere commerciale generale e conseguentemente non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Per questi motivi, il Ministero ha ritenuto che il Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile non possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

*Data 15/11/2013  
Protocollo 00013496 /DB16.07  
Classificazione 9.10.20.5/2013A. 13*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Riconoscimento pratica svolta presso un agriturismo.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 30/10/2013 con Prot. n. 12722/DB1607, si richiede se un soggetto che presta la propria opera, in qualità di coadiutore familiare, in un'impresa agrituristica dal mese di Dicembre del 2010 ad oggi possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 113265 del 04/07/2013, di cui si allega copia, ritenendo possibile il riconoscimento della qualificazione acquisita in un'azienda agricola se la stessa svolge anche attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via generale e con specifico riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo, il Ministero evidenzia altresì quanto segue:

- 1) per le imprese del settore alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione;
- 2) solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti nel settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

A livello regionale, la somministrazione effettuate negli agriturismi è disciplinata dalla L.R. n. 38/1995 che include tra le attività agrituristiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, le seguenti:

- a) *dare ospitalità in alloggi agrituristiche e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;*
- b) *somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda.*



Pertanto, se l'attività del soggetto in argomento si concretizza nelle attività previste dalla specifica normativa regionale in materia di agriturismo o secondo le indicazioni fornite dal Ministero, si può ritenere che sia in possesso della qualificazione professionale prescritta.

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale  
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)  
[commercio@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercio@cert.regione.piemonte.it)

Data 28/11/2013  
Protocollo 00014006 /DB16.07  
Classificazione 9.10.20.5/2013A .22

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di qualifica di “Addetti alla segretaria d'azienda”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/11/2013 con Prot. n. 13398/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale di Segretaria d'Azienda, conseguito presso l'Istituto Professionale Statale “Tommaso d'Oria” di Ciriè (TO), possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale”, in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Premesso che i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 sono da intendersi in modo alternativo fra loro, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le materie sopra indicate dal Ministero.



Data 28/11/2013  
Protocollo 00014031 /DB16.07  
Classificazione 9.10.20.5/2013A..24

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/11/2013 con Prot. n. 13401/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito nell'a.s. 1993/1994 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Carlo Levi" di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si precisa che tra le materie di studio erano compresa "chimica ed elementi di merceologia", secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla validità del titolo di studio suddetto con risoluzione n. 0223214 del 24/11/2011, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del precedente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Nel caso di specie, nel piano di studi del Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere" della durata di cinque anni era contemplata, al secondo anno di corso, la materia "Chimica ed elementi di merceologia", **la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.**

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

*Data 18.12.2013*  
*Protocollo 14727/DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i..**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 31/10/2013 con prot. n. 13001/DB1607 del 05/11/2013, la S.V. richiede agli Uffici scriventi chiarimenti in merito al requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. 59/2010 s.m.i.

Nello specifico si richiede se è necessario frequentare il corso di formazione professionale previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari anche se si intende vendere solo bevande, anche alcoliche, confezionate.

Al tal riguardo si conferma la necessità di frequenza del corso per alimentaristi ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività in oggetto (così come consigliato dal suo commercialista), in quanto non è prevista dalla normativa di riferimento alcuna eccezione in merito all'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ciò che concerne i corsi di formazione professionale si evidenzia che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 – Sezione II punto 2.1.4 - ha stabilito che ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa, secondo il principio di reciprocità.

Pertanto la S.V. potrà utilmente frequentare il corso di accesso on-line, laddove questo sia attivato, anche in altre Regioni italiane.

*Data 18.12.2013  
Protocollo 14716/1607  
Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentari ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del D.lgs n. 59/2010 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 15/11/2013 con prot. n. 13665/DB1607 del 20/11/2013, si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del D.lgs n. 59/2010.

Nello specifico si chiede se è necessario frequentare un corso di formazione professionale per l'esercizio delle attività in oggetto in qualità di dipendente presso mense, negozi di generi alimentari, o presso esercizi di somministrazione (ristoranti).

A tale proposito si evidenzia in via preliminare che l'art. 71, comma 6 del D.lgs 59/2010, riconosce i requisiti professionali a coloro che:

- hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome.
- hanno prestato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti...
- hanno un titolo di studio ritenuto abilitante ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Si specifica inoltre che, in seguito alle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.lgs n. 147/2012, con le quali sono state apportate alcune modifiche all'art. 71, comma 6 del D.lgs 59/2010, in particolare per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone" non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico indistinto, ma a favore di una cerchia limitata di persone (mense aziendali, mense scolastiche, etc.).

La Regione Piemonte, dal canto suo, con DGR n. 13-2089 del 24.05.2011, ai fini del possesso del requisito professionale, ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di formazione professionale, prevedendo altresì nella



Sezione III – punto 3.1 – un corso di formazione professionale della durata complessiva di 100 ore per l'accesso e l'esercizio delle attività suddette.

Tale DGR è reperibile nel sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/compartAliment.htm>

*Data 14/10/2013  
Protocollo 00011955  
Classificazione 009.010.020.5/2013A*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24.09.2013 con prot. n. 0011215/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, il possesso dell'Attestato di qualifica biennale di **“Operatore Servizi Ristorativi”** conseguito nel 2011 presso la struttura formativa “Consorzio Formazione Innovazione Qualità” di Pinerolo, sia valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare.

A tale proposito si evidenzia che la valutazione dell'attestato di qualifica professionale suddetto viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/201, secondo cui rappresenta requisito professionale:

e) il possesso di **“Attestato di qualifica professionale”** che soddisfa i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

f) il possesso di **“Attestato di qualifica professionale” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA** che soddisfa i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Stante quanto sopra, si precisa che l'Attestato di Qualifica biennale di “Operatore Servizi Ristorativi” rientra tra i corsi previsti nella Tabella I della Sezione II, che rappresentano requisito professionale di cui alle sopraccitate lettere a) e b).

Pertanto, l'attestato è da ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Data 18.12.2013  
Protocollo 14715/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di “Perito Industriale Capotecnico - specializzazione: Chimica Industriale”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 03/12/2013 con prot. n. 14251/DB1607 del 04/12/2013, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso di un Diploma di “Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica Industriale – conseguito nell'anno scolastico 1977 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “L. Casale” di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ”... ***ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***”.

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica Industriale”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit. il titolo di studio confluisce nel Settore “Tecnologico” con indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione “Biotecnologie sanitarie”.

Di conseguenza tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari in quanto non conforme al dettato normativo.

Data 07.03.2013  
Protocollo 0003036  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 26/02/2013 con Prot. n. 0002472/DB1607, si richiede se al legale rappresentante e socio di una società in nome collettivo, che ha come oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 153435 del 10.08.2011, ha ritenuto che il legale rappresentante e/o socio di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Pertanto, la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Nel caso in cui l'iscrizione all'INPS prevista dal D.lgs 59/2010 a dimostrazione dell'acquisizione del requisito non risulti probante, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti (per esempio assicurazione INAIL e buste paga) previste dalla specifica normativa in materia di diritto del lavoro.

Data 23.12.2013  
Protocollo 14914/DB16.07  
Classificazione 9.10.20.5/2013A

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio di attività artigiana alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 26/11/2013 con Prot. n. 13903/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito nell'a.s. 1988/1989 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Carlo Levi" di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio di attività artigiana alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

**Per quanto di competenza, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla validità del titolo di studio suddetto con risoluzione n. 181714 del 07/11/2013,** precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del precedente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Stante quanto sopra si precisa comunque che **se nel piano di studi del Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere" della durata di cinque anni era contemplata, la materia "Chimica ed elementi di merceologia", o "Merceologia", tale presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.**

Si ribadisce pertanto che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolo in discorso potrebbe considerarsi valido per il riconoscimento dei



requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, solo nel caso in cui il piano di studi preveda espressamente detta materia.

*Data 18.12.2013  
Protocollo 000 14716 /DB16.07  
Classificazione 9.10.20,5/2013A.*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – Risposta quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio – “Diploma di Maturità Tecnica con indirizzo Salute”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 20.11.2013 con prot. n. 0013688/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso del **Diploma di Maturità Tecnica con indirizzo Salute** conseguito presso l'Istituto Istruzione Superiore “Q.Sella” di Biella, sia valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, il MISE ritiene che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, sia fondata sulla verifica dei programmi di studio e, che su detta base, vada valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Nel caso di specie, l'ufficio scrivente ha richiesto apposito parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si è espresso ritenendo che nel piano di studi allegato al quesito, sono presenti materie quali “Igiene ed Educazione Sanitaria”, “Anatomia, Fisiologia e Patologia” e “Scienza della Nutrizione”, che con tutta evidenza possono essere considerate materie attinenti ai fini richiesti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite e del parere ministeriale si ritiene che il Diploma in discorso possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale  
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)*

*Data 13.11.2013  
Protocollo 000 13366 /DB16.07  
Classificazione 9.10.20,5/2013A.*

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – requisiti professionali per le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande. Riconoscimento in Germania del titolo acquisito in Italia.**

Con nota qui pervenuta in data 24 ottobre 2013 - prot. n. 12422/2013, è stato richiesto se il titolo acquisito in Italia per l'esercizio delle attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., sia valido per la medesima tipologia di attività nel territorio della Germania.

In proposito si rinvia alle informazioni diffuse in rete dal competente Dipartimento romano per le politiche comunitarie al seguente indirizzo:

<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17592/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-guida-allutente>

In particolare, fra le informazioni ivi fornite, viene indicato un punto di contatto al quale potrebbe essere opportuno rivolgersi, al fine di verificare in concreto l'applicazione, nel caso specifico, del principio del reciproco riconoscimento dei titoli.

Resta evidentemente salva la possibilità di rivolgersi alle autorità consolari italiane in Germania.

Data 19/03/2012  
Protocollo 000420 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 07/03/2012 con Prot. n. 3618/DB1607, codesta associazione di categoria richiede se ad un soggetto che abbia effettuato la pratica per 2 anni negli ultimi 5, in qualità di coadiuvante del fratello in un'attività di commercio al dettaglio di alimentari, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 59/2010, e conseguentemente se lo stesso possa intraprendere l'attività di bar tipologia 2, in abbinamento all'attività di distributore carburanti già esercitata dallo stesso interessato

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 208369 del 04/11/2011, con la quale si riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Infatti lo stesso MISE ha chiarito che, poiché l'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 recita espressamente quanto segue:

*“aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

la professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante anche l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Inoltre il MISE, con parere n. 155566 dell'11.10.2010, ritiene che la “ratio” della norma che prevede l'iscrizione all'INPS, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa, sia quella di superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica.

Conseguentemente il requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del Dlgs 59/2010, **può essere riconosciuto valido nel caso in cui il lavoratore dipendente, richiedente il riconoscimento del requisito, comprova:**

1. *la prestazione d'opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente, mediante "buste paga",*
2. *l'iscrizione all'INPS,*

*anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati pagati regolarmente, mediante l'avvalimento delle "Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà" ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

*Data 08.10.2012  
Protocollo 0014545/DB1607*

**OGGETTO: quesito in merito alla regolamentazione delle assenze del delegato in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - art. 5 della LR. n. 38/2006 s.m.i..**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/07/2012 con Prot. n. 0010349/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla procedura da applicare in caso di assenze del delegato di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i..

Si richiama in proposito la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., che dispone testualmente: “Non è consentito allo stesso soggetto **di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”.

Da tale disposizione si desume che il soggetto in possesso del requisito professionale deve essere normalmente presente nel locale e condurre personalmente l'attività: è tuttavia da ritenere che ciò non implichi l'obbligo della sua presenza costante senza alcuna interruzione, dovendo essere salvaguardata la possibilità, per lo stesso, di assentarsi sporadicamente per comuni esigenze .

Nel caso di assenza prolungata e ricorrente del soggetto delegato, si renderà pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo delegato ai fini della conduzione personale dell'attività di cui trattasi.

Nel caso di accertamento dell'assenza da parte degli organi di vigilanza, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 21 c. 2 della l. r. 38/2006 smi.

Data 28.08.2012  
Protocollo 12737/DB1607

**OGGETTO: Valutazione Attestato di partecipazione al corso per “Addetto alla somministrazione e commercializzazione di alimenti e bevande” per l’acquisizione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato dalla Regione Molise.**

Con nota email del 07.08.2012 – ns. prot. n. 0012295/DB1607 del 07.08.2012 – la S.V. ha richiesto agli Uffici scriventi delucidazioni in merito alla validità di un attestato di partecipazione al corso per “Addetto alla somministrazione e commercializzazione di alimenti e bevande” della durata di 120 ore, per l’acquisizione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato dalla Regione Molise.

A tal fine si precisa che nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 il punto 2.1.4 - Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte - prevede espressamente quanto segue:

*“Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.*

*A tale fine l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione comunale:*

- *enunciazione completa della qualifica conseguita;*
- *indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l’esercizio dell’omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;*
- *indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare”.*

Pertanto, se nella Regione Molise, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, **lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.**

*Data 06.04.2012  
Protocollo 0005454/DB1607*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari naturali – Diploma di “Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via fax in data 08/02/2012 con Prot. n. 0001847/DB1607, si richiede se il Diploma di “Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere”, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Marro” di Moncalieri, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare .

Nello specifico, si precisa che tra le materie di studio è compresa “chimica ed elementi di merceologia”, secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla validità del titolo di studio suddetto con risoluzione n. 0223214 del 24/11/2011, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate a D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del precedente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Economico”, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Nel caso di specie, nel piano di studi del Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” della durata di cinque anni, era contemplata, al secondo anno di corso, la materia “Chimica ed elementi di merceologia”, **la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.**

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto sia considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini





dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

*Data 17.04.2012  
Protocollo 0005913/DB1607*

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di “Perito Turistico”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via email in data 06.04.2012 con Prot. n. 0005476/DB1607, si richiede se il Diploma di “Perito Turistico” sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che nella suddetta circolare esplicativa sono state fornite precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito Turistico”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Economico”, indirizzo “Turismo”, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, come indicato al punto 2.1 della suddetta circolare ministeriale.

Inoltre, il Ministero si è espresso in merito alla validità del titolo di studio in argomento con risoluzione n. 43265 del 08.03.2011, con la quale ha ritenuto che tale titolo non possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in base alla verifica del relativo percorso formativo.

Data 08.10.2012  
Protocollo 0014547/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con nota email del 10 settembre 2012 – ns. prot. n. 0013128/DB1607 dell'11 settembre 2012 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica svolta, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, il richiedente l'autorizzazione ha prodotto la seguente documentazione:

- iscrizione al registro imprese dal 25.10.2009 per inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande ( ristorante/pizzeria) e cessazione dell'attività suddetta al 10.05.2011;
- estratto conto previdenziale nel periodo dal 09.10.2007 al 30.11.2008 per un totale di 62 settimane (inquadrato in 7<sup>a</sup> qualifica);
- estratto conto previdenziale nel periodo dal 23.06.2011 al 30.01.2012 per un totale di 26 settimane (inquadrato in 5<sup>a</sup> qualifica).

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:

*“avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, **comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**”*,

Con specifico riferimento alla disposizione *che prevede l'iscrizione all'INPS, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa* il MISE, con parere n. 155566 dell'11.10.2010, ha ritenuto di rilevarne la “ratio” nell'esigenza di *“superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre più volte ribadito con proprie risoluzioni che il possesso del requisito professionale viene riconosciuto solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Ciò posto si ritiene peraltro che, nei casi in cui l'iscrizione all'INPS non risulti pienamente probante rispetto al lavoro concretamente svolto dall'addetto, debba essere consentito allo stesso di produrre, a titolo di supplemento istruttorio, ulteriore documentazione del tipo:

- *“buste paga”, comprovanti la natura della prestazione svolta,*
- *iscrizione all’INPS, anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati pagati regolarmente,* mediante l’utilizzo delle *“Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

Inoltre, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che ha previsto i due anni di pratica nell’ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, si ritiene di poter considerare valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, **la somma** dei periodi di pratica effettuati, in varia forma.

*Data 08.10.2012  
Protocollo 0014513 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale, svolta da amministratore di cooperativa agricola, che rivende i prodotti caseari ed agricoli di propria produzione.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto presso i nostri uffici via e-mail in data 25.05.2012 con Prot. n. 8212/DB1607, si richiede se all'amministratore nella gestione di una cooperativa agricola che ha come attività la raccolta e la trasformazione di latte conferito dai soci, con produzione e vendita di prodotti caseari ed agricoli dei soci, il quale è anche titolare dell'azienda agricola fornitrice del latte alla Cooperativa, possa essere riconosciuta la pratica commerciale svolta per l'acquisizione del requisito professionale al fine di somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con Risoluzione Ministeriale n. 153214 del 09.08.2011, in relazione al riconoscimento della qualificazione professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, nei confronti degli imprenditori che hanno svolto, in connessione con attività agricole o della pesca, un'attività caratterizzata dalla manipolazione, conservazione, trasformazione o commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici.

Tali attività economiche, in vigore del D.lgs 114/98, non erano state ritenute assimilabili alle categorie professionali indicate dall'art. 5 comma 5, lettera b) del suddetto decreto, al fine della dimostrazione del requisito professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti del settore alimentare, in quanto soltanto un'adeguata preparazione professionale degli operatori del settore avrebbe realizzato in pieno la finalità della norma volta alla piena tutela del consumatore finale.

Il MISE fa altresì presente che negli ultimi anni sono intervenute nella disciplina dell'attività agricola e della pesca, novità tali da orientare verso una diversa considerazione dell'attività esercitata dagli imprenditori operanti in questi comparti, in particolare gli articoli 1 e 4 del D.lgs 228/2001.

Stante quanto sopra, il MISE richiamato il parere già espresso in merito con nota n. 44496 del 9 marzo 2011, ha precisato che viene riconosciuto il requisito professionale, ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Data 02.08.2012  
Protocollo 0012027/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/05/2012 con Prot. n. 0008443/DB1607 del 30.05.2012, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, il possesso dell'attestato di qualifica di "Operatore Sala Bar" della durata di 600 ore conseguito nel 2010 presso la struttura formativa C.I.O.F.S.- F.P. di Alessandria, è da considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito occorre sottolineare che il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 111180 del 13.06.2011, ha precisato che l'attestato di qualifica regionale di "Commis di Sala bar" è considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **purché si tratti di attestato conseguito a seguito di un percorso formativo almeno triennale** e nel caso in cui la durata del percorso formativo fosse inferiore, **potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile** a quella ottenuta al termine dei corsi richiamati dall'art. 71 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il requisito professionale a coloro che hanno:

a) "... frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

La Regione Piemonte dal canto suo, ha stabilito i criteri per il riconoscimento delle qualifiche regionali ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In proposito la DGR n. 13-2089 del 24/05/2011, nella sezione II - prevede che :

1. il titolo medesimo deve avere rilievo giuridico, cioè essere stato rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2. il corso effettuato deve avere una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale, oppure una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione "post qualifica" o "post diploma";
3. che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12/03/1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande. (per il quale cfr. la citata DGR alla sezione I).

Stante quanto sopra appare evidente anzitutto che l'attestato in esame non possa rilevare quale attestato di qualifica professionale perché minore alle 1000 ore.

Inoltre, per poter stabilire se lo stesso possa avere rilievo come attestato "post qualifica" o "post diploma", è necessaria preliminarmente una verifica sull'acquisizione, da parte dell'interessato di una qualifica o di un diploma, requisiti di presupposto per l'attestato "post qualifica" o "post diploma".

A tal fine codesto Comune dovrà provvedere ad un supplemento istruttorio.

Data 07.08.2012  
Protocollo 0012246/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento corsi formativi di "Elementi di Panificazione" e "Tecniche di Pasticceria".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 19.06.2012 con Prot. n. 0010344/DB1607 del 02.07.2012, si richiede se il possesso dell' attestato di frequenza al corso denominato "Elementi di Panificazione" della durata di 51 ore e dell'attestato di frequenza al corso denominato "Tecniche di Pasticceria" della durata di 30 ore, conseguiti presso la struttura formativa C.F.P. Alberghiero di Acqui Terme, sono da considerarsi requisito professionale valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'art. 71 comma 6 lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, riconosce i requisiti professionali a coloro che hanno:

*".... frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano".*

La Regione Piemonte dal canto suo, con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di formazione professionale, prevedendo un corso di formazione professionale della durata di 100 ore per l'accesso e l'esercizio dell'attività di cui trattasi e fornito altresì indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero.

Inoltre, la Sezione II della medesima deliberazione prevede che:

- che il titolo medesimo deve avere rilievo giuridico, cioè essere stato rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- il corso effettuato deve avere una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale; oppure che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione "post qualifica" o "post diploma";
- che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12/03/1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto sopra specificato è enucleato nelle Sezioni I e II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, a cui si rimanda per maggiore dettaglio in merito.

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra indicate, si ritiene che gli attestati di frequenza al corso "Elementi di Panificazione" e al corso "Tecniche di Pasticceria", non possano essere considerati





validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, poiché il piano formativo dei corsi in argomento non soddisfa pienamente i contenuti previsti dal corso regionale di durata 100 ore che abilita all'esercizio dell'attività in oggetto nè i criteri suddetti relativi agli attestati di qualifica professionale di cui alla Sezione II della D.G.R. cit..

Data 02.08.2012  
Protocollo 0012025/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 20/07/2012 con Prot. n. 0011475/DB1607 del 23.07.2012, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, sia in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chi ha conseguito una qualifica professionale biennale, presso il centro di formazione professionale alberghiero di Ivrea nel giugno 1986 come Addetto Sala Bar e ha prestato la propria opera presso l'Hotel XXX di Ivrea con la mansione di Barista (inquadrate al 5° livello) dal 09/11/2007 al 24/03/2010.

A tale proposito si evidenzia anzitutto, con riferimento alla pratica professionale svolta, che ai sensi della disposizione di cui all'art. 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010 sono riconosciuti i suddetti requisiti professionali a coloro che hanno:

*“...prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore, o se trattasi di coniuge, parente o affine, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Con riferimento invece alla qualifica professionale, si precisa che, ai sensi della DGR n. 13-2089 del 24/05/2011 - sez. II - è riconosciuta la validità dei titoli regionali ai fini dell'acquisizione del requisito professionale purché:

- il titolo medesimo sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- il corso effettuato abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale; oppure che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione “post qualifica” o “post diploma”;
- che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12/03/1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande. (per il quale cfr. la citata DGR alla sezione I).

Tutto ciò premesso, nell'evidenziare che, allo stato degli atti, non è possibile la valutazione della qualifica professionale allegata in quanto dalla stessa non è dato evincere il numero di ore di durata del corso e neppure se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione “post qualifica” o “post diploma”, né se in tale corso di formazione vi sono materie relative a: sicurezza alimentare, nozioni di merceologia, gestione ed organizzazione dell'attività di preparazione e somministrazione, norme igienico sanitarie su preparazione, somministrazione e commercio, quali argomenti caratterizzanti il corso di formazione professionale per lo svolgimento delle attività di

vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, si ritiene, tuttavia, che l'attività svolta dall'interessato dal 09/11/2007 al 24/03/2010 sia sufficiente e idonea a concretare il requisito richiesto dal dettato normativo e quindi possa essere considerata valida per il riconoscimento del requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Data 12.11.2012  
Protocollo 0016137/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di qualifica professionale di “Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 31/10/2012 con Prot. n. 0015745/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale di “Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar”, conseguito nel 1984 presso l'Istituto Alberghiero di Stato di Pinerolo, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese “merceologia ed enologia”, “tecnica professionale”, nonché “esercitazioni pratiche di sala e bar”, secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma di qualifica.

A tale proposito si richiama la disposizione di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) che ammette a differenza della disciplina previdente, per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ...”*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”.

Dal canto suo il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, sostenendo tra l'altro che la materia “merceologia”, anche nel caso in cui non fosse specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, conteneva certamente, all'epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Inoltre, il Ministero suddetto, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Il diploma di qualifica triennale confluisce nel settore “Servizi” con indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore “Servizi alberghieri e della ristorazione”, indirizzo “Tecnico dei servizi ristorazione”, secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto, **purchè triennale**, possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

Data 08.10.2012  
Protocollo 0014508/DB1607

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione titolo di studio “Diploma di”Tecnico Servizi Sociali”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 17.09.2012- ns. prot. n. 0013486/DB1607 del 18.09.2012, si richiede se il Diploma di “Tecnico dei Servizi Sociali”, sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ”... ***ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***”.

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di ”Tecnico Servizi Sociali”, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit. il titolo di studio confluisce nel Settore “Servizi” con indirizzo “Servizi Socio Sanitari” del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Pertanto si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari .

Data 02.04.2012  
Protocollo 0005144/DB1607

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma di Geometra.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 09/03/2012 - con Prot. n. 0003751/DB1607, si richiede se il Diploma di Geometra possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In particolare si rileva che, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia "**merceologia**".

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il Diploma di Geometra, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari e conseguentemente l'interessato non è in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

Data 12.11.2012  
Protocollo 0016139/DB1607

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande – pratica svolta con contratto di apprendistato.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 05/11/2012 con prot. n. 0015825/DB1607 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta da un soggetto in qualità di **dipendente con contratto di apprendistato** per tre anni negli ultimi cinque anni presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

Premesso che, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): *“avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, **in qualità di dipendente qualificato**, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*,

nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011 ha precisato che non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato.



*Data 08/10/2012  
Protocollo 0014516 /DB1607*

**Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 :**

- **Attestato di qualifica professionale “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive”;**
- **Attestazione del corso in “Tecniche di base di gastronomia – Pasticceria”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 16/01/2012 con Prot. n. 552/DB1607, si richiede se per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande abbia la qualificazione professionale richiesta dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, chi è in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Attestato di qualifica professionale “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive”, conseguito nell'anno formativo 2007/2008 con un corso di 600 ore;
- Attestazione del corso in “Tecniche di base di gastronomia – Pasticceria”, conseguito nell'anno 2011 con un corso di 60 ore.

In riferimento all'attestato di qualifica professionale “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive”, si evidenzia che la valutazione del titolo viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/201: “*L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009*”, secondo cui rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
- b) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché peraltro la Tabella I della Sezione II si limita ad individuare i criteri per il riconoscimento dei titoli senza la puntuale indicazione dei medesimi, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre l'attestato in questione alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia, al fine di individuare eventuali correlazioni tra le competenze e le relative attività acquisite con lo stesso e quelle previste dal corso standard di formazione professionale di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, è stata rilevata una bassa corrispondenza tra gli stessi, per cui l'attestato non può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.L.gs n. 59/2010.

Allo stesso modo, non è possibile il riconoscimento dell'attestazione del corso in "Tecniche di base di gastronomia – Pasticceria", conseguito con un corso della durata di 60 ore, in quanto non attinente alle unità formative previste dal corso di somministrazione di durata 100 ore.

Data 08/02/2012  
Protocollo 0001839 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma di qualifica professionale per “Operatore dei servizi di ricevimento”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 30/01/2012 con Prot. n. 1294/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di ricevimento possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “principi di alimentazione”, “laboratorio di cucina”, “laboratorio di sala-bar”, poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

*Data 08/10/2012  
Protocollo 0014515 /DB1607*

**Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di impiegato agricolo.**

In riferimento al quesito trasmesso dagli uffici scriventi via email in data 26/06/2012 in merito al riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per la pratica svolta presso un'azienda agricola che vende i propri prodotti da parte di un dipendente, inquadrato nell'ambito della quinta categoria del c.c.n.l. impiegati agricoli, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha fornito il proprio parere pervenuto in questa sede via email in data 06/07/2011 con Prot. n. 10611, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, il Ministero ha ritenuto che il soggetto in questione non possa considerarsi “dipendente qualificato”, come richiesto dal dettato normativo per il riconoscimento dei requisiti professionali, poiché in base alle informazioni fornite dalla specifica declaratoria di livello, appartengono a tale categoria quegli impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

Conseguentemente, l'interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

*Data 06/11/2012  
Protocollo 0015918 /DB1607*

**Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Riconoscimento pratica svolta in qualità di collaboratore/consulente presso aziende agricole.**

In riferimento al quesito citato in oggetto, relativo al riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ad un soggetto che svolge dal 2009 attività di consulenza in forma autonoma per conto di imprese operanti nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché presso aziende agricole, gli uffici scriventi hanno richiesto via email in data 04/10/2012 un parere al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Secondo la risoluzione ministeriale, pervenuta in questa sede via email in data 24/10/2012 con Prot. n. 15495, che si allega per opportuna conoscenza, la tipologia lavorativa del soggetto in questione, identificabile come attività consulenziale svolta in forma autonoma, non sembra rientrare in nessuna delle condizioni previste dal dettato normativo di legge, anche alla luce della modifica legislativa intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 147/2012 che ammette il riconoscimento dei requisiti professionali a chi ha esercitato in proprio l'attività di cui trattasi, oltre al dipendente qualificato, al socio lavoratore e posizioni equivalenti, nonché al coadiutore familiare.

Per questi motivi, l'interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Data 08/02/2012  
Protocollo 0001840 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di qualifica professionale di “Addetto segreteria e amministrazione di albergo”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 13/01/2012 con Prot. n. 549/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale “Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo”, conseguito nel 1978 presso l'Istituto Professionale Maggia di Stresa, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese “merceologia” e “tecnica professionale”, nonché “igiene” secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma di qualifica.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni in merito alla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea, verificando i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Invero, il Ministero ha sostenuto che la materia “merceologia”, anche nel caso in cui non fosse specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, conteneva certamente, all'epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Si rende noto, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma di qualifica triennale confluisce nel settore “Servizi” con indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore “Servizi alberghieri e della ristorazione”, indirizzo “Tecnico dei servizi ristorazione”, secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

*Data 25/01/2012  
Protocollo 0001133 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma Tecnico Femminile.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 17/01/2012 con Prot. n. 636/DB1607, si richiede se il Diploma Tecnico Femminile, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Tecnico Femminile "Santorre di Santarosa" di Torino, sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di alimentari.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese "merceologia", "chimica", "biologia", nonché "igiene", secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

A tal proposito, si fa rilevare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 132308 del 30/09/2010, di cui allega copia per opportuna conoscenza, in merito alla validità del titolo di studio in argomento, ritenendo che la durata quinquennale e le materie oggetto del corso di studio consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge.

In particolare, il Ministero suddetto ha più volte ribadito nelle proprie risoluzioni che la presenza della materia "Merceologia" nel piano di studi è sufficiente per considerare la validità di un titolo di studio attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti come previsto ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010.

Data 15/05/2012  
Protocollo 0007647 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Diploma di laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via fax in data 18/01/2012 con Prot. n. 744/DB1607, si richiede se il diploma di laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto il diploma di laurea in argomento rientra nella classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare.



Data 10/12/2012  
Protocollo 0017386 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 – Attestato di qualifica professionale: “Addetta sala/bar”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/01/2012 con Prot. n. 1117/DB1607, si richiede se, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, sia possibile riconoscere la validità del seguente titolo di studio: Attestato di qualifica professionale regionale “Addetta sala/bar”, conseguito nel 1987 con un corso biennale.

A tal proposito, si evidenzia che la valutazione dell'attestato in questione deve essere effettuata secondo i criteri previsti al punto 2.1.2 della Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011: “L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009”.

In particolare, si rileva che rappresenta requisito professionale:

a) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” che soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

b) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché si tratta di un attestato datato, rispetto al quale non era chiaro se lo stesso potesse essere riconducibile al corso “Operatore servizi ristorativi sala/bar” (Addetto sala/bar fino al 2003), di cui alla Tabella I della Sezione II della D.G.R. cit., si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre tale attestato alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, si rileva che gli stessi sono compatibili sotto il profilo contenutistico e questi motivi si è esprime parere favorevole in merito al riconoscimento dell'idoneità dell'attestato in questione, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Data 15/05/2012  
Protocollo 0007649 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento corso per Sommelier.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 30/01/2012 con Prot. n. 1310/DB1607, si richiede se il corso per Sommelier possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che la lettera a) dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce i requisiti professionali a coloro che hanno "... *frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano*".

A livello regionale, si fa presente che la Regione Piemonte ha stabilito, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi, i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi formazione professionale con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, la quale ha previsto nella Sezione I un corso di formazione professionale della durata di 100 ore.

Inoltre, la Sezione II della deliberazione prevede i criteri per il riconoscimento di ulteriori titoli regionali nel modo seguente:

1. sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2. che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale; oppure che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione "post qualifica" o "post diploma";
3. che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12/03/1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, si ritiene che il corso per Sommelier non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, in quanto non rientrante nelle fattispecie sopraevidenziate.

*Data 15/05/2012*  
*Protocollo 0007645 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Diploma di Tecnico dell'arte bianca.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 02/02/2012 con Prot. n. 1495/DB1607, si richiede se il Diploma di scuola secondaria superiore, di durata 5 anni, in "Tecnico dell'arte bianca" sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione.

Data 15/05/2012  
Protocollo 0007646 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento iscrizione all'ex REC.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 15/03/2012 con Prot. n. 4078/DB1607, si richiede se l'iscrizione all'ex REC possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo espressamente quanto segue:

*“L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*g) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

*h) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

*i) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

La pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero ha reintrodotta in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'articolo sopraccitato, senza più alcun limite temporale.

Pertanto, si ritiene che l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge e non sia necessario alcun aggiornamento professionale per poter avviare l'attività di commercio su area pubblica nel settore alimentare.

Data 10/12/2012  
Protocollo 0017390 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 – Attestati di qualifica professionale: “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari” - (ADEST) e “Operatore socio sanitario” – (OSS)**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 19/03/2012 con Prot. n. 4203/DB1607, si richiede se, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, sia possibile riconoscere la validità dei seguenti titoli di studio:

- a) Attestato di qualifica professionale regionale “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”, conseguito nel 1998 con un corso della durata di 900 ore;
- b) Attestato di qualifica professionale regionale “Operatore socio sanitario”, conseguito nell'anno formativo 2003 con un corso della durata di 1000 ore.

A tal proposito, si evidenzia che la valutazione degli attestati in questione deve essere effettuata secondo i criteri previsti al punto 2.1.2 della Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011: “L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. *Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009*”.

In particolare, si rileva che rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
- b) il possesso di “Attestato di qualifica professionale” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché la Tabella I della Sezione II della D.G.R. cit. si limita ad individuare i criteri per il riconoscimento dei titoli senza la puntuale indicazione dei medesimi, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre gli attestati in questione alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia, al fine di individuare eventuali correlazioni tra le competenze e le relative attività acquisite con lo stesso e quelle previste dal corso standard di formazione professionale di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, si specifica quanto segue:

- in relazione all'attestato di cui al punto a) - (ADEST), premesso che debba trattarsi di un attestato di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA, poiché la durata del corso è inferiore alle 1000 ore, ma superiore alle 400 ore, si rileva, sotto il profilo contenutistico, che gli argomenti afferenti a tematiche igienico-sanitarie fanno riferimento ad un contesto socio sanitario, senza alcun collegamento agli alimenti;
- per quanto concerne l'attestato di cui al punto b) - (OSS), gli unici argomenti rilevanti rispetto al corso standard di formazione professionale di somministrazione sono:
  - elementi di igiene e di primo soccorso;
  - elementi di economia domestica;
  - elementi di igiene e sicurezza;
  - elementi di igiene ambientale e alimentare.

Per questi motivi, gli attestati in argomento non possono ritenersi idonei, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

Data 06/04/2012  
Protocollo 0005465 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di qualifica professionale di “Addetto alla Contabilità d’Azienda”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 19/03/2012 con Prot. n. 4204/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale “Addetto alla Contabilità d’Azienda”, conseguito nel 1988 presso l’Istituto Professionale per il Commercio, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione degli stessi.

A tal proposito, si rileva che il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell’acquisizione del requisito professionali richiesto.

Invero, il Ministero con risoluzione n. 94958 del 22/07/2010 si è espresso positivamente in merito alla validità del diploma di qualifica di “Addetto alla segreteria d’azienda”, poiché nel piano formativo è inclusa la materia “merceologia”, quale condizione sufficiente per il riconoscimento dei requisiti professionali, oltre che “tecnica amministrativa aziendale”, peraltro unica materia presente nel titolo di studio di cui al presente quesito.

A conferma di quanto sopra indicato, si rileva che il Ministero ha sostenuto la medesima interpretazione in merito alla valutazione del diploma di ragioneria, che è ritenuto valido se conseguito prima della riforma scolastica entrata in vigore nell’a.s. 1996/97, in quanto nei corsi di studio degli istituti tecnici commerciali era presente la materia “merceologia”, che conteneva all’epoca nozioni riferibili anche ai prodotti alimentari; successivamente il percorso formativo si è invece caratterizzato per un orientamento di studi prettamente economico, che non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

In ultimo, la Direzione scrivente ha richiesto ulteriormente un parere al Ministero dello Sviluppo Economico che ha confermato, in merito al caso di specie, la necessità della presenza della materia “merceologia”, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale; motivo per cui si ritiene che il Diploma di Addetto alla Contabilità d’Azienda non possa essere riconosciuto valido.



*Data 16/05/2012*  
*Protocollo 0007700 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in merito alla nomina del preposto per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs.n. 114/1998 s.m.i.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 15/03/2012 con Prot. n. 4078/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alla tipologia di atto da presentare al Comune competente per territorio in caso di nomina del preposto, in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

A tal proposito, si evidenzia che il possesso dei requisiti professionali, oltre che morali, è uno dei dati costitutivi della SCIA, necessaria ai fini dell'avvio dell'attività in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.L.gs. n. 114/1998 s.m.i.; allo stesso modo si assoggetta alla medesima disciplina (SCIA) la variazione dei dati costitutivi della stessa quali **requisiti professionali (o preposto)**, settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio.

Ciò premesso si specifica che la nomina del preposto avviene mediante la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nell'apposito spazio del modello COM da parte del legale rappresentante della società e del preposto, sulla base delle vigenti norme sulla documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., e senza alcuna necessità di formale procura notarile.

Data 15/05/2012  
Protocollo 0007651 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari su area pubblica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 08/05/2012 con Prot. n. 7117/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, sia possibile il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari su area pubblica, chi abbia prestato la propria presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare in qualità di coadiutore familiare dal 13 gennaio 2005 al 30 giugno 2007.

Tenuto conto della formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, per il quale:

*b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

si ritiene che l'attività svolta dall'interessato per due anni e cinque mesi, seppure sufficiente e idonea a concretare il requisito professionale richiesto dal dettato normativo, non possa essere valutata positivamente, poiché l'esperienza lavorativa richiamata alla lettera b) deve risultare acquisita con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza al comune competente per territorio (per autorizzazione di tipo A) o della SCIA al comune di rilascio del titolo autorizzatorio (per autorizzazione di tipo B), ovvero acquisita in entrambi i casi nel quinquennio 2007-2012.

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che ha previsto i due anni di pratica nell'ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, sono validi soltanto circa sei mesi corrispondenti al periodo temporale gennaio-giugno 2007.

Data 25/07/2012  
Protocollo 0011655 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio (Addetto cucina e Tecnico delle Industrie Dolciarie).**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 21/05/2012 con Prot. n. 7901/DB1607, si richiede se per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari abbia la qualificazione professionale richiesta dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, chi è in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:

- Attestato di qualifica professionale regionale "Addetto cucina", rilasciato dal Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna – Formont nell'A.F. 1995/1996 a seguito di un corso biennale;
- Diploma di Tecnico con specializzazione "Tecnico delle Industrie Dolciarie", rilasciato dalla Scuola Tecnica ad Indirizzo Industriale di Torino nell'A.S. 1982/1983.

In riferimento all'attestato di qualifica professionale regionale "Addetto cucina", si evidenzia che la valutazione del titolo viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011: "*L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009*", secondo cui rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
  
- b) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
  - 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso “Addetto cucina” è tra i corsi previsti nella Tabella I della Sezione II, che rappresentano requisito professionale di cui alle sopraccitate lettere a) e b). Pertanto, l’attestato è da ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari.

Con riguardo al Diploma di Tecnico delle Industrie Dolciarie, la scrivente Direzione si è già espressa in merito con nota Prot. n. 5140/DB1607 del 02/04/2011, che si allega alla presente, nella quale si è ritenuto poter riconoscere la validità del titolo sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “Merceologia delle industrie dolciarie”, “Panificazioni speciali”, “Laboratorio merceologico delle industrie dolciarie”, poiché attinenti alle materie del commercio, della preparazione o somministrazione degli alimenti.

Data 08/02/2012  
Protocollo 0001842 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 – Attestato di qualifica professionale “Addetto servizi all'impresa”.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 21/09/2010 con Prot. n. 10621/DB1607, si richiede se l'Attestato di qualifica professionale “Addetto servizi all'impresa”, conseguito nell'anno formativo 2003/2004 con un corso della durata di 2.400 ore riconosciuto dalla Regione Piemonte, sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

Tenuto conto della durata del corso pari a 2.400 ore, ai fini del riconoscimento dell'attestato in argomento, la Direzione scrivente si è attenuta ai criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi al comparto alberghiero, di cui al comma 1, lett. b) bis dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., previsti al punto 2.1.2 della Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011: “L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. *Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009*”.

In particolare, si fa rilevare che tra i criteri per il riconoscimento della qualificazione professionale è necessario che l'attestato di qualifica professionale soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché l'attestato in questione non rispettava totalmente i requisiti suddetti, principalmente sotto il profilo dei contenuti del corso, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre lo stesso alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia, al fine di individuare eventuali correlazioni tra i contenuti del corso, e le relative competenze acquisite, e le materie del corso di formazione professionale regionale di 100 ore, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011, per l'accesso e l'esercizio dell'attività in oggetto.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, è stato rilevato che il corso di formazione per “Addetto servizi all'impresa” non ha correlazioni con gli elementi presenti nelle Unità formative relative a: sicurezza alimentare, nozioni di merceologia, gestione ed organizzazione dell'attività di preparazione e somministrazione, norme igienico sanitarie su preparazione, somministrazione e commercio, quali argomenti caratterizzanti il corso di formazione professionale

per lo svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l'attestato non sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.L.gs n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Data 15/05/2012  
Protocollo 0007643 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento corso formativo "Introduzione ai processi produttivi: caffetteria e pasticceria".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via fax agli uffici scriventi in data 08/11/2011 con Prot. n. 13702/DB1607, si richiede se l'attestato di qualifica in "Introduzione ai processi produttivi: caffetteria e pasticceria", rilasciato dall'agenzia formativa "II. RR. Salotto e Fiorito" di Rivoli (TO), possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera a) si evidenzia che l'esercizio delle attività di somministrazione e di vendita di prodotti alimentari è consentito a chi ha ".... *frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano*".

A tal proposito, si fa presente che la Regione Piemonte ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi formazione professionale con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, la quale ha previsto un corso di formazione professionale della durata di 100 ore per l'accesso e l'esercizio dell'attività di cui trattasi e fornito altresì indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero.

Invero, gli enti gestori devono essere accreditati presso la Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006, ed ottenere il preventivo riconoscimento del corso finalizzato al rilascio dell'attestato di idoneità dalle Province di competenza, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 63/95 s.m.i..

Inoltre, la Sezione II della medesima deliberazione prevede i criteri per il riconoscimento di ulteriori titoli regionali nel modo seguente:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
- 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale; oppure che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione "post qualifica" o "post diploma";
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12/03/1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto sopra specificato è enucleato nelle Sezioni I e II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, a cui si rimanda per maggiore dettaglio in merito.

Pertanto, si ritiene che l'attestato di qualifica in argomento non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 59/2010, poiché pare che il corso non sia riconosciuto dalla Regione; peraltro si evidenzia che il piano formativo del corso non soddisfa pienamente i contenuti previsti dal corso regionale di durata 100 ore né l'attestato rientra tra le qualifiche elencate nella Tabella I della Sezione II della deliberazione, che abilitano all'esercizio dell'attività.



Data 06/11/2012  
Protocollo 0015919 /DB1607

**Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.: attestato di qualifica professionale "Pizzaiolo".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 25/09/2012 con Prot. n. 13852/DB1607, si richiede se l'attestato di qualifica professionale "Pizzaiolo", conseguito presso l'Agenzia Formazione Professionale Colline Astigiane, nell'anno formativo 2010/2011 con un corso di 600 ore, sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

In via preliminare si evidenzia che la valutazione del titolo viene effettuata in base alle indicazioni contenute nella Sezione II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/201: "L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009", secondo cui rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
- b) il possesso di "Attestato di qualifica professionale" di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché la Tabella I della Sezione II della D.G.R. cit. si limita ad individuare i criteri per il riconoscimento dei titoli senza la puntuale indicazione dei medesimi, si è ritenuto opportuno, a titolo di istruttoria complementare, sottoporre l'attestato in questione alla valutazione della Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, per motivi di competenza in materia, al fine di individuare eventuali correlazioni tra le competenze e le relative attività acquisite

con lo stesso e quelle previste dal corso standard di formazione professionale di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione competente, è stato rilevato che le uniche materie parzialmente sovrapponibili fra i suddetti corsi sono:

- igiene della ristorazione;
- elementi di merceologica,
- norme HACCP.

Per questi motivi, l'attestato in argomento non può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

*Data 08/02/2012*  
*Protocollo 0001822 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 14/11/2011 con Prot. n. 14052/DB1607, si richiede se ai soci di una società in accomandita semplice, che gestisce il frantoio oleario del comune, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale svolta mediante la manipolazione ed il confezionamento delle produzioni olivicole acquistate da terzi, ai fini della vendita in Italia ed all'estero dei medesimi prodotti olivicoli.

Nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso, poiché la nuova formulazione dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione", ma anche al soggetto "addetto alla preparazione degli alimenti" (cfr. risoluzione n. 5902 del 14/01/2011 allegata).

Peraltro, nel caso di cui trattasi, il socio accomandante è in possesso del diploma triennale di qualifica di "Segretaria d'azienda", che è tra i titoli di studio riconosciuti idonei dal Ministero, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, in quanto la presenza della materia "Merceologia" nel piano di studi è sufficiente per considerare la validità di un titolo di studio attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti come previsto ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c del D.Lgs. n. 59/2010.

Si rileva, infine, che ai fini del possesso del requisito nel caso di organismo societario, è irrilevante il titolo sottostante alla delega del soggetto in possesso dei requisiti professionali. Conseguentemente, è indifferente se sia il socio accomandante o il socio accomandantario ad essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo per lo svolgimento di questo tipo di attività.

Data 02.03.2012  
Protocollo 0003210/DB1607

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 25 gennaio 2011 – ns prot. n. 0001144/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

A tale proposito occorre evidenziare che:

*l'articolo sopraccitato prevede la possibilità di “prestare la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.*

Nel caso specifico, la richiedente l'autorizzazione per l'apertura dell'esercizio di somministrazione, ha effettuato la pratica professionale presso circoli ricreativi ARCI come volontaria senza versamenti di contributi INPS e dal 04.03.2010 con contratto a tempo determinato a chiamata per un totale complessivo di 43 settimane.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la pratica professionale acquisita presso i circoli ricreativi, si è espresso con risoluzione n. 0208369 del 04.11.2011, ritenendo che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente **con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, anche a norma con le contribuzioni previdenziali previste.**

Dalle predette condizioni di regolarità contributiva, comunque documentabili secondo legge, non è pertanto possibile prescindere.

Inoltre, per ciò che concerne il servizio prestato a part-time (nel caso specifico al 50%) ai fini del riconoscimento del requisito professionale, il Ministero sopraccitato, si è più volte espresso con proprie risoluzioni (Risoluz. n. 128621 del 27.09.2010 e n.162942 del 11.11.2010), ritenendo che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che appunto ha previsto i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell'ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time, risulta corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente richieste

(opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part-time.

Premesso che, nel quesito in oggetto, non è stato specificato se la pratica svolta in forma part-time sia stata effettuata presso imprese esercenti nel settore alimentare o della somministrazione, si ritiene che il monte ore lavorato pari a 43 settimane, non sia sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito professionale, poiché non raggiunge il 50% di quello con contratto a tempo pieno, corrispondente a 52 settimane.

Data 08.10.2012  
Protocollo 0014510 /DB 16.07

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale socio accomandatario.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 3 luglio 2012 con prot. n. 0010443/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010, al socio accomandatario di una società in accomandita semplice che ha per oggetto la gestione di bar e ristoranti, e che ha assunto tale qualità a partire dal 22 dicembre 2009.

A tale proposito occorre evidenziare che l'articolo sopraccitato prevede il riconoscimento del requisito professionale nel caso in cui *“prestare la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Tenuto conto di tale disposizione e del fatto che il socio accomandatario di una Società in Accomandita Semplice è, per il diritto commerciale, il socio che lavora nell'azienda e presta la sua opera, tale periodo lavorativo è da considerarsi valido, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

Data 03/05/2012  
Protocollo 0006829 /DB 16.07

**OGGETTO: Decreto legislativo 114/98. Requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi alimentari per animali da compagnia. Appartenenza al settore merceologico alimentare.**

E' pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 28.09.2011 con prot. n. 11077/DB1607 un quesito nel quale si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai requisiti professionali occorrenti per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti pet-food per animali da compagnia/affezione esclusi animali da cortile e fattoria o altro e non-food.

A tale proposito, si segnala il parere del MISE prot. n. 0155938 del 18/08/2011 recante una risoluzione che risponde in modo puntuale alla sua richiesta.

Per rendere tal parere il MISE ha richiesto, stante la trasversalità della materia, un ulteriore parere al Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, per gli aspetti di propria competenza.

A titolo collaborativo e per quanto di competenza, si riportano, rispettivamente, le analisi del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, per la fattispecie in oggetto.

Il Ministero della Salute ha ritenuto quanto segue:

- 1. "Gli alimenti destinati agli animali da compagnia sono inquadrati nel Regolamento CE n. 178/2002, dove per "mangime" s'intende "qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali";*
- 2. l'art. 2 del medesimo Regolamento, esclude esplicitamente i mangimi dalla definizione di "alimento", intendendo "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o da cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani";*
- 3. la normativa sanitaria applicabile ai requisiti di igiene e di rintracciabilità della produzione e del commercio dei mangimi, contenuta nel Regolamento CE n. 183/2005, prevede che gli operatori del settore dei mangimi, non possono operare senza la registrazione o senza il riconoscimento previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 10 dello stesso regolamento che, tuttavia, esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia, per cui l'operatore del settore dei mangimi che effettua tale attività non è soggetto agli obblighi del regolamento stesso.*
- 4. Il ministero della Salute ha concluso, in riferimento alla normativa citata nel parere, che la normativa stessa non prevede particolari disposizioni in merito al commercio ambulante e di vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia, per cui "indicazioni specifiche in merito alla disciplina del Commercio possano essere fornite dall'Amministrazione di competenza.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dal canto suo, in relazione all'art. 5 del Dlgs 114/98, precisava quanto segue:

- il Dlgs 114/98 all'art. 5 comma 1 prevedeva espressamente 2 settori merceologici: alimentare e non alimentare;
- il comma 2 del medesimo articolo elencava i requisiti di onorabilità e al comma 5 disponeva che: *"l'esercizio per qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali.."* espressamente elencati nella disposizione;
- la disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale nel riferirsi al settore alimentare non faceva alcuna distinzione tra le possibili diverse tipologie di prodotto, né tra le diverse modalità con le quali il prodotto alimentare veniva venduto (sfuso, confezionato, preconfezionato etc);
- veniva richiesta la medesima qualificazione professionale, senza alcuna distinzione tra vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Pertanto lo stesso Ministero riconosce di aver assunto una posizione restrittiva, avendo sempre richiesto nel caso di specie, l'obbligo del possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. Allo stato attuale, peraltro, l'evoluzione del contesto normativo generale, induce a rivedere l'indirizzo assunto espresso a suo tempo per ragioni di cautela, nella constatazione che:

- è stata chiarita la definizione di alimenti introdotta nel settore per effetto della disciplina comunitaria;
- sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni idonee a garantire le esigenze della salute pubblica in materia, in misura più adeguata rispetto alla generica formazione prescritta per il commercio nel settore alimentare;
- l'introduzione del Dlgs 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ha unificato i requisiti per il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, rendendo ancora più evidente il riferimento all'alimentazione umana;
- i principi di liberalizzazione e semplificazione recepiti nel Dlgs 59/2010, che non consentono più di porre ostacoli alla libertà d'impresa e sono giustificabili, solo ed esclusivamente, da motivi imperativi di interesse generale: tutela della sanità pubblica e del consumatore, hanno indotto ad **un'interpretazione restrittiva del termine alimentare**, coerente con il principio che le norme di limitazione di diritti non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Conseguentemente il MISE ritiene che **nessun requisito sia richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.**

In conclusione, per quanto di competenza, sulla base di quanto sopra enunciato, la Direzione scrivente concorda con il parere ministeriale.

Particolare cautela sarà posta dai Comuni interessati nell'azione di vigilanza.



Data 08.10.2012  
Protocollo 0014456/DB16.07

**OGGETTO: quesito in merito alla variazione del legale rappresentate di un'attività di esercizio di vicinato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email con prot. n. 0008296/DB1607 del 28 maggio 2012, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito alla variazione del legale rappresentante di un'attività di esercizio di vicinato, settore non alimentare.

Occorre in via preliminare evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 27 giugno 2012, ha individuato nella legge statale la sola fonte competente ad intervenire in materia di definizione dei regimi giuridici delle attività, fra i quali la SCIA, considerato che tale disciplina afferisce alla tutela della concorrenza o, come aggiunge la Corte, più propriamente, ai livelli essenziali delle prestazioni.

Ciò posto ed in attesa che lo Stato provveda all'individuazione dei regimi giuridici anche per i casi di variazione quale quello sottoposto con il quesito di cui trattasi, si ritiene che la variazione del legale rappresentante sia oggetto di SCIA e non di semplice comunicazione / notizia, in quanto trattasi di dato identificativo del soggetto societario nonché, di soggetto rispetto al quale è richiesta SCIA di dichiarazione del possesso dei requisiti morali, oltre che, normalmente, professionali.

Si evidenzia in ultimo che la presentazione di una SCIA non comporta da parte del comune ricevente l'adozione di alcun provvedimento "permissivo", data la natura stessa dell'istituto della SCIA, che è, secondo il disposto dell'art. 19 della legge 241/1990 smi, atto del privato sostitutivo dell'autorizzazione.

Data 08.10.2012  
Protocollo 0014548/DB1607

**OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 - art. 71, comma 6, lett. b) –quesito in materia di requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti –Nomina del socio in qualità di delegato dell’esercizio di somministrazione.**

Con nota email del 14 settembre 2012 – ns. prot. n. 0013453/DB1607 del 17 settembre 2012 – la S.V. ha richiesto all’Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico i quesiti posti sono così articolati:

1. si richiede se il socio di una società che gestisce un esercizio di somministrazione, possa essere nominato delegato, tenuto conto che sarebbe presente nel locale soltanto alla fine della sua principale attività lavorativa;
2. si richiede se possa essere delegato alla somministrazione un dipendente che è in possesso dei requisiti professionali (due anni nell’ultimo quinquennio) ma che è alle dipendenze part-time dell’attività in questione. In quest’ultimo caso si richiede se siano possibili due delegati ognuno per i propri orari, ben restando il fatto che devono esser delegati per un solo locale sul territorio della Regione Piemonte.

Con riferimento al quesito n. 1) si evidenzia che la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., per la quale: “Non è consentito allo stesso soggetto **di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”, presuppone che, a garanzia della professionalità nell’esercizio dell’attività, il soggetto in possesso del requisito professionale debba essere normalmente presente nel locale e condurre personalmente l’attività.

E’ tuttavia da ritenere che ciò non implichi l’obbligo della sua presenza costante senza alcuna interruzione, dovendo essere salvaguardata la possibilità, per lo stesso, di assentarsi sporadicamente per comuni esigenze .

Nel caso di assenza prolungata e ricorrente del soggetto delegato, si renderà pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo o di un altro delegato, ai fini della conduzione personale dell’attività di cui trattasi.

Ciò vale anche per il caso in cui il delegato svolta un’altra attività prevalente, essendo in proposito richiesta la sua presenza nell’esercizio di somministrazione per un arco di tempo significativo rispetto all’ orario giornaliero di apertura dello stesso.

Rispetto al quesito n. 2 non si rilevano vincoli alla possibilità di nominare due delegati che svolgano la propria attività lavorativa con contratto part-time presso il medesimo locale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 38/2006 s.m.i., per le quali “*non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione*”.

Data 04.07.2012  
Protocollo n. 0010493/DB1607

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di Pro loco o circoli privati.**

Con il quesito citato in oggetto si richiede se il Presidente di una Pro loco o di un circolo privato debba essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.lgs n. 59/2010, per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito si richiama l'art. 10 della L.R. 38/2006 che disciplina l'attività di somministrazione temporanea.

In particolare il comma 1 del citato articolo dispone, in via generale che:

*“L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA di cui ai commi 8 e 8 bis dell'art. 8. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 4 e 5”.*

Il comma 2 dello stesso articolo dispone, d'altro canto, che:

*“Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano”.*

Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 l'attività di somministrazione temporanea potrà pertanto essere svolta senza il possesso del requisito professionale

Data 21.06.2011  
Protocollo N. 0004719 /DB1701

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito negli anni 1974-1975. Ns. prot. n. 4437/DB1701 del 13 giugno 2011.**

La signora XXX ci chiede di conoscere se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande il Diploma citato in oggetto.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – con parere del 06.06.2011 prot. n. 0107174 – ha fatto presente che *“la Circolare 3642/C del 15 aprile 2011 ha inteso delineare il quadro scolastico relativo al secondo ciclo di istruzione sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore dall'anno scolastico 2010/2011, nel quale il Diploma indicato in oggetto è confluito nel Settore Economico degli Istituti Tecnici, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing: di questo settore non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'attività in oggetto.*

*Diversa è la situazione se il diploma di Ragioniere è stato conseguito prima del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale. Infatti, prima della riforma era presente nei corsi di studio degli Istituti Tecnici Commerciali la materia “Merceologia” che conteneva nozioni di merceologia riferibili ai prodotti alimentari (cfr. risoluzione Mise del 23 marzo 2011 n. 52955)”.*

Pertanto, si precisa ulteriormente, così come ribadito dal Ministero, che *“la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo”.*

Conseguentemente, è considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nel cui corso di studi sia stata compresa la materia “Merceologia”.

*Data 23.05.2011  
Protocollo 0003985/DB1701*

**OGGETTO: Quesito in merito al requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di prodotti alimentari.**

Con nota email del 14 maggio 2011 – ns. prot. 3746/DB1701 del 16 maggio 2011 - la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al possesso del requisito professionale e alla validità del “Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo medico”, quale requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari.

A tale proposito si evidenzia che:

il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha individuato le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti e pertanto **la Laurea in Scienze Biologiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e il commercio relativo al settore merceologico alimentare.**

Si segnala inoltre che sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

è possibile visionare la nota esplicativa della Direzione Regionale al Commercio Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 – avente ad oggetto “Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative”; tale nota fornisce ulteriori indicazioni interpretative in materia di requisiti professionali.

*Data 12/10/2011  
Protocollo 0011918 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 19/09/2011 con Prot. n. 10494/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica triennale "Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo", conseguito nel 1974, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese "merceologia" e "tecnica professionale", nonché "igiene" secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma di qualifica.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni in merito alla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea, verificando i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Invero, il Ministero ha sostenuto che la materia "merceologia", anche nel caso in cui non fosse specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, conteneva certamente, all'epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Si rende noto, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti. Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma di qualifica triennale potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione.

*Data 29/09/2011  
Protocollo 001116 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 21/09/2011 con Prot. n. 10679/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito Agrario possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 86656 dell'08/07/2010, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, sulla base delle materie oggetto del corso di studio, nonché della capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

Poiché i requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6 sono da considerarsi validi per l'esercizio delle attività sia di somministrazione di alimenti e bevande sia di vendita di alimentari, si ritiene che il parere ministeriale possa altresì applicarsi alla fattispecie in oggetto e conseguentemente che sia possibile riconoscere la validità del titolo, in quanto conforme al dettato normativo.

Data 28/01/2011  
Protocollo 0000663/DB1701

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione attestato di qualifica rilasciato da ENAIP di Palermo.**

Con e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 24/01/2011 con Prot. n. 505/DB1701 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità dell'attestato di qualifica di "Commis di cucina", conseguito presso l'ENAIP di Palermo in data 01/06/1984, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b bis) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine si precisa che nella Sezione II della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 il punto 2.1.4 - Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte prevede espressamente quanto segue:

*“Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.*

A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:

- enunciazione completa della qualifica conseguita;
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare”.

Pertanto, se nella Regione Sicilia, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.



Data 24/03/2011  
Protocollo 0002189/DB1701

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari.**

Con e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 08/02/2011 con Prot. n. 941/DB1701 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta in qualità di apprendista pasticciere e panettiere per quattro anni e dieci mesi, oppure in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari per dodici mesi negli ultimi cinque anni.

A tal proposito si precisa in via preliminare che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la circolare esplicativa n. 3635/C del 06/05/2010, ha sostenuto che, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita all'art. 117 Cost., comma 3, sia riservata allo Stato la competenza in materia di professioni, adempiendo alle pronunce della Corte Costituzionale.

Si rende necessaria, conseguentemente, un'azione interpretativa da parte della scrivente Direzione della normativa regionale in tema di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, in vista di una rivisitazione organica della materia.

Premesso quanto sopra, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): *“avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Nel caso di specie, non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, secondo quanto affermato dal MISE con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, né è possibile ritenere che il soggetto in questione sia in possesso della qualificazione professionale richiesta, in quanto la pratica acquisita in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari è stata svolta per un periodo di tempo insufficiente rispetto ai termini previsti dalla legge.

Data 24/03/2011  
Protocollo 0002194/DB1701

**OGGETTO: Quesito del 15/03/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 15/03/2011 con Prot. n. 1916/DB1701, si richiede se l'attestato di specializzazione per militari di leva – incarico 79/A (cuciniere), conseguito, ai sensi dell'art. 17 della legge 24/12/1986 n. 958, in data 03/08/1992 presso la Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione – 2° Battaglione Specializzati di Nocera Inferiore (SA), possa essere considerato titolo valido per l'apertura di un bar/ristorante o di una conetteria, pizza al taglio non di propria produzione.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata a livello regionale dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i., che prevede espressamente all'art. 5 comma 1 il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) *aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;*
- b) *essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;*
- b bis) *essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti;*
- c) *aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestatato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).*

Si specifica, altresì, che con la D.G.R. n. 55-12246/2009 sono stati approvati i corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.

Alla luce della normativa regionale predetta l'attestato di specializzazione per militari di leva incarico 79/A (cuciniere) non appare idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

Tuttavia, qualora il medesimo attestato consenta nella regione di provenienza l'esercizio dell'attività di somministrazione o di commercio di alimentari, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, secondo il principio della totale equiparazione fra i titoli acquisiti in tutte le regioni italiane enunciato dalla D.G.R. sopraccitata, nella Sezione II al punto 2.1.4 –

“Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte”. A tal fine, l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione comunale:

- enunciazione completa della qualifica conseguita;
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l’esercizio dell’omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare.

Infine, si evidenzia che, la Corte Costituzionale in materia di professioni ha riservato totalmente allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117 Cost., comma 3, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si sta esprimendo con proprie risoluzioni in merito alla valutazione dei titoli di studio statali, validi in modo equivalente per l’esercizio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

A tal proposito, si segnala che il Ministero competente non si è ancora espresso in merito ad un titolo analogo al caso di specie. Per maggiori dettagli ed ulteriori aggiornamenti in materia, si rimanda alla consultazione del sottoindicato link corrispondente al sito web del MISE:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsB](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsB)

*Data 12/05/2011  
Protocollo 0003694 /DB1701*

**OGGETTO: Vs. quesito del 26/04/2011 in materia di requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento corso professionale regionale per il settore merceologico alimentare.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 26/04/2011 con Prot. n. 3061/DB1701, si richiede se il corso professionale per il settore merceologico alimentare della durata di 80 ore, previsto dalla D.G.R. 28 Settembre 2009, n. 55-12246: "L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare", sia riconosciuto dalla Regione Piemonte come risulta dalla dichiarazione rilasciata alla Sig.ra XXX da parte dell'Agenzia formativa CE.S.CO.T. Piemonte di Vercelli a seguito del superamento dell'esame di idoneità.

A tal proposito, si specifica che, ai sensi dei punti 1.1.4 e 1.1.5, Sezione I della D.G.R. citata relativi rispettivamente alle modalità di istituzione dei corsi in convenzione con la Regione Piemonte ed al riconoscimento degli stessi, la suddetta agenzia formativa è uno degli enti gestori dei corsi previsti per l'avvio dell'attività di commercio di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande in convenzione con codesto ente.

Tale informazione è altresì reperibile nell'elenco degli enti gestori convenzionati aggiornato al 04/03/2011 e pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, Sezione Commercio, Formazione professionale comparto alimentare, corrispondente al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/cat/index.htm>

Conseguentemente, il corso per il settore merceologico alimentare in questione può considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari.

Data 15/07/2011  
Protocollo 00005242 /DB1701

**OGGETTO: Vs. quesito del 25/05/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/05/2011 con Prot. n. 4033/DB1701, si richiede se il Diploma di Istr. Sec. Sup. con indirizzo "Tecnico della gestione aziendale", conseguito nel 2001, possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale richiesta per l'avvio di una società a responsabilità limitata per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari porta a porta.

L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'art. 19 del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i., relativo alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, il quale prevede al comma 3 che nella SCIA vengano dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 ed il settore merceologico.

Poiché si tratta di vendita di prodotti alimentari, è necessario il possesso dei requisiti professionali, oltre che morali, previsti dall'articolo 5 citato come modificato dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010. L'art. 71 comma 6, che ha unificato i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una determinata cerchie di persone, dispone espressamente quanto segue:

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) *avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

In particolare, a differenza della previgente disciplina, ai fini dell'avvio di ambedue le attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici

prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come di seguito indicato.

Premesso che dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, il nuovo impianto prevede per gli istituti professionali due settori:

1. il settore servizi;
2. il settore tecnologico.

Nello specifico, il Ministero ha riconosciuto tra il settore dei servizi la validità dei seguenti indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- servizi socio-sanitari;
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Nel caso di specie, il Diploma di tecnico della gestione aziendale confluisce nell'indirizzo dei "servizi commerciali", il cui percorso di studi non consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale prescritta, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, che indicano quali diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Pertanto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta circolare, si ritiene che il titolo in questione non sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali e si richiama altresì la nota esplicativa della Direzione scrivente con Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni interpretative in tale materia.

Si segnala, infine, che la stessa è reperibile nel sito web della Direzione Commercio al seguente indirizzo email: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

Data 16.09.2011  
Protocollo 0010388 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 23/08/2011 con Prot. n. 9266/DB1701, si richiede se l'Attestato di idoneità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, conseguito a Torino in data 12/05/2011 a seguito di un corso di formazione professionale regionale di durata 130 ore, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'avvio dell'attività di cui trattasi.

A tal proposito, si ritiene opportuno specificare che la D.G.R. n. 55-112246 del 28/09/2009, che individuava due percorsi formativi distinti per l'accesso e l'esercizio delle attività di somministrazione e di commercio relativamente al settore merceologico alimentare, prevedendo rispettivamente un corso di 130 ore ed un corso di 80 ore, è stata revocata dalla D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, alla luce del mutato quadro normativo relativo ai requisiti professionali introdotto con il D.lgs. 59/2010, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

In particolare, l'art. 71, comma 6 del predetto decreto stabilisce espressamente quanto segue:

*“L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

.....”

Se ne deduce, conseguentemente, che per quanto attiene al sistema dei requisiti professionali il principio cardine affermato dal D.lgs. n. 59/2010 è quello della piena equivalenza o intercambiabilità” degli stessi fra le attività di somministrazione e di commercio di alimentari, in linea con i principi comunitari di massima semplificazione amministrativa e di libertà di circolazione degli operatori economici, *in primis*, sul territorio nazionale.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 istituisce un unico corso di formazione professionale regionale per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui trattati, di durata di 100 ore, e per il caso di specie si richiamano le disposizioni transitorie e finali di cui al punto 6.1.1 della Sezione VI, rilevando in particolare quanto segue:

- comma 1: *“Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 130 ore o modulo integrativo da 50 ore) dal 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009), la formazione obbligatoria prevista dalla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 decorrerà, per ciascun triennio di operatività, dal 1 marzo 2016 anziché dal 1 marzo 2013 come stabilito dalla Sezione I, paragrafo 1.7 comma 2 della deliberazione citata”.*

Pertanto, si ritiene che l'Attestato in questione possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ribadendo la piena intercambiabilità fra il comparto della somministrazione e della vendita di alimentari.



*Data 23/12/2011  
Protocollo 0016428 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 26/10/2011 con Prot. n. 12915/DB1607, si richiede se la Laurea Magistrale in Biotecnologie farmaceutiche possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso e per quanto è dato a comprendere, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto si presume che rientri nella classe di Laurea Magistrale LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1, corrispondente alla laurea in Biotecnologie con indirizzo Biotecnologie farmaceutiche, nel caso in cui il titolo di studio in oggetto fosse stato conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Data 23/12/2011  
Protocollo 0016423 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 28/11/2011 con Prot. n. 14848/DB1607, si richiede se la Laurea di Primo Livello in Tecniche Erboristiche possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare: erboristeria con annessa attività di vendita di integratori e simili.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione del piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto pur non rientrando tra le lauree elencate al punto 1.1 della circolare, alcune materie di insegnamento contenute nel piano di studio possono essere riconducibili ai settori scientifico-disciplinari indicati al punto 1.3 quali: SSD: AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, SSD: BIO/10 – Biochimica, SSD: CHIM/10 – Chimica degli alimenti.

Data 23/12/2011  
Protocollo 0016426 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email al Settore scrivente per competenza in materia da parte del Settore Sviluppo e Incentivazione del Commercio in data 06/12/2011 con Prot. n. 15474/DB1607, si richiede se il Diploma triennale di qualifica professionale di Segretaria d'Azienda, conseguito presso l'Istituto Professionale Carlo Ignazio Giulio di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola “...*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale”, in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Premesso che i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 sono da intendersi in modo alternativo fra loro, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo se nel piano di studio siano previste le materie sopra indicate dal Ministero.

Si fa presente, infine, che con “Nota della Direzione Regionale al Commercio Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 avente



ad oggetto: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative.”, reperibile nel sito web Sezione Commercio al seguente indirizzo email:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

sono state fornite ulteriori indicazioni interpretative nella materia di requisiti di accesso alle attività di commercio.

*Data 15/07/2011  
Protocollo 0005239 /DB1701*

**OGGETTO: Parere ministeriale sul quesito in materia di requisiti professionali. Valutazione titoli di studio.**

In riferimento al quesito di codesta Associazione in merito alla rilevanza, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale, dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di qualifica professionale di addetto all'industria dolciaria (di 3 anni), conseguito nell'anno scolastico 1997/1998, avente tra le materie di studio: igiene, merceologia delle materie prime e dei prodotti dolciari e laboratorio, tecnica dolciaria;
- Diploma di ragioneria ad indirizzo merceologico, conseguito nel 1980;

gli uffici scriventi hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - un parere di competenza con nota Prot. n. 4259/DB1701 del 06/06/2011.

Il Ministero ha fornito il proprio parere di competenza, pervenuto in questa sede in data 21/06/2011 con Prot. n. 4712/DB1701, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, la predetta Direzione ha ritenuto che i titoli in questione possano considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, poiché, in base alla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi, è garantita la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

*Data 19/04/2011  
Protocollo 0002908/DB1701*

**OGGETTO: Formazione Obbligatoria Triennale, rivolta ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Risccontro.**

Con mail pervenuta ai nostri uffici, prot. n. 290/DB1701, la S. V. ha richiesto se i corsi di formazione obbligatoria triennale siano applicabili anche agli artigiani –del tipo: panettieri, pasticceri, esercenti kebab- o solo ed esclusivamente ai titolari di somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa a tale proposito che l' art. 5, c. 3 della legge regionale 38/2006 smi recante “**Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**”, per il quale: “*I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.*” si riferisce alle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali attività sono definite dall'art. 2 c.1 della citata legge regionale nel modo seguente: “*Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*”

Conseguentemente l'artigiano non è, in quanto tale, soggetto all'obbligo di formazione triennale, sempre che la sua attività non assuma le connotazioni tipiche della somministrazione, secondo la definizione sopraindicata. In tal caso l'esercizio dell'attività sarà interamente assoggettato alla disciplina della più volte citata legge regionale 38/2006.

*Data 02.05.2011  
Protocollo 0003279/DB1701*

**OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 103-12937 – L. R. 38/2006 smi art. 5, commi 3 e 4. Quesito in merito all'iscrizione al REC. Riscontro.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi a mezzo e-mail in data 17/01/2011, prot. n. 346/DB1701, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito al riconoscimento della validità dell'iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della [D.G.R. 21 Dicembre 2009, n. 103-12937](#): "L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande".

In particolare, con il quesito di cui trattasi, codesto comune ha richiesto chiarimenti in merito all' "operatività del corso di formazione obbligatorio per coloro che iniziano l'attività dall' 1-3-2010 (01-03-2013), poiché nella DGR di cui trattasi si parla di corso di formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione non menzionando l'iscrizione al REC", che invece codesto comune ritiene valido per tale attività.

Si evidenzia in proposito che la [D.G.R. 21 Dicembre 2009, n. 103-12937](#) non si riferisce alla formazione per l'accesso dell'attività, ma soltanto alla formazione obbligatoria triennale per coloro che sono già in attività, secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 38/2006 smi "disciplina dell'attività di somministrazione".

Per chi invece vuole avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande valgono le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 38/2006 smi, comma 1. Fra i requisiti di accesso ivi previsti è compresa la pregressa iscrizione al REC, così come correttamente inteso da codesto Comune.

Data 14.06.2011  
Protocollo 0004558/DB1701

**OGGETTO: Quesito in merito al requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di prodotti alimentari.**

Con nota del 16 maggio 2011 – ns. prot. 3928/DB1701 del 20 maggio 2011 - la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito al riconoscimento della validità della pregressa iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di generi alimentari.

A tal proposito si evidenzia che, nonostante l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente come requisito valido, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 (Disciplina del Commercio) o ai sensi della Legge 287/1991 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande) e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

Tale requisito professionale è da ritenere intercambiabile fra le due attività di vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, per il principio della piena equivalenza fra i requisiti.

**Pertanto, l'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche alla vendita di generi alimentari e viceversa.**

La medesima informazione è reperibile, altresì, sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

in cui è stato pubblicato il testo integrale della nota esplicativa - Direzione Regionale al Commercio- Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 – avente ad oggetto “*Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative*”; tale nota fornisce ulteriori indicazioni interpretative in materia di requisiti professionali.



Data 23.12.2011  
Protocollo 0016432/DB1607

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta part-time - qualifica di cuoca.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 9 novembre 2011 - ns. prot. n. 0013709/DB1607 del 9 novembre, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, sia da considerarsi in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chi abbia svolto l'attività di cuoco in forza di un contratto di lavoro part-time.

Dalla documentazione inviata da codesto Comune, si evince che la lavoratrice è stata assunta in data 01.08.2002 con un contratto di lavoro part-time per n. 21 ore settimanali con la qualifica di cuoco.

In relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, per il quale:

*c) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, richiedendo nello specifico due anni di pratica anche nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno. Pertanto il caso in oggetto è da considerarsi qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Data 14/10/2011  
Protocollo 0012119 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in merito all'assolvimento degli obblighi scolastici, ai fini della frequenza del corso professionale per il commercio, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 20/09/2011 con Prot. n. 10519/DB1607, si richiede se l'assolvimento degli obblighi scolastici sia necessario per frequentare il corso professionale regionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di alimentari.

Nel caso di specie, si specifica che il soggetto aspirante è in possesso della licenza elementare e del certificato di frequenza per tre anni della scuola media inferiore, ma non ha espletato l'esame finale ai fini del conseguimento del relativo diploma.

A tal proposito, si rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 39297 del 02/03/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, ritenendo quanto segue: *“la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio, ai sensi della lettera a), non è vincolata al possesso preventivo, da parte del soggetto aspirante, di alcun titolo di studio di istruzione secondaria né comunque di alcun titolo di studio, ferma restando l'evidente necessità, in via di fatto, che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto “esito positivo” del corso stesso”*.

Poiché il Ministero predetto, con la circolare esplicativa n. 3635/C del 06/05/2010, ha sostenuto che, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita all'art. 117 Cost., comma 3, sia riservata allo Stato la competenza in materia di professioni, adempiendo alle pronunce della Corte Costituzionale, codesta Direzione non può assumere un'interpretazione differente in merito alle disposizioni di legge prescritte in materia di requisiti professionali.

In ogni caso, si rammenta che la qualificazione professionale necessaria per intraprendere un'attività nel settore merceologico alimentare, sia di vendita sia di somministrazione, è inderogabilmente collegata al possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010.

*Data 23/12/2011  
Protocollo 0016425 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email al Settore scrivente per competenza in materia da parte del Settore Sviluppo e Incentivazione del Commercio in data 06/12/2011 con Prot. n. 15510/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di ricevimento possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "principi di alimentazione", "laboratorio di cucina", "laboratorio di sala-bar", poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

Data 24/03/2011  
Protocollo 0002186/DB1701

**OGGETTO: Quesito del 31/01/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 31/01/2011 con Prot. n. 723/DB1701, si richiedono alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica nel caso in cui si sia in possesso di un attestato di frequenza e profitto del corso "Piccola ristorazione e catering".

L'esercizio dell'attività su area pubblica è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 27,28,29 e 30 del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i., nonché ai criteri della D.G.R. n. 32-2642/2011, in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 28/1999 s.m.i.

Specificatamente l'art. 28, comma 5, lett. a) dispone che l'interessato debba essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, i cui commi 2, 4, 5 sono stati abrogati dall'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010.

L'art. 71 comma 6 del sopraccitato decreto stabilisce espressamente quanto segue:

*"L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- j) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- k) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- l) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

Nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile riconoscere la validità dell'attestato, in quanto non si tratta di un attestato di idoneità all'esercizio del commercio nel settore alimentare rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale del relativo corso di formazione professionale previsto alla Sezione III della D.G.R. n. 55-12246/2009: "L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio

relativamente al settore merceologico alimentare", con la quale, per la Regione Piemonte, sono stati individuati i percorsi formativi ed i contenuti di corsi ed esame finale.

D'altra parte, lo stesso titolo non è valido ai fini dell'esercizio dell'attività in questione, secondo i criteri specificati alla Sezione II della D.G.R. sopraccitata, per la valutazione delle qualifiche di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lett. b) bis e comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., poiché la durata del corso pari a 350 ore non è sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito professionale.

*Data 24/03/2011  
Protocollo 0002191/DB1701*

**OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b bis) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 23/02/2011 con Prot. n. 1350/DB1701, si richiede se il Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, di durata quinquennale, possa essere considerato titolo valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b bis) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Poiché in materia di professioni la Corte Costituzionale ha riservato totalmente allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall'art. 117 Cost., comma 3, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, il Ministero dello Sviluppo Economico si sta esprimendo con proprie risoluzioni in merito alla valutazione dei titoli di studio statali, validi in modo equivalente per l'esercizio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

A tal proposito, si segnala che il suddetto Ministero si è espresso con risoluzione n. 162872 dell'11/11/2010, di cui si allega, ritenendo che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.

Data 15/07/2011  
Protocollo 00005241 /DB1701

**OGGETTO: quesito del 21/04/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso mercati e fiere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 22/04/2011 con Prot. n. 3009/DB1701, si richiede se il Diploma di ragioneria possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale richiesta per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso mercati e fiere.

L'esercizio di tale attività è soggetto ad autorizzazione temporanea, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*, che stabilisce al comma 1 quanto segue:

*“In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5”.*

Pertanto, il soggetto in questione deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali, di cui all'art. 5 della predetta legge, che prevede al comma 1, lett. b) bis quanto segue:

*b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.*

Occorre tener conto, tuttavia, anche dei recenti sviluppi interpretativi ministeriali in merito alle disposizioni dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, che ha unificato i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinate di persone.

In particolare, a differenza della previgente disciplina, ai fini dell'avvio di ambedue le attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Al riguardo, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benchè non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Per quanto è dato a comprendere e sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, la Direzione scrivente ritiene che il titolo di studio sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali se il Diploma di ragioneria è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/97, a seguito del succitato decreto ministeriale.

In riferimento al secondo quesito relativo alla possibilità di avviare tale attività, avendo già in essere un contratto di lavoro dipendente presso un'azienda privata, si precisa che i rapporti giuridici di lavoro attengono alla sfera giuridica privatistica ed in quanto tale è regolato dalle norme di diritto privato.



*Data 26/08/2011  
Protocollo 0009381 /DB 16.07*

**OGGETTO: Vs. quesito del 27/07/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 27/07/2011 con Prot. n. 8333/DB1701, si richiede se l'Attestato di Odontotecnico, conseguito nell'anno 1989 e rilasciato dalla Scuola per Odontotecnici "Alfred Nobel" di Savigliano - Regione Piemonte Assessorato Formazione – Qualificazione professionale sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa rilevare che, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come di seguito indicato.

Premesso che dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, il nuovo impianto prevede per gli istituti professionali due settori:

3. il settore servizi;
4. il settore tecnologico.

Nello specifico, il Ministero ha riconosciuto tra il settore dei servizi la validità dei seguenti indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- servizi socio-sanitari;
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Nel caso di specie, la specializzazione del titolo di studio sopraccitato confluisce nell'indirizzo dei "servizi socio-sanitari", il cui percorso di studi consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale prescritta, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, che indicano quali diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Per quanto è dato a comprendere, non è chiaro, piuttosto, se il titolo in questione sia equipollente ad un diploma di qualifica professionale rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo tre anni di studi negli Istituti Professionali di Stato, oppure se si tratti di un attestato di qualifica professionale regionale.

Pertanto, si ritiene necessario anzitutto verificare il valore legale del titolo e soltanto successivamente esprimersi, in base alle indicazioni contenute nella predetta circolare, sulla validità dello stesso ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Data 23/12/2011  
Protocollo 0016430 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 18/10/2011 con prot. n. 12322/DB1607, si richiede se la pratica svolta da parte dell'interessato a partire dall'anno 1998, in qualità di associato in partecipazione, per la gestione dell'attività di servizio bar a favore dei soli soci del Circolo Ricreativo Lavoratori di XXX, aderente all'associazione nazionale XXX, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 59/2010.

In particolare, secondo quanto indicato nel contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il Circolo e l'interessato, vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- l'associato si impegna a fornire la propria collaborazione professionale di natura organizzativa e gestionale nella gestione del servizio di bar, senza obbligo né vincolo di subordinazione o di orario;
- l'associato svolge un'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci;
- all'associato viene attribuita una percentuale pari al 40% sugli utili netti di gestione.

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 208369 del 04/11/2011, con la quale si riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Poiché l'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 recita espressamente quanto segue:

*“aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, **comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**”*

si fa presente ancora quanto indicato nel parere ministeriale sopraccitato, ovvero che la professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante anche l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

*Data 28/12/2011  
Protocollo 0016537 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 07/11/2011 con Prot. n. 13486/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale di Operatore Meccanico Odontotecnico, conseguito nell'anno scolastico 2002/2003 presso l'Istituto Professionale Arti Sanitarie Odontotecnici Gauss sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa rilevare che, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come di seguito indicato.

Premesso che dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, il nuovo impianto prevede per gli istituti professionali due settori:

1. il settore servizi;
2. il settore tecnologico.

Nello specifico, il Ministero ha riconosciuto tra il settore dei servizi la validità dei seguenti indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- servizi socio-sanitari;
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Nel caso di specie, la specializzazione del titolo di studio sopraccitato confluisce nell'indirizzo dei "servizi socio-sanitari", che prevede in base al nuovo ordinamento due indirizzi: "Ottico" e "Odontotecnico", i cui percorsi di studi consentono di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale prescritta, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, che indicano quali diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Pertanto, si ritiene che il diploma in argomento sia valido ai fini della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

Data 23/12/2011  
Protocollo 0016429 /DB 16.07

**OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 02/12/2011 con Prot. n. 15285/DB1607, si richiede se la Laurea di Primo Livello in Corso di Laurea Interfacoltà in "Management dell'informazione e della comunicazione aziendale" possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "*...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione del piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tenuto conto della premessa, si ritiene che il titolo di studio in argomento non possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto non rientra tra le lauree elencate al punto 1.1 né le materie contenute nel piano di studio possono essere riconducibili nell'ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche, che è quello più attinente al corso di laurea prescelto.

*Data 16/05/2011*  
*Protocollo 0003754 /DB1701*

**OGGETTO: Parere ministeriale al quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari presso un'erboristeria.**

In riferimento al quesito trasmesso dagli uffici scriventi con Prot. n. 655/DB1701 del 21/01/2011 in merito alla valutazione del Diploma di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche (12 – Classe delle lauree in scienze biologiche – D.M. 509/1999), ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha fornito il proprio parere pervenuto in questa sede via email in data 05/05/2011 con Prot. n. 3436/DB1701, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, la predetta Direzione ha ritenuto che il titolo in questione possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, la quale al punto 1.1 individua le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Data 19.04.2011  
Protocollo 0002909/DB1701

**OGGETTO: Valutazione Attestato di partecipazione “Corso di Formazione per Operaio Generico Settore Alimentare”, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 114/98, rilasciato nella Regione Lazio.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi, ns. Prot. 155/DB1701 dell’11 gennaio 2011, si richiedevano delucidazioni in merito alla validità di un attestato di partecipazione al “Corso di formazione per operaio generico settore alimentare” rilasciato nella Regione Lazio, in relazione al possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari.

A tal fine si precisa che nella Sezione II della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 il punto 2.1.4 - Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte prevede espressamente quanto segue:

*“Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.*

*A tale fine l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione comunale:*

- *enunciazione completa della qualifica conseguita;*
- *indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l’esercizio dell’omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio;*
- *indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare”.*

Pertanto, se nella Regione Lazio, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.

*Data 23.11.2011  
Protocollo 0014642 /DB1701*

**OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di esercitare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta presso la propria abitazione.**

Con nota e-mail del 7 novembre 2011 – ns. prot. n. 0013524/DB1607 del 7 novembre 2011 – si richiedono agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla possibilità di preparare e somministrare alimenti e bevande presso la propria abitazione, a favore di persone che intendano usufruire di tale servizio.

Preliminarmente occorre precisare che:

l'esercizio in forma "professionale" dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alle norme di cui alla legge regionale 29/12/2006, n. 38, a quelle urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza, di sorvegliabilità, etc.

È necessario in ogni caso stabilire inizialmente se l'attività in oggetto si svolge in forma "professionale", cioè con una struttura imprenditoriale organizzata (artt. 2082 e 2083 Codice civile), con carattere di continuità e non in forma episodica ed occasionale; infatti il concetto di "professionalità" è legato ad elementi distintivi quali la continuità e la sistematicità dei comportamenti ed all'approntamento di mezzi idonei per lo svolgimento della attività, mentre della secondarietà (Cass. civ. n. 1052 del 20 giugno 1988).

Qualora risulti verificato che si tratta di attività svolta in forma professionale e diretta al pubblico, la stessa **andrà autorizzata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 38/2006 e dei criteri comunali di programmazione; l'attività professionale sarà invece soggetta a SCIA – ex art. 8, comma 6 L.R. 38/2006, se esercitata a favore di soggetti determinati e non al pubblico indistinto.**

**L'interessato dovrà inoltre in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11,12 e 92 del TULPS.**

Ciò premesso, appare evidente che l'attività di somministrazione di alimenti svolta in forma "professionale" presso un'abitazione privata, creerebbe notevoli problemi circa l'idoneità dei locali, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio (l'art. 24 della D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414 e s.m.i. richiede la destinazione d'uso commerciale, mentre le abitazioni private sono generalmente classificate "civile abitazione"), sia da quello igienico-sanitario (il Regolamento Regionale 03/03/08, n. 2/R prevede sotto il profilo igienico-sanitario specifici requisiti strutturali degli esercizi di somministrazione, difficilmente conciliabili con le abitazioni private), che dal punto di vista della "sorvegliabilità" del locale (il D.M. 564/1992 prevede specifici requisiti tecnici ed in particolare l'accesso diretto al locale dalla pubblica via e che la porta di accesso non sia utilizzata per l'accesso a private abitazioni).

**Ciò posto, si ritiene di poter concludere che, allo stato attuale, la normativa vigente non consenta l'esercizio professionale dell'attività di somministrazione nella propria privata abitazione.**

Infine, si sottolinea che, il parere allegato alla richiesta della S.V. non appare pertinente in quanto riferito a fattispecie diversa da quella prospettata.

*Data 19.05.2011*  
*Protocollo 0003885/DB1701*

**OGGETTO: Richiesta parere sul requisito professionale per la vendita di prodotti di erboristeria non destinati all'alimentazione.**

Con e-mail pervenuta in data 12.05.2011 – ns. prot. n. 3712 /DB 1701 del 12 maggio 2001- la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al requisito professionale necessario ad un titolare di esercizio di vicinato per la vendita di articoli per la casa e di cosmetici, al fine di poter commercializzare in via complementare anche prodotti di erboristeria non destinati al consumo alimentare bensì solo alla cura del corpo.

A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che, laddove l'esercente ponga in vendita prodotti alimentari, per tali intendendosi tutti quelli che sono ingeribili, sarà necessario fare riferimento all'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010, che disciplina i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso di specie l'esercente in questione si limita alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare e pertanto **non deve essere in possesso dei requisiti professionali** richiesti per lo svolgimento delle attività sopra citate.



Data 29/09/2011  
Protocollo 0011137 /DB1607

**OGGETTO: Vostri quesiti:**

- 1. coesistenza nello stesso locale del circolo delle attività di somministrazione ai rispettivi associati ed al pubblico indistinto;**
- 2. possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71 comma 6 del d.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.**

Con il quesito citato in oggetto al numero 1, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 12/09/2011 con Prot. n. 10049/DB1607, codesto Comune ha chiesto di conoscere se l'Associazione Culturale "XXX", senza fini di lucro, che gestisce un circolo privato, nel quale viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, possa esercitare altresì tale attività nei confronti di un pubblico indistinto negli stessi locali del circolo.

Nel dettaglio, l'Associazione intenderebbe svolgere quest'ultima attività ad ingresso e consumazione libera, previo rilascio dello scontrino fiscale, soltanto quando sia presente un socio, quale delegato alla somministrazione, poiché in possesso dei requisiti professionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.; in caso contrario la somministrazione sarebbe prevista esclusivamente per i soci del circolo.

Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata a livello regionale dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i., è distinta e differente da quella esercitata nei circoli privati, disciplinata a livello nazionale dal D.P.R. n. 235/2001.

Invero, l'attività di somministrazione al pubblico, in quanto di natura imprenditoriale, è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 38/2006, rilasciata previa verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali dell'interessato, delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali.

Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al rispetto dei criteri comunali approvati ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 38/2006, sulla base degli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 della succitata D.G.R.:

*"3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.*

*4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all'art.12 della l.r. n. 38/06".*

L'attività di somministrazione nei circoli privati è invece considerata attività non commerciale e sottoposta a DIA (oggi SCIA), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235/2001, quando si tratta di associazioni e circoli, di cui all'art. 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2001, se invece il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande assume natura commerciale ed è subordinato:

- al possesso del requisito professionale del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato;
- al rilascio dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande già prevista dall'art. 2 della legge 287/1991, sostituita in Piemonte dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i.

La sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione, ivi compresi quelli annessi ai circoli privati, viene verificata ai sensi del D.M. 564/1992 e s.m.i., che prescrive – tra l'altro – che gli esercizi di somministrazione al pubblico **devono** avere accesso dalla pubblica via, mentre i circoli privati non possono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Conseguentemente, le due attività di somministrazione non possono coesistere in un unico locale, in quanto siffatta configurazione sarebbe contemporaneamente in contrasto con le norme sulla sorvegliabilità, di cui al D.M. 564/1992, e con la definizione di “esercizio di somministrazione”, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, si ritiene che non sia possibile:

- - rilasciare al circolo privato, già autorizzato alla somministrazione ai soli soci, l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nello stesso locale;
- la coesistenza nello stesso locale delle due attività;
- alternare nello stesso locale le due attività.

In relazione al quesito attinente alla figura del “delegato” che somministra al pubblico, si specifica inoltre che l'art. 5, comma 6 e 7 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente quanto segue:

*“6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

*7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.*

Pertanto, in un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è richiesta la presenza fisica continuativa da parte del delegato, essendo sufficiente che il medesimo sia normalmente presente nell'esercizio e non svolga tale funzione per altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, se l'interessato intende svolgere un'attività di natura imprenditoriale, la soluzione non può essere che quella di rilasciare al circolo una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2001 oppure dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i, con cui potrà somministrare sia ai soci che al pubblico, naturalmente rinunciando alle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli che effettuano in forma non commerciale la somministrazione ai rispettivi associati.

Per quanto riguarda il quesito citato in oggetto al numero 2, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 13/09/2011 con Prot. n. 10145/DB1607, si richiede se per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato sia necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010.

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- in caso di associazioni e circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR – Testo unico delle imposte dei redditi – e quindi definibili come enti non commerciali, l'obbligo del

possesso dei requisiti professionali è previsto qualora l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi, anche se a favore dei soli soci;

· in caso di associazioni e circoli non in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR, il legale rappresentante del circolo o dell'associazione o un suo delegato deve essere in possesso dei requisiti professionali, poichè l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande assume natura commerciale.

*Data 21/04/2010  
Protocollo 3273/DB1701*

**OGGETTO: Richiesta parere n. 1 - Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Contratti di affitto azienda**  
**Richiesta parere n. 2 - Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sospensione di attività.**

Con e-mail n. 821 del 24 febbraio 2010 – ns. prot. n. 1760/DB1701 del 3 marzo 2010 - codesto Comune richiede n. 2 pareri in merito a: 1) Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Contratti di affitto azienda.  
2) Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sospensione di attività.

**1° quesito: Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Contratti di affitto azienda.**

Il quesito verte sul possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di un soggetto ("signor X") che, per quanto è dato a comprendere, dovrebbe essere stato iscritto al REC ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1991.

Posto che l'art. 5 comma 1 lettera b) della L.R. 29/12/2006, n. 38, riconosce il requisito professionale a condizione di:

*"b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge",* appare evidente che chi era iscritto al REC sulla base della vecchia normativa mantiene il requisito anche sulla base di quella attuale senza limite di tempo.

Il requisito professionale è inoltre riconosciuto anche a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 38/2006 (05/01/2007), risultavano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 426/1971 per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che avessero superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla legge 287/1991.

In conclusione, al soggetto di che trattasi, che parrebbe rientrare nella prima fattispecie, va riconosciuto il requisito professionale essendo stato iscritto al REC ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dell'articolo 2 della legge 287/1991, sempre che non sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

**2° quesito: Accertamento requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sospensione di attività.**

Il secondo quesito verte sul possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte del legale rappresentante di una società ("WWW") che, già autorizzata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha svolto l'attività fino al 12/07/2006, per poi sospendere la medesima.

La risposta è analoga a quella formulata per il quesito precedente: al soggetto di che trattasi va riconosciuto il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a condizione che il medesimo fosse iscritto al REC ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dell'articolo 2 della legge 287/1991, e non sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

Data 08/11/2010  
Protocollo 8433/DB1701

**OGGETTO: Possibilità per una Società SRL a socio unico, privo del requisito professionale, di nominare un delegato ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 38/2006.**

Con e-mail del 21 ottobre 2010 – ns. prot. n. 8050/DB1701 del 22 ottobre 2010 - codesto Comune ha richiesto un parere in merito all'oggetto suindicato.

A tale proposito, nel precisare preliminarmente che il diritto societario non rientra nelle competenze di questo Ente, si forniscono, a titolo collaborativo, le seguenti informazioni:

- **la Srl unipersonale costituisce un modello societario introdotto nel nostro ordinamento con il Dlgs n. 88/1993 “Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio”;**
- **il Codice Civile prevede, agli artt. 2462 e seguenti, la costituzione di una società a responsabilità limitata, con un unico socio fondatore per atto “unilaterale” o per effetto del raggruppamento di tutte le quote societarie in capo ad un solo soggetto; il socio unico può essere una persona fisica o una persona giuridica.**

Pare quindi corretto concludere nel senso di considerare **la S.r.l. a socio unico alla stregua di un soggetto societario e, nello specifico, quale tipologia della società a responsabilità limitata.**

**Tutto ciò premesso, poiché la legge regionale 38/2006, all'art. 5 comma 6, stabilisce che: “in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali....., devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, senza entrare nel dettaglio delle fattispecie societarie in oggetto, si ritiene che anche il socio unico della S.r.l., che non sia in possesso del requisito professionale possa, in qualità di legale rappresentante della società, avvalersi di un delegato, nelle forme usuali cui fanno ricorso le società.**

*Data 26/10/2010  
Protocollo 8099/DB1701*

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito al requisito professionale e sua validità ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.**

Con nota dell'8 ottobre 2010 - ns. prot. n. 7791/DB1701 del 13 ottobre 2010 - si richiede agli uffici scriventi parere in merito al riconoscimento del requisito professionale e sua validità ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare a soggetti che hanno frequentato i corsi istituiti ai sensi della L. 287/91.

A tale proposito si rammenta che come già esplicitato nella nota della Direzione regionale Commercio - prot. n. 5543/DB1701 del 01/07/2010 - avente ad oggetto: "Decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno..." pubblicata nel sito della Regione Piemonte al link:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

in caso di REC pregresso, pratica acquisita, corso di accesso, titoli, chi ha il requisito per somministrare ce l'ha anche per vendere generi alimentari; è pacifico quindi che nel caso in questione viene riconosciuto il requisito professionale anche a coloro che hanno frequentato il vecchio corso istituito ai sensi L. 287/91 per la somministrazione.

Data 01/06/2010  
Protocollo 4766/DB1701

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito all' art. 71 del D.lgs 59/2010 – possesso dei requisiti morali per l'esercizio di attività commerciale - commercio su area pubblica.**

Con nota e-mail del 18 maggio 2010 - ns. prot. n. 4387/DB1701 del 20 maggio 2010, si richiede agli uffici scriventi parere in merito al possesso dei requisiti morali per l'esercizio di attività commerciale - commercio su area pubblica - del Sig. X che nel 2005 fu condannato a pena detentiva per ricettazione (art. 648 del c.p.) con sentenza irrevocabile da novembre 2007, successiva sospensione della pena e susseguente autocertificazione mendace del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 144/98.

A tale proposito, tenuto conto che codesto Comune di XXX ha proposto analogo quesito al servizio di consulenza via web "Ufficio Commercio - L'esperto risponde" di Elena Fiore, che in data 19 maggio 2010 ha formulato la risposta di seguito riportata:

*" La condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010, quale risulta essere quella per il delitto di ricettazione, per la quale é stata concessa la sospensione condizionale della pena non é più ostantiva ma a decorrere dal giorno 8 Maggio 2010; ne deriva che all'epoca della presentazione della comunicazione di subingresso l'interessato non era in possesso di tale requisito. Avendo quindi dichiarato falsamente il possesso del requisito morale si dovrà notificare la Procura della repubblica per l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 483 del Codice Penale e nel contempo comunicare la dichiarazione di decadenza del diritto a subentrare nella gestione o titolarità dell'azienda, previa comunicazione di avvio del procedimento. Ritengo che l'interessato non possa continuare l'attività avendo fatto dichiarazioni mendaci, per il disposto dell'art.21 della legge n. 241/1990 che dispone "In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi...".*

In relazione alla risposta fornita, formalmente corretta, si rileva quanto segue.

Per quanto attiene all'ipotesi di reato di falso ideologico, fermo restando il principio di irretroattività, nei casi di successione della legge penale si applica al reo la legge ad egli in concreto più favorevole (*favor rei*) tra quelle succedutesi nel corso del tempo, tranne che vi sia stata sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.).

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie si osserva che, alla data dell'autocertificazione (20 aprile 2010), nella condotta dell'interessato può effettivamente ravvisarsi l'ipotesi di reato di cui all'art. 483 c.p., anche se – trattandosi di delitto – andrebbe contestualmente verificata, ai fini dell'effettiva sussistenza del medesimo, l'esistenza dell'elemento psicologico richiesto (dolo, ancorché generico). Può, infatti, accadere che un soggetto cui è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenga – anche in buona fede – di essere esente dagli effetti della condanna.

Peraltro, la più favorevole novella legislativa (art. 71 – D.Lgs. 59/2010) non è "norma penale" in *bonam partem*, bensì una norma a mero effetto amministrativo: con la modifica ai requisiti morali



introdotta dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dall'8 maggio 2010 le condanne non assumono più rilevanza ostativa ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale se l'imputato ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In buona sostanza – per consolidata giurisprudenza – il principio del *favor rei* trova applicazione in ambito penale e non già in ambito amministrativo, anche se dell'avvenuta introduzione della norma più favorevole non potrà non tenersi del tutto conto.

Da quanto precede, a parere degli Uffici scriventi, consegue che dell'ipotesi di falso ideologico dovrà comunque essere notiziata la competente Procura della Repubblica, anche se il p.m. prima e il giudice successivamente - che vaglieranno innanzitutto l'effettiva sussistenza dell'elemento psicologico del delitto (coscienza del falso e volontà di commetterlo) – terranno sicuramente conto della sopravvenuta novella legislativa amministrativa, la quale, anche se non idonea dal punto di vista penalistico ad una automatica dichiarazione in *favor rei* di “ *non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato*”, di certo verrà favorevolmente apprezzata dal requirente e/o dal giudicante.

Circa l'inammissibilità - in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni - della conformazione a legge o sanatoria dell'attività e dei suoi effetti, stabilita dall'art. 21, c.1, della legge 241/1990, si osserva che parrebbe riferirsi ad una situazione differente da quella di cui trattasi, posto che tale norma fa espressamente riferimento alla conformazione (oggettiva) della attività che, nella fattispecie, non sembrerebbe da conformare, trattandosi invece dell'automatico venire meno – a seguito dell'intervenuta modificazione legislativa – di una condizione personale (soggettiva), prima ostativa all'esercizio di tale attività.

*Data 21/05/2009  
Protocollo 3746/DB1701*

**OGGETTO: Quesito – Accertamenti eseguiti presso esercizio di somministrazione in violazione dell'art. 5 comma 6 e della L.R. 38/2006 e del TULPS.**

Con nota prot. n. 7539 dell' 8 maggio 2009 - ns. prot. n. 3432/DB1701 dell' 8 maggio 2009 - codesto comune ha chiesto agli uffici scriventi parere in merito all' art. 5, comma 6 della L.R. 38/2006 a seguito di accertamenti eseguiti presso un esercizio di somministrazione.

Da quanto è dato a capire dalla nota del comune, titolare dell'autorizzazione del pubblico esercizio di somministrazione dovrebbe essere una società che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. 38/2006, aveva a suo tempo nominato un delegato, quale soggetto in possesso del requisito professionale.

A tale proposito si rammenta che la legge regionale 38/2006 non prevede la presenza fisica costante nell'esercizio, né del titolare, né del delegato. Nella fattispecie, tuttavia, è stata accertata non già l'assenza momentanea, bensì l'allontanamento definitivo del delegato in possesso del requisito professionale, che svolge addirittura altra attività.

Concordiamo pertanto con la contestazione della violazione all'art. 21, comma 1, in relazione all'art. 5, della L.R. 38/2006 e, di conseguenza, con l'adozione del provvedimento interdittivo di cui all'art. 17 ter del TULPS.

Si fa altresì rilevare che la norma suddetta non richiede necessariamente la presenza fisica costante di un delegato durante l'intero orario di apertura del locale, essendo di prassi consentite assenze temporanee per le comuni esigenze.

*In ordine alla possibilità prospettata da codesto Comune, di nominare più delegati per assicurare la presenza continuativa di un soggetto in possesso dei requisiti professionali, riteniamo che ciò sia giuridicamente consentito in quanto non espressamente vietato.*

*Data 23/09/2009  
Protocollo 6463/DB1701*

**OGGETTO: Legge regionale 38/2006. Art. 5 - requisiti professionali per subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo rilasciato da XXX., di Lamezia Terme.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 15.09.2009, con la quale si richiedevano delucidazioni in merito alla validità di un attestato di partecipazione in materia di igiene dei prodotti alimentari in relazione al possesso dei requisiti professionali previsti dalla l. r. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, si specifica quanto segue.

Se nella Regione Calabria, presso la quale tale titolo è stato conseguito, lo stesso viene considerato sufficiente per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo riconosciamo valido, per il principio di reciprocità.

Pertanto, il titolare risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti.

*Data 26/03/2009  
Protocollo 2139/DB1701*

**OGGETTO: legge regionale 38/2006. Art. 5 – possesso dei requisiti professionali da parte di socio accomandatario di S.a.s avente ad oggetto sociale la somministrazione di alimenti e bevande. Richiesta di parere prot. n. 286/DB1701 del 19/01/2009.**

Con la richiesta di parere indicata in oggetto codesto Comune ha evidenziato che, secondo le risultanze dei registri della CCIAA di Torino, il soggetto interessato è stato socio accomandatario dal 15/10/2004 al 15/10/2008, ma, pur iscritto all'INPS, non avrebbe effettuato alcun corrispondente versamento contributivo.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. c) della legge regionale 38/2006 rileva ai fini del possesso del requisito **“aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)”**.

Tenuto conto di tale disposizione e del fatto che il socio accomandatario di una Sas è per il diritto commerciale il socio che lavora nell'azienda e presta la sua opera, tale periodo lavorativo è da considerare valido, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 38/2006.

E' del resto appena il caso di evidenziare che la normativa regionale prevede il riconoscimento della qualifica professionale a coloro che **risultino iscritti all'INPS per un periodo di lavoro qualificato, in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**. Non è previsto che tale periodo debba essere obbligatoriamente coperto dagli avvenuti versamenti, poiché tale circostanza rientra nel contenzioso tra il socio iscritto e l'istituto di Previdenza.

Ovviamente la verifica, in via incidentale, di tale inadempimento, sarà opportunamente oggetto di segnalazione, da parte del comune, ai competenti uffici INPS.

*Data 31/01/2008  
Protocollo 2246/DA1701*

**OGGETTO: legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Impresa familiare e requisiti professionali per l’esercizio dell’attività.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 9 gennaio u.s. si chiede di conoscere se, “ai sensi della L.R. 38/2006, in presenza di impresa familiare regolarmente costituita è possibile che un coniuge, avendo i requisiti morali di cui all’art. 4, abbia la titolarità dell’impresa e l’altro coniuge sostenga gli esami per ottenere i requisiti professionali di cui all’art. 5 ed insieme gestiscano l’attività”.

A tale proposito si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, i contenuti dell’art. 5 della L.R. 38/2006, che, in materia di requisiti professionali recita:

“Il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall’articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all’entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all’esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. “

Poiché soltanto per il caso di “società, associazioni o organismi collettivi” è previsto che “i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, si desume, *a contrariis*, che nel caso di ditta individuale i requisiti professionali, oltre, naturalmente a quelli morali, devono essere posseduti dal titolare, salva poi la sua possibilità di delegare altri soggetti all'esercizio dell'attività in caso di sua prolungata assenza, o per garantire il rispetto del comma 7 dell'art. 5 L.R. 38/2006.

Ciò posto, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, l'impresa familiare ha natura individuale, configurabile come rapporto associativo di lavoro a rilevanza meramente interna –cfr. ad es. Cass. civ. Sez. lavoro, 18/01/2005, n. 874, in Mass. Giur. It.,2005- è il titolare a dover essere in possesso del requisito, secondo quanto sopra richiamato.

*Data 09/09/2008  
Protocollo 16854/DA1701*

**OGGETTO: legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”: art. 5. Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività, prima dell’ entrata in vigore della legge 287/91.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 18 agosto 2008 codesto Comune ha chiesto di conoscere se “l’aver conseguito l’idoneità alla somministrazione presso la CCIAA di XXX nel 1989, senza mai essere stato iscritto al REC” costituisca requisito professionale per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 5 della L.R. 38/2006.

A tale proposito si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto, nella considerazione che la disposizione di cui all’art. 27 c. 4 della L.R. 38/2006, nel riconoscere il requisito professionale a coloro che “risultino aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l’iscrizione al REC”, circoscrive la validità temporale di tale requisito al periodo di vigenza della legge 287, entrata in vigore nell’anno 1991, e quindi posteriormente al 1989.

*Data 19/12/2008  
Protocollo 20183/DA1701*

**OGGETTO: Legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande - art. 5 - requisiti professionali.**

Con e-mail del 9 dicembre 2008 - ns. prot. n. 19902/DA1701 del 10 dicembre 2008, codesto comune ha chiesto di conoscere se siano da considerarsi valida, quale requisito professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’attività svolta nell’ultimo quinquennio in forza di un contratto di lavoro come apprendista part-time (da settembre 2002 a ottobre 2005) e come operaio part time a tempo indeterminato (da novembre 2005 a luglio 2006) e se l’esercizio dell’attività di somministrazione in seguito a DIA per subingresso (affitto d’azienda) sia da sospendere, in attesa che l’interessato provveda ad ottenere i requisiti professionali.

Con riferimento al primo quesito, si rammenta preliminarmente che, ai sensi dell’art. 5 al c.1, lett. c) della l.r. 38/2006, il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso di uno dei requisiti professionali elencati, tra i quali “c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

Quanto al secondo quesito, si ritiene di concordare con l’ipotesi di iter procedimentale delineata da codesto Comune di disporre una sospensione d’ufficio dell’attività, allo scopo di permettere alla titolare della ditta individuale di ottenere il requisito professionale mancante.

Nel disporre la sospensione codesto Comune dovrà pertanto contestualmente fissare al titolare dell’esercizio un congruo termine per l’acquisizione del requisito.

Decorso inutilmente il termine suindicato, dovrà essere disposta la revoca dell’autorizzazione originaria, a norma dell’art. 16 della legge regionale 38/2006.



*Data 16/12/2008  
Protocollo 20080/DA1701*

**Oggetto: Legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande - artt. 5 e 7 - requisiti professionali, tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con nota prot. n. 81588 del 13 novembre 2008 (ns. prot. n. 19210/DA1701 del 14 novembre 2008, codesto comune ha chiesto di conoscere:

se siano da considerarsi validi quali requisiti professionali ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’attività svolta nell’ultimo quinquennio in forza di un contratto di lavoro part-time, ovvero se il periodo minimo per acquisire la pratica professionale debba essere raddoppiato (quattro anni nell’ultimo quinquennio).

Si richiede inoltre parere in merito alla “vendita da asporto” di cioccolatini sfusi, a peso, da riporre in scatole preconfezionate.

A tal fine si precisa quanto segue:

L’art. 5 al c.1, lett. c) della l.r. 38/2006, specifica che il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso di uno dei requisiti professionali elencati, tra i quali si legge tra l’altro “c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS). E’ pacifico quindi, che il periodo lavorativo considerato valido per il possesso del requisito professionale è direttamente proporzionale al periodo di lavoro effettivamente svolto.

In riferimento al secondo quesito si osserva che:

ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 38/2006, per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

L’art. 7, comma 3, della predetta L.R. 38/2006 consente inoltre agli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di vendere “per asporto” i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione. Prima ancora, l’articolo 5, comma 4, della legge 287/91, già consentiva agli esercizi di vendere per asporto le bevande, nonché a quelli di tipologia “A” i pasti che somministravano e, per quanto riguarda gli esercizi di tipologia “B”, i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria.

Comunque sia, ad un esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è in ogni caso consentita la vendita per asporto, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- che venga effettuata la vendita di prodotti che siano oggetto dell’attività di somministrazione (cioè di quelli che vengono anche consumati sul posto, in aree o superfici attrezzate, con contestuale fornitura del servizio assistito);

- che vengano osservate, anche per la vendita per asporto, le vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Ciò premesso, l'esercizio in questione potrà legittimamente vendere per asporto i cioccolatini (sfusi o confezionati), a condizione che tali prodotti siano anche oggetto di attività somministrazione. Bisogna in sostanza accertare che i cioccolatini, oltre che venduti per asporto, vengano anche somministrati nell'esercizio.

Invero, dal punto di vista sanzionatorio, per ipotizzare il commercio al dettaglio di tali prodotti senza la "comunicazione" di esercizio di vicinato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98, si dovrebbe accertare che i cioccolatini vengono esclusivamente venduti per asporto e non vengono mai – neppure saltuariamente – somministrati, cioè in sostanza consumati sul posto. Il che pare alquanto arduo e suscettibile di censure in sede di ricorso contro l'applicazione della eventuale sanzione.

*Data 23/10/2008  
Protocollo 18551/DA1701*

**OGGETTO: possesso requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/2006. Pratica acquisita presso mensa aziendale.**

Con nota n. 7258/2008 codesto Comune ha chiesto di conoscere se possa essere ritenuta valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, c. 1. lett. c), l'attività svolta per due anni nell'ultimo quinquennio in qualità di cuoco presso una mensa aziendale.

A tale proposito si ritiene che, agli effetti del combinato disposto degli art. 5, c. 1. lett. c) e 27 c. 5 della L.R. 38/2006, tale attività possa essere ritenuta valida se la mensa in questione era gestita da un'impresa terza e non direttamente dal titolare dell'impresa presso la quale il servizio mensa era reso.

In tal senso infatti si disponeva in regime di legge 287/1991, ai fini dell'iscrizione al REC.

**OGGETTO: Richiesta chiarimenti (estensione qualifica di delegato ad una seconda persona)**

E' stato richiesto a codesti uffici, se la qualifica di delegato e del legale rappresentante di una società può essere posseduto da singola persona o estesa ad una pluralità di soggetti, purchè in possesso dei prescritti requisiti soggettivi professionali, ai sensi dell'art. 5 c.6 della legge regionale 38/2006.

Dal quesito pervenuto gli scriventi uffici, si evince la necessità di individuare chiaramente le qualifiche di "delegato" e di "legale rappresentante".

A tal fine si precisa quanto segue.

- Il "**delegato**" è quel soggetto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale 38/2006, deve possedere i requisiti professionali prescritti per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio, nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata da una società, un'associazione o organismo collettivo, il cui legale rappresentante sia privo dei predetti requisiti. **La delega viene conferita dal legale rappresentante con atto scritto e deve essere perfezionata dall'accettazione del delegato che sottoscrive a sua volta l'atto di delega**, sulla base delle vigenti norme sulla documentazione amministrativa (DPR 445/ 2000). Il delegato e il rappresentante possono essere la stessa persona.
- Il "**rappresentante**" è quel soggetto che, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, può legittimamente sostituire il titolare dell'autorizzazione nella conduzione dell'attività quando quest'ultimo non può essere normalmente presente nel locale dell'esercizio. Il rappresentante deve possedere i medesimi requisiti personali del titolare; la sua nomina è obbligatoria quando il titolare dell'esercizio non può condurre personalmente l'attività, fatte salve le momentanee assenze, e **viene formalizzata attraverso dichiarazione resa dal titolare della autorizzazione e della relativa accettazione scritta del rappresentante**, redatte sulla base delle vigenti norme sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000). La rappresentanza tuttavia deve essere approvata dal comune a mezzo di apposita annotazione sull'autorizzazione.

Pertanto, il legale rappresentante di una società può, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 38/2006, legittimamente "delegare" più soggetti (muniti dei necessari requisiti morali e professionali) alla conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Diversamente, l'eventuale "rappresentanza" di cui agli artt. 8 e 93 del TULPS può essere conferita ad un solo soggetto, sempre che sia in possesso dei necessari requisiti.

*Data 06/03/2008  
Protocollo 4786/DA1701*

**OGGETTO: legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Requisiti per l’esercizio dell’attività.**

Con nota 368/2008 codesta Spett. Unione ha richiesto un parere in merito alla disciplina dei requisiti richiesti dalla legge regionale 38/2006, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare viene richiesto a questi Uffici se, agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 8 del T.U.L.P.S. ed all’art. 5 c. della legge regionale 38/2006, il titolare dell’autorizzazione –o legale rappresentante in caso di società- debba essere sempre presente nell’esercizio, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 della legge regionale medesima per esercizio dell’attività senza autorizzazione.

A tale proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere normalmente presente nel locale di esercizio.

Analogamente, anche se nulla è detto nello specifico dall’art. 5 della L.R. 38/2006, è da ritenersi che il titolare dell’autorizzazione –se coincidente con il soggetto in possesso del requisito professionale- debba essere normalmente presente nell’esercizio, a garanzia della professionalità nella conduzione dell’attività.

Si ritengono tuttavia consentite assenze temporanee per le comuni esigenze personali, familiari ed aziendali, durante le quali il titolare può affidare la conduzione dell’attività ad un dipendente o ad un familiare coadiuvante, pur restando in tal caso responsabile in solido delle violazioni amministrative di norme materialmente commesse da dipendenti, da familiari coadiuvanti e da altri soggetti a qualunque titolo incaricati della conduzione dell’attività.

Quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773) e/o del delegato in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 5 della L.R. 38/2006 per l’esercizio dell’attività di somministrazione. E’ in proposito da precisare che le due figure possono coincidere –e questa è da ritenersi l’ipotesi più probabile anche perché economicamente meno onerosa per l’imprenditore- ma non necessariamente.

Anche in caso di ditte individuali il titolare della autorizzazione, che pure deve sempre essere in possesso del requisito professionale previsto all’art. 5 della L. R. 38/2006, ha facoltà, nel caso di sua assenza prolungata o permanente, di delegare la conduzione della attività ad un altro soggetto che assume le attribuzioni e gli obblighi del “rappresentante” di cui agli art. 8 e 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), e 5 della L.R. 38/2006 ivi compreso l’obbligo della presenza fisica nell’esercizio, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Data 07/08/2007  
Protocollo 8148/17.1

**OGGETTO: legge regionale n. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Art. 5 c. 7.**

Con nota n. 16754 in data 3 agosto 2007, si richiede di conoscere come opera la disposizione di cui all’art. 5, c. 7 della legge regionale indicata in oggetto secondo la quale “**Non è consentito allo stesso soggetto di agire in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”.

In particolare, a fronte di una richiesta ove il delegato proposto esercita già in altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in altra regione del territorio nazionale, ha chiesto di precisare se tale limitazione si intende applicabile ed operativa esclusivamente nell’ambito della Regione Piemonte.

A tale proposito si precisa che la competenza legislativa regionale trova un limite costituzionale invalicabile nell’ambito territoriale che, evidentemente, non può che essere circoscritto al proprio territorio – che del resto, essendo la regione ente esponenziale della rispettiva comunità, coincide con l’ambito sul quale si localizza la sua base elettorale.

Pertanto la richiesta pervenuta a codesto Comune deve essere accolta.

Resta inteso peraltro che, pur a fronte dell’ammissibilità giuridica di tale istanza, la questione è destinata a diventare problematica sul piano pratico in quanto la logica sottesa al divieto sancito dall’art. 5, c. 7 è da ricercarsi nell’esigenza di garantire professionalità continua nell’esercizio dell’attività di somministrazione, attraverso la presenza costante *in loco* del soggetto in possesso del requisito professionale, garanzia che verrebbe certamente meno a fronte di un delegato preposto ad una pluralità di esercizi, anche se ubicati al di fuori dei confini regionali.

L’assenza prolungata del delegato costituirebbe pertanto violazione della legge, sanzionabile come tale a norma dell’art. 21.

Di tale conseguenza deve essere data adeguata informazione al richiedente, contestualmente al riscontro all’istanza .

*Data 05/06/2007  
Protocollo 5671/17.1*

**OGGETTO: Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Delegato alla somministrazione, ai sensi dell’art. 5 comma 7 - L.r. n. 38/2006, art. 5. Richiesta di parere.**

In merito alla Vs. richiesta ns. prot. n. 7718 del 29/05/2007, gli uffici scriventi precisano quanto segue:

Il c. 7 dell’art. 5 della legge regionale 38/2006 stabilisce che “**non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso di requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”.

L’interpretazione data alla locuzione “**agire contemporaneamente**” va intesa come la necessità per il soggetto (in questo caso specifico una Società) di aver individuato e comunicato il nome del delegato che effettivamente starà “in loco” nel momento in cui effettivamente aprirà e svolgerà l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso ogni esercizio.

Pertanto è possibile che, al momento della richiesta dell’autorizzazione per più esercizi di somministrazione di proprietà di una società, non venga indicato e non sia stato ancora nominato il delegato avente i requisiti soggettivi richiesti per ogni singolo esercizio di somministrazione.

*Data 27/11/2007  
Protocollo 4284/DA17.1*

**OGGETTO: legge regionale 38/2006. Art. 5: requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi, ns. prot. n. 3887/DA1701 del 20 novembre 2007, codesto Comune ha chiesto precisazioni sui requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare viene richiesto se possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006, l'avvenuto superamento dell'esame già previsto per l'iscrizione al REC. Dalla legge 287/1991.

A tale proposito si rammenta che ai sensi dell'art. 27, c. 4 della legge regionale 38/2006 “ Il requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione **o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo**, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991”.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze del certificato camerale, pervenute in allegato alla vs. richiesta, si ritiene che la sig.ra XXX, sia in possesso del requisito professionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 38/2006.



*Data 07/08/2007  
Protocollo 8149/17.1*

**OGGETTO: L. R. 38/2006. Art. 5. Requisito professionale per somministrazione di alimenti e bevande a seguito di riabilitazione fallimentare. Richiesta informazioni.**

In riferimento alla nota prot. n. 10700 in data 25 luglio 2007, pervenuta agli uffici scriventi in data 1 agosto 2007, con la quale si richiede un parere sulla questione indicata in oggetto, si prega di voler precisare, a completamento delle informazioni necessarie per poter esprimere il richiesto parere se:

- la Sig.ra XXX sia stata in qualche tempo iscritta al REC;
- se e per quanto tempo la stessa abbia esercitato attività commerciale –in caso affermativo precisare quale- nell’arco temporale decorrente dal 1974, anno di conseguimento dell’idoneità all’iscrizione al REC.

Nel precisare che, in ogni caso, la Sig.ra XXX ha impropriamente formulato la sua richiesta come richiesta di iscrizione al registro sostitutivo dell’ormai soppresso REC, in quanto si tratta, semmai di conoscere semplicemente se sussista il requisito soggettivo morale per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Risposta Comune XXX del 28.08.2007 prot. n. 8446/17.1 a seguito della nota sopraindicata .

La Sg.ra XXX ha presentato in data odierna dichiarazione sostitutiva – atto di notorietà con la quale attesta:

- la Sig.ra XXX è stata iscritta al REC in data gg/mm/aa
- ha esercitato attività di somministrazione dal 1974 al 1986

Allega:

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e misura al R.E.C.

Conclusioni: ns. risposta del 24.09.2007 prot n. 9197/17.1

Preso atto delle precisazioni fornite con nota di codesto Comune n. 8149 c.c., pervenuta a questi uffici in data 28 agosto 2007, si ritiene che, intervenuta la riabilitazione dal fallimento, anche se il REC non esiste più, sia possibile considerare dimostrata la sussistenza dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in capo alla Sig.ra XXX, per analogia rispetto alla previsione di cui all’art. 5, c. 1 lett. b) della l.r. 38/2006, che tiene conto della passata iscrizione al REC.

*Data 04/10/2007  
Protocollo 195/DA1701*

**OGGETTO: L.R. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Quesito in merito ai requisiti professionali. Riscontro.**

Con nota acquisita al protocollo di questi uffici al n. 7969/17.1/2007 si richiede un parere in merito alle seguenti questioni:

1. validità, ai fini del possesso del requisito professionale ai sensi dell’art. 5, c. 1 lett. c) della l.r. 38/2006, della pratica acquisita, con mansioni specifiche di addetto all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di associato in partecipazione o di CO.CO.CO. presso un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. obbligo, per una ditta individuale già operante, all’entrata in vigore della l.r. 38/2006, con un solo soggetto in possesso del requisito professionale previsto per l’attività di somministrazione dalla l. r. 38/2006, in riferimento a due esercizi, di nominare un delegato per uno dei due esercizi, ai sensi dell’art. 5, c. 7 della l.r. 38/2006.

In relazione al primo quesito si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, c. 1 lett. c) della l. r. 38/2006, secondo cui “Il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a).....;

[...]

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)” possa essere applicata in via estensiva a tutti i casi in cui l’attività di somministrazione sia stata esercitata presso un’impresa del settore, secondo una delle forme previste dalla vigente normativa “lavoristica “.

Per quanto attiene, in particolare, alla figura dell’associato in partecipazione, occorrerà verificare, nello specifico, l’oggetto del contratto di associazione in partecipazione. La *ratio* sottesa alla disposizione di cui trattasi è infatti quella di considerare valida, agli effetti del possesso del requisito professionale, l’attività legittimamente svolta, all’interno di imprese del settore “somministrazione”, in qualità di addetto all’attività di somministrazione. Per tale motivo non è, ad esempio, da ritenersi valida la pratica acquisita quale addetto alla sola attività di amministrazione.

In riferimento al secondo quesito si precisa che il disposto di cui all'art. 5, c. 7 della l.r. 38/2006 opera per il futuro. Sono pertanto fatti salvi i diritti acquisiti.

*Manuale aggiornato al 31.12.2016*